

CXCIV.

TORNATA DI GIOVEDÌ 5 APRILE 1906

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Atti vari	Pag. 7359	Tubercolosi bovina:	
Bilancio dell'interno (<i>Seguito della discussione</i>):		OTTAVI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	Pag. 7355
CAVAGNARI	7412	RAMPOLDI	7356
FERA	7409	Osservazioni e proposte:	
Commemorazione del senatore Vitelleschi:		Lavori parlamentari:	
CHIMIRRI	7351	APRILE	7416
DE NAVA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	7351	BACCELLI A. (<i>ministro</i>)	7416
GIOVAGNOLI	7351	DE GENNARO EMILIO	7416
PRESIDENTE	7352	FANI	7409
SANTINI	7350	FERRARIS M.	7417
TORLONIA L.	7350	GIOLITTI	7407
Disegni di legge (<i>Discussione</i>):		ORLANDO SALVATORE	7416
Stato economico degli insegnanti secondari:		PRESIDENTE	7409
ALBERTINI	7395	SONNINO (<i>presidente del Consiglio</i>)	7407-17
BOSELLI (<i>ministro</i>)	7362-75-92-95-7400	VALENTINO	7417
CIAPPI	7374-94	Urgenza di una relazione:	
CORTESE	7362	CORNAGGIA	7408
DANIELI (<i>relatore</i>)	7375-95	Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
DONATI	7374	Soppressione delle zone militari di Pizzighet-	
FERRARIS C.	7391	tone:	
FRADELETTO	7360	MAINONI (<i>ministro</i>)	7359
LANDUCCI	7361	PAVIA	7357
RAINERI	7395	Società cooperative di lavoro che concorrono	
RAMPOLDI	7391-7400	alle pubbliche gare (<i>Approvazione</i>)	7407
Stato giuridico degli insegnanti secondari:		Relazioni (<i>Presentazione</i>):	
BATELLI	7402	Domanda di procedere contro il deputato Sca-	
BOSELLI (<i>ministro</i>)	7402	glione (GALLI)	7357
CARDANI (<i>relatore</i>)	7401	Accertamento dei deputati impiegati (GIRARDI)	7408
Servizi commerciali marittimi (BACCELLI A.)		Votazione segreta (<i>Risultamento</i>):	
(<i>Presentazione</i>)	7416	Stipendi e carriera del personale delle scuole	
Interrogazioni:		medie	7417
Abbuoni di canoni di fitto (Massa Superiore):		Stato giuridico degli insegnanti delle scuole	
ALESSIO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	7352	medie e pareggiate	7417
BADALONI	7353	Disposizioni per le Società cooperative di pro-	
Pretura di Bagno di Romagna:		duzione e lavoro che concorrono alle	
CAMPI NUMA	7454	pubbliche gare	7418
CHIMIENTI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	7354	Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei	
Tiro a segno (Rocca San Casciano e Modigliana):		ministri e dei sottosegretari di Stato	7418
CAMPI NUMA	7355		
MARAZZI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	7354-55		

La seduta comincia alle ore 14.5.

PAVIA, segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dare lettura del sunto della petizione.

PAVIA, segretario, legge:

Petizione n. 6644. I Consigli comunali di Minervino di Lecce, Elice, Spongano, Andrano e Mottola fanno voti che vengano approvati i provvedimenti a favore del Mezzogiorno e delle Isole.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Pozzi, di giorni 3; Pucci, di 2. Per motivi di salute, l'onorevole Mirabelli, di giorni 5.

(Sono conceduti).

Commemorazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leopoldo Torlonia.

TORLONIA LEOPOLDO. La morte del senatore Vitelleschi è stata per Roma una grandissima sventura e per il Senato una grave perdita (*Bravo!*)

Il senatore Vitelleschi è stato sempre così modesto da non ambire onori benchè molte volte sia stato supplicato di accettarli. Sulla tomba si scriveranno le sue virtù, ma non si ricorderanno con esse i titoli ai quali pure egli avrebbe avuto diritto di aspirare.

Perciò con sentimento di dolore prego il Presidente della Camera di volere esprimere tanto al Presidente del Senato il rammarico nostro per la grave perdita che quell'Alto Consesso ha subito, quanto alla città di Roma per avere perduto un cittadino così illustre.

Alla famiglia sua giunga poi il nostro profondo compianto; dico alla famiglia sua, in quanto che egli fu virtuosissimo e per la sua figliuola ebbe un affetto duplicato, non contenendo punto quella parte di egoismo che è nel comune degli uomini. Le sue alte virtù debbono ispirare questa figliuola a seguirne l'esempio, ad essere degna di lui ed un giorno ad avere figli che rispecchino il loro grande avo. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

SANTINI. Il dolore per la morte del senatore Vitelleschi è così intenso in noi romani che la Camera mi darà venia cor-

tese, se alle parole del collega Torlonia ne aggiungo pochissime per mio conto.

La giornata di ieri segnò un vero lutto per la città di Roma. E dico per la città di Roma, considerandola anima e pensiero di Italia tutta, onde credo che il suo sialutto di tutte le città italiane, perchè Francesco Vitelleschi non era soltanto una illustrazione romana, era una illustrazione italiana.

Trasse egli le sue origini da quel capostipite di sua famiglia, cardinale Vitelleschi, uomo d'armi, che, dopo avere recuperato in varie battaglie la Romagna allo Stato pontificio, fu arrestato e tradotto in Castel S. Angelo ove morì. Vitelleschi era tale figura di parlamentare, di uomo politico, di scrittore che all'estero godeva larghissima fama, sì che le migliori riviste straniere sollecitavano e si disputavano l'onore della sua collaborazione. La città di Roma lo ebbe sempre assiduo in ogni iniziativa, in ogni opera buona, onesta, utile. Ed a suo onore debbo ricordare che Francesco Vitelleschi fu il primo dei cittadini romani, insignito della dignità di senatore nel 1871, pur non essendo stato deputato e non avendo censo, perchè il Vitelleschi, provvisto di modestissima fortuna, pucssi dire abbia vissuto in grande parte del suo prezioso lavoro. Animo aperto a tutte le buone iniziative, era un oratore formidabile e un critico acuto, ma che conservava sempre la gentilezza e lo splendore della forma.

Autore di lavori colossali, fu assiduo alle sedute dell'alta Camera, dove lasciò una traccia che non si cancellerà. L'equanimità del senatore Vitelleschi è un esempio, come esempio memorando rimarranno la sua retitudine, la sua onestà, il suo galantomismo, che si può dire il galantomismo dei vecchi e buoni tempi.

La Camera consenta io invii un riverente e mesto saluto anche alla gentildonna che gli fu compagna amorosa ed alla soave fanciulla, la adorata figliuola, suo supremo conforto e che era il santo ideale del suo cuore di padre.

Sono sicuro di avere interpretato il sentimento della popolazione di Roma, porgendo un mesto, pietoso saluto alla memoria di quell'uomo che dedicò tutta la sua vita al bene pubblico. Io credo che la città di Roma sarà riconoscente al Parlamento, se vorrà manifestare il suo dolore, dolore, ripeto, che non è solamente romano, ma italiano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di parlare.

GIOVAGNOLI. In nome della parte democratica progressista della Camera... (*Oooh!*)

Sicuro, se hanno parlato uno di destra e uno di centro perchè non potrà parlare uno di sinistra?

GALLI ROBERTO. Sissignori, è un onore di più.

GIOVAGNOLI. Dirò allora che parlo a nome del partito cui mi onoro di appartenere i cui seguaci siedono su questi banchi di sinistra. Quindi e come cittadino romano e come rappresentante di uno dei colleghi di Roma, unisco il mio compianto e l'espressione del mio cordoglio a quello espresso dai colleghi Torlonia e Santini.

Francesco Vitelleschi fu una figura così maschia, risoluta, energica e vigorosa che appare in rilievo sopra il comune di tutte le figure che hanno preso parte in Roma dal 1870 in poi alla vita nazionale italiana. Lucido e pronto ingegno, corroborato da seria e larga coltura, Francesco Vitelleschi fu sopra tutto un saldo carattere, che rassomigliava in qualche cosa a quello dell'antenato suo ricordato dall'onorevole Santini, in quanto che era assolutamente fermo nel sostenere le proprie opinioni con una franchezza che osservò tanto quando in Roma esisteva ancora un Governo del quale egli non partecipava le idee, quanto dopo che questo Governo fu abbattuto, e quando egli fu chiamato ad entrare nel Senato, come bene ricordava il collega Santini, come primo rappresentante del patriziato romano in quell'alto consesso.

Egli pubblicò opere tra cui, sotto il nome di Pomponio Leto, quella sul Concilio ecumenico, che gli assegnarono un posto ragguardevole tra gli scrittori e pubblicisti del tempo nostro, e che attrassero, come disse benissimo l'onorevole Santini, le riviste straniere a desiderare la sua collaborazione, che fu operosa, stimata e reputata non solo in Italia ma fuori d'Italia.

Il suo spirito critico lo portava a considerare, ad osservare in tutte le proposte di legge il lato debole e criticabile, ed a porre in grande ed efficace rilievo tutto quello che vi era non dirò di biasimevole ma di raccomandabile e di aggiustabile nelle leggi che si presentavano. E questo spirito critico portò in tutte le amministrazioni in cui sedeva, specialmente nel Consiglio comunale di Roma.

Era eloquente e vigoroso e stringente oratore, e forse, se avesse ambito e fosse

stato meno modesto, come diceva l'onorevole Torlonia, avrebbe potuto degnamente assurgere ad un Ministero, e non sarebbe stato fra i peggiori che abbiano affitto l'Italia. (*Mormorio*).

A lui dunque, come ingegno, dottrina, patriottismo e come carattere, io credo che questa Assemblea, unendo il suo cordoglio a quello dell'altro ramo del Parlamento, possa mandare un saluto reverente, un ricordo affettuoso, e mi unisco alla proposta fatta dai colleghi Santini e Torlonia, perchè il Presidente a nome di questa Assemblea, che spero e invoco consenziente con noi, voglia inviare al Senato, al municipio di Roma, alla famiglia del senatore Vitelleschi le condoglianze dell'Assemblea nazionale italiana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. La morte del senatore Vitelleschi sarà appresa con immenso cordoglio da tutto il paese e specialmente da questa Roma di cui egli era lustro e vanto. Al dolore si aggiunge lo sconforto, pensando al vuoto che lascia nell'aula senatoria ove, nelle più importanti questioni di politica e di amministrazione, la sua parola autorevole era attesa ed ascoltata con deferente interesse. La sua eloquenza arguta, limpida, stringente rivelava sempre un convincente argomento profondo, un invito amore della verità e della giustizia, alla cui difesa consacrò la vita operosa.

Oggi uomini di tutti i partiti lo rimpiangono, ma quelli che ebbero con lui maggiore dimestichezza ed occasione di ammirarne dappresso il fiero ed elevato carattere, la vasta cultura, i modi semplici e signorili, serberanno perenne nell'animo il culto della sua memoria, esempio e sprone ad opere magnanime. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Sebbene il Senato del Regno non abbia ancora ufficialmente comunicato la dolorosa perdita del compianto senatore Vitelleschi, non posso non rendermi interprete di tutta la Camera, associandomi ai sentimenti di rammarico e cordoglio che furono espressi dagli onorevoli colleghi.

Il senatore Vitelleschi era uomo di alto carattere, di nobili sentimenti, e lascia nelle sue opere e nei suoi discorsi in Senato un monumento imperituro. (*Vive approvazioni*).

DE NAVA, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, sottosegretario di Stato per l'interno. A nome del Governo mi associo

alle parole di compianto che sono state pronunziate in quest'aula per la grave perdita che il Senato del Regno e la città di Roma hanno fatto con la morte del senatore Vitelleschi, il quale, specialmente mirabile nei discorsi pronunziati nel Senato del Regno, ha manifestato sempre le alte virtù del suo ingegno e del suo carattere. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta dell'onorevole Leopoldo Torlonia, al quale si sono associati gli altri oratori, che siano espresse le condoglianze della Camera al Senato del Regno, alla città di Roma ed alla famiglia dell'illustre estinto.

(È approvata all'unanimità).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

ALESSIO, sottosegretario di Stato per le finanze. Onorevole Presidente, bramerei rispondere ad una interrogazione dell'onorevole Badaloni, la quale, sebbene figuri tra le ultime iscritte nell'ordine del giorno, ha carattere d'urgenza.

PRESIDENTE. Se la Camera non ha nulla in contrario (*Pausa*) l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere alla interrogazione che l'onorevole Badaloni rivolge al ministro delle finanze « per sapere se sia a sua notizia il fatto che nel distretto di Massa Superiore, in provincia di Rovigo, si sia, da una cospicua parte della proprietà fondiaria, negata qualsiasi riduzione della corrisposta di fitto agli affittuari, che avevano perduto in gran parte od in totalità i raccolti, in seguito alle alluvioni ed ai nubifragi del giugno 1905, mentre si era giovata dei benefici della legge 13 luglio 1905, godendo dell'abbuono parziale o totale della imposta erariale; e chiede quali sieno gli intendimenti del Governo ».

ALESSIO, sottosegretario di Stato per le finanze. Due sono i punti ai quali si riferisce la interrogazione dell'onorevole Badaloni. Egli domanda prima di tutto se sia a notizia del ministro delle finanze il fatto che nel distretto di Massa Superiore, in provincia di Rovigo, si sia, da una cospicua parte della proprietà fondiaria, negata qualsiasi riduzione della corrisposta di fitto agli affittuari, che avevano perduto in grande parte od in totalità i raccolti, in seguito alle alluvioni ed ai nubifragi del

giugno 1905, mentre si era giovata dei benefici della legge 13 luglio 1905, godendo dell'abbuono parziale o totale dell'imposta erariale; e in secondo luogo, quali sieno gli intendimenti del Governo.

Al primo punto della interrogazione posso rispondere che al Governo risulta che nel distretto di Massa Superiore, in provincia di Rovigo, furono presentate 383 domande di abbuono in seguito ai danni derivati ai raccolti dalle alluvioni e dai nubifragi del giugno 1905 e che furono accordati sgravi per lire 16,000.

Non è però a notizia del Governo che una cospicua parte dei proprietari fondiari si sia rifiutata di concedere qualsiasi riduzione della corrisposta di fitto ai fittavoli danneggiati. Certamente, se la informazione che oggi viene a dare l'onorevole Badaloni fosse esatta, non potrebbe dirsi che il contegno dei proprietari avesse corrisposto alla equità.

In riguardo poi agli intendimenti del Governo, io debbo dichiarare all'onorevole Badaloni che, per la legislazione esistente nel compartimento lombardo-veneto, il Governo non può prendere alcun provvedimento che corrisponda al concetto da lui indicato, mentre, al contrario, le legislazioni dei dipartimenti siciliano e napoletano recano disposizioni che in qualche modo vincolano agli abbuoni a favore degli affittuari l'azione dello Stato nella relativa concessione.

Ed anche la legge del giugno 1905, citata dall'onorevole Badaloni nella sua interrogazione non reca alcuna disposizione per cui il Governo possa venire in aiuto dei lavoratori della terra o degli affittuari, nel caso in cui i proprietari, avendo conseguito l'abbuono dell'imposta, non volessero accordarlo ai lavoratori e agli affittuari così crudamente danneggiati dai nubifragi e dalle alluvioni. Ora, per quanto io riconosca la questione sollevata dall'onorevole interrogante essere della massima importanza, ripeto che nelle condizioni attuali il Governo non potrebbe che deplorare vivamente la condotta di quei proprietari i quali, avendo incassato gli affitti e ricevuti gli abbuoni non ne facessero partecipi gli affittuari lucrando così indebitamente sur un vantaggio, che la legge ha inteso di assicurare a chi fu danneggiato.

Quando ciò gli risultasse, il Governo non si rifiuterebbe di iniziare una opportuna azione amministrativa, perchè il concetto e lo spirito della legge del 1905 fosse applicato nelle sue ultime conseguenze.

Che se questa non valesse, esso non avrà difficoltà in occasione della discussione della legge, che è già dinanzi al Parlamento per ulteriori presidi agli inondati, di introdurvi una disposizione la quale consenta agli aventi diritto di far valere le loro ragioni di rimborso e di indennizzo di fronte ai proprietari innanzi alle competenti autorità.

PRESIDENTE. L'onorevole Badaloni ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta che l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha dato alla sua interrogazione.

BADALONI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della cortese sollecitudine con cui si è compiaciuto di rispondere alla mia interrogazione; e, più ancora, delle dichiarazioni, di cui con soddisfazione prendo atto, che egli ha fatto alla Camera in nome del Governo.

Quando si discusse la legge per venire in soccorso ai paesi desolati dalle alluvioni e dai nubifragi del giugno 1905, io ebbi a presentare, insieme al collega onorevole Pozzato, un emendamento, che forse avemmo il torto di convertire in una semplice raccomandazione al Governo, per il quale si chiedeva la esclusione dai benefici della legge dei proprietari che, avendo riscosso l'affitto dell'anno agricolo in corso, si fossero rifiutati di volgere a favore dei conduttori delle terre l'ammontare dell'imposta erariale, da cui venivano esonerati. Sarebbe iniquo, dicevamo allora, che si avessero a riversare nelle casse dei proprietari, che non hanno patito danno, che hanno percepito intero il prezzo del fitto, le quote della imposta erariale che venissero abbonate, convertendo, per insufficiente cautela della legge, in possibile occasione di un lucro indebito la pubblica calamità; mentre nessun sollievo, nessun ristoro veniva dato ai conduttori della terra, ai veri danneggiati, ai colpiti dal disastro, ai soli, ai quali la legge intendeva di provvedere.

Il nostro emendamento apparve allora più un atto di suspicione contro la proprietà, che non un atto di cautela necessaria a presidio della legge.

Eppure in molta parte d'Italia, come l'onorevole sottosegretario di Stato ha ricordato, quel concetto vigeva già nella legge.

Infatti, nelle provincie napoletane e nelle provincie siciliane, la « moderazione o bonifica delle imposte in seguito a disastri » è disciplinata dai regi decreti 10 giugno 1817 e 8 agosto 1833, i quali stabiliscono che

« non può domandarsi rilascio nè moderazione d'imposta dai proprietari, che hanno dato in affitto i fondi danneggiati, *se essi non sono stati obbligati ad accordare ai loro fittuari un escomputo eguale alla metà del fitto annuale* ».

Oggi, onorevoli colleghi, a dare giustificazione postuma del nostro emendamento, sono venuti i fatti: lasciate che essi parlino. Poichè io non intendo che portar qui la voce e le lagnanze e la protesta di un grande numero di conduttori della terra del distretto di Massa Superiore, e specialmente del territorio di Castelnuovo Bariano, i quali, nel documento — da essi firmato — che ho l'onore di leggervi, denunciano:

« Malgrado l'immane disastro che colpì il nostro territorio distruggendo la produzione agricola, ai conduttori dei fondi nessun sollievo venne recato nè dallo Stato nè dai proprietari.

« Qui, nei contratti di affitto è consuetudine — ed i proprietari ad ogni modo la impongono — porre la condizione che il canone debba pagarsi non ostante qualunque evento previsto, impreveduto ed anche imprevedibile; di modo che i locatori nessun abbono fecero ai loro conduttori sulle mercedi di fitto del 1905, non ostante la perdita quasi totale del raccolto.

« Ma v'ha ancora di più, e cosa tale che reca disgusto per la sua grande iniquità; molti locatori, non ostante che abbiano percepito tutto il canone, godettero dell'abbono dell'imposta erariale; ma, qui da noi, nessuno dei locatori, fatta qualche rara eccezione, si prestò a condonare all'affittuario almeno la parte di fitto corrispondente all'imposta erariale abbonata. Eppure i proprietari che hanno locato i propri tenimenti, come fanno generalmente i nostri latifondisti, assenteisti, *non hanno subito alcun danno*; hanno intascato il loro fitto inesorabilmente, non ostante che la fame battesse e batta alle porte dei conduttori dei loro fondi. E questi signori pretendono di tenersi in saccoccia anche l'ammontare della tassa erariale ».

Onorevoli colleghi, voi intendete che la gravezza dei fatti è tale che mi dispensa e mi impone di astenermi da ogni commento.

Perciò io mi limito semplicemente ad augurare che la parola del Governo suoni monito a quei signori, e quando il monito non fosse efficace, che alla parola di oggi, non solo in nome dell'equità sociale, ma anche in nome della giustizia scritta, segua la provvidenza della legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Campi Numa al ministro di grazia e giustizia « circa il funzionamento dell'ufficio di pretura di Bagno di Romagna il quale è oggetto di severe critiche e di continui lamenti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CHIMIENZI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sta in fatto che sono giunti intorno all'andamento della giustizia nella pretura di Bagno di Romagna molti ricorsi al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero ha già chiesto al procuratore generale di Firenze notizie precise sul fondamento di questi ricorsi. Appena perverrà la risposta, assicuro l'onorevole interrogante che il Ministero prenderà quei provvedimenti che le circostanze richiedano.

PRESIDENTE. L'onorevole Campi Numa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta del sottosegretario di Stato.

CAMPI NUMA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della cortese assicurazione fornitami; ne prendo atto e spero che ad essa presto seguiranno i provvedimenti.

Sta il fatto che da un anno vi sono seri lamenti su quanto succede nella pretura di Bagno di Romagna.

Alcuni credono che lo stato di cose che si lamenta dipenda dalla debolezza del pretore, altri invece dall'inframmettenza di altri che sarebbe arbitro di tutti gli atti della pretura e frequentemente anche delle sentenze. A me non spetta di accertare le responsabilità; tocca al Ministero di indagarle. Mi preme solo di osservare come si siano fatte delle proteste e come giungano continuamente dei reclami a me, quasi che stasse a me il provvedere. E mi preme di rilevare che è stato inviato un reclamo firmato in cui si denunciavano fatti concreti, come alterazioni di verbali, abusi di autorità, ecc., insomma fatti specifici, dei quali il firmatario chiedeva di essere invitato a fornir le prove e gli schiarimenti necessari affinché fossero presi i provvedimenti, ed a questo reclamo è stato risposto incaricando il locale maresciallo dei carabinieri di fare un'inchiesta; con quanta serietà e vantaggio della giustizia lascio all'onorevole sottosegretario di Stato di immaginare.

È per questo che le assicurazioni che egli mi dà, di attendere notizie in proposito,

non mi rassicurano completamente in quanto che, se coloro che forniranno queste notizie saranno quelli stessi che dettero l'incarico dell'inchiesta al maresciallo dei carabinieri, non vorrei che essi si limitassero a ripetere il risultato di quest'inchiesta che è assolutamente insufficiente.

Domando quindi che si faccia un'inchiesta sul serio, che s'interrogino le persone più influenti del paese e si provveda e si metta un argine al dilagare di una situazione di cose che è proprio anormale; e confido, dopo le assicurazioni dell'onorevole sottosegretario, che ciò sarà fatto.

PRESIDENTE. Viene ora l'altra interrogazione dell'onorevole Campi Numa al ministro della guerra; « per conoscere le cause che ostacolano da lungo tempo l'istituzione del tiro a segno nei mandamenti di Rocca San Casciano e di Modigliana ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MARAZZI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. L'onorevole Campi Numa desidera conoscere le cause che ostacolano da lungo tempo l'istituzione del tiro a segno nei mandamenti di Rocca San Casciano e di Modigliana.

Con questa interrogazione l'onorevole Campi Numa viene a farsi interprete, non soltanto dei desideri e dei bisogni di questi mandamenti, ma dei desideri e dei bisogni di altri mandamenti, i quali desideri e bisogni si accentueranno specialmente quando verranno in discussione i disegni di legge che mirano all'abbreviazione della ferma e che daranno dei vantaggi a quelli che frequentano il tiro a segno. Ed è appunto per poter rispondere a questi bisogni, che si è studiato il modo di potere, in tempo relativamente breve, e con spesa modica, mettere un gran numero di poligoni di tiro a segno nella condizione di poter funzionare con serietà e senza pericolo per il vicinato.

Questi studi hanno avuto per conseguenza di ritardare un poco i progetti di lavori già iniziati con altri sistemi, con altri criteri.

Fra questi mezzi, di rendere pratica e sollecita l'istituzione del tiro a segno, vi è quello dell'adozione del proiettile frangibile, il quale, avendo per effetto di polverizzarsi quando tocca un ostacolo, impedisce i rimbalzi e quindi rende molto più facile la sicurezza del poligono con poca spesa. Questi studi, già molto avanzati, danno fondata speranza di avere presto un pratico risultato.

Indipendentemente per altro da questi fatti, posso assicurare l'onorevole Campi Numa, restringendo solamente la questione alla sua interrogazione, cioè ai mandamenti di Rocca San Casciano e di Modigliana, che i primitivi progetti erano stati già compilati dalla direzione del Genio di Bologna, che l'ufficio del tiro a segno aveva dato nuove direttive, in seguito alle quali la direzione del Genio aveva sospeso studi e lavori, e che recentemente si sono fatte istanze e premure, affinché la direzione riprenda lo studio del progetto e lo conduca a termine nel più breve tempo possibile. Con ciò i voti dell'onorevole Campi Numa saranno al più presto esauditi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi Numa per dichiarare se sia soddisfatto.

CAMPI NUMA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra delle assicurazioni fornitemi e confido che presto diventeranno realtà. Però non posso esimersi dal dichiarare che sarebbe desiderabile che questi provvedimenti avessero luogo normalmente quando si tratta di società già costituite e che non ci fosse bisogno di tante istanze, soprattutto da parte dei deputati, perchè si ottemperasse alle giuste domande degli interessati.

A Rocca S. Casciano la Società, è costituita da cinque anni, e dal 1901 non è che una sequela di corrispondenze, di osservazioni, di schiarimenti, e di sopralluoghi senza concludere mai nulla.

A Modigliana sono quattro anni che la Società è costituita, e non si arriva mai a raggiungere lo scopo, che la Società si propone. Quando si sono superate alcune difficoltà e si crede di essere giunti in porto, ne sorgono delle nuove, e bisogna ricominciare da capo. Onorevole sottosegretario di Stato, questo non è un sistema isolato, ma un sistema burocratico molto diffuso, tanto che pochi giorni fa un nostro collega lamentava che in altri luoghi fosse successo lo stesso.

A Coriano di Romagna è da anni che si chiede inutilmente la stessa cosa. A Maradi ne occorsero tre; a Cascina, sei. Ora, se realmente per parte del Governo vogliono sviluppare le Società del Tiro, deve cessare questa specie di ostruzionismo burocratico. Attendo adunque che le assicurazioni datemi dall'onorevole sottosegretario di Stato abbiano effettiva attuazione.

MARAZZI, sottosegretario di Stato per la guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAZZI, sottosegretario di Stato per la guerra. Debbo dare un altro schiarimento all'onorevole Campi Numa.

Due sono le questioni; prima la costituzione delle Società, ma quando si è costituita la Società non si è fatto ancora niente, se non ci sono i denari.

Noi abbiamo in bilancio un capitolo di 600 mila lire per il tiro a segno e lo abbiamo ereditato dal Ministero dell'interno per disimpegnare tutto il servizio del tiro a segno. È evidente che, mano mano che crescono le esigenze ed il numero dei poligoni da costruire, anche se si dilaziona il tempo di queste costruzioni, bisogna anche pagarle. Ora se l'onorevole Numa Pompilio... (*Vivissima ilaria!*)... voleva dire, se l'onorevole Campi Numa desidera che il poligono da lui raccomandato si faccia con sollecitudine, rimetta la questione alla discussione del bilancio della guerra e domandi allora che sia aumentato il fondo per il tiro a segno; e, se la Camera accorderà dei fondi in misura più larga, il voto suo, il voto di tanti altri ed anche il voto mio saranno esauditi. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Così è esaurita questa interrogazione; segue la interrogazione dell'onorevole Rampoldi ai ministri dell'interno e dell'agricoltura « per sapere come abbiano provveduto a dare esecuzione all'ordine del giorno proposto dal professore Di Vestea e votato all'unanimità dal Consiglio superiore di sanità il primo giugno 1903; ordine del giorno che tendeva a stabilire le norme per una razionale profilassi contro la diffusione della tubercolosi bovina ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

OTTAVI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Rampoldi anche a nome del collega dell'interno.

I due Ministeri dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio si sono occupati diligentemente della grave questione della profilassi della tubercolosi bovina. Il Ministero dell'interno si è proposto anzitutto di applicare con ogni scrupolo le disposizioni generali circa la profilassi delle malattie del bestiame, e ciò con l'istituire il più gran numero possibile di condotte zoiatriche comunali e consorziali e col fare applicare rigorosamente la legge del 25 giugno 1892 e l'ordinanza di polizia sanitaria del 3 marzo 1904; nel tema speciale poi

della tubercolosi bovina lo stesso Ministero ha fatto eseguire ricerche e studi nei suoi laboratori, ricerche e studi resi necessari in seguito alla memorabile discussione avvenuta al congresso di Londra dopo le comunicazioni del dottor Koch; infine il detto Ministero ha sussidiato gli esperimenti che col nuovo metodo Behring si sono fatti tanto a Mortara (i quali, come l'onorevole Rampoldi rammenta, non ebbero esito definitivo) quanto quelli che si intraprenderanno ora a Milano sopra vasta scala. Ha voluto che le prove stesse si facciano con ogni cura ed ha nominato una Commissione governativa che dovrà riferirne. Questo ha fatto l'amministrazione dell'interno.

Il Ministero dell'agricoltura, colle forze più modeste del suo bilancio, ha alla sua volta contribuito ad aiutare questi esperimenti. Nell'esercizio di quest'anno furono già erogate 200 lire per le prove fatte a Roma, 800 per quelle di Mortara e furono assegnate 4 mila lire per il grande esperimento che si vuol fare a Milano.

Ma l'onorevole Rampoldi ha fatta nella sua interrogazione una domanda categorica; ha chiesto cioè se siano state eseguite le deliberazioni e soddisfatti i desideri espressi nell'ordine del giorno del professore Di Veste, ordine del giorno accettato all'unanimità dal Consiglio superiore di sanità.

Ora io debbo confessare all'onorevole Rampoldi, che i desideri ed i voti espressi in quell'ordine del giorno furono soddisfatti solamente in piccola parte. E, se l'onorevole collega me ne chiede le ragioni, non posso rispondergli altro, se non che, queste ragioni vanno ricercate, a mio avviso, nel riparto non chiaro e nella distinzione non precisa delle attribuzioni, per questi servizi, tra i due Ministeri dell'interno e dell'agricoltura.

Dovremo, fra poco, l'onorevole collega Alessio ed io, lamentare la promiscuità d'attribuzioni fra parecchi Ministeri anche a proposito dell'interrogazione dell'onorevole Buccelli che segue immediatamente a questa nell'ordine del giorno.

Nel caso della presente interrogazione, il Ministero dell'interno dice: io non posso occuparmi, in modo speciale, di eseguire i voti espressi nell'ordine del giorno Di Veste, perchè le esposizioni zootehniche, gli incoraggiamenti da darsi a esse e le cattedre ambulanti dipendono dal Ministero di agricoltura. E questo, a sua volta, risponde che, da quando col decreto 5 maggio 1901,

gli furono tolte tutte le attribuzioni relative alla sorveglianza di polizia veterinaria, gli mancarono i mezzi e l'autorità per curare la profilassi delle malattie che colpiscono il bestiame.

Nel caso della tubercolosi, l'onorevole Rampoldi, il quale è maestro in discipline mediche, converrà con me che, se ci mettessimo a discutere se l'applicazione della tubercolina o del metodo Behring appartenga all'uno o all'altro dei due Ministeri, faremmo una questione forse elegante, ma certo anche una questione oziosa.

Il metodo Behring, egli lo sa, non ha a che fare con la sieroterapia; e, specialmente dopo le ultime esperienze, fatte su vasta scala in Francia, a Melun, si è visto che è solamente un metodo che è efficace contro la tubercolosi *sperimentale*. Non è ancora certo che abbia efficacia contro la tubercolosi *spontanea*. Se dunque tale sistema d'immunizzazione si volesse applicare al bestiame sano, esso rientrerebbe nelle competenze del Ministero di agricoltura; ma d'altra parte, tanto le immunizzazioni con la tubercolina, quanto quelle col vaccino del Behring, sono competenza dell'esercizio della veterinaria, e quindi dovrebbero essere di competenza del Ministero dell'interno.

Orbene, di tutto ciò il collega De Nava ed io ci siamo fatti carico; e siamo venuti d'accordo nel ritenere che sia necessario che le due amministrazioni si intendano per un programma comune d'azione.

I due Ministeri continueranno frattanto a sussidiare gli esperimenti, tanto della tubercolina, la cui importanza viene un po' diminuendo, dopo le esperienze Behring, quanto del sistema Behring. Nella prossima adunanza poi del Consiglio superiore della sanità pubblica, sarà trattata di nuovo ed a fondo la questione della tubercolosi bovina e di quella umana. Ed io spero che l'onorevole interrogante vorrà credere che noi, con tutta l'energia di cui saremo capaci, provvederemo all'importante argomento su cui egli ha richiamato la nostra attenzione. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Rampoldi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto di questa risposta.

RAMPOLDI. Ringrazio vivamente l'onorevole sottosegretario dell'esauriente risposta che mi ha data.

La mia interrogazione si riferiva, come giustamente egli ha osservato, a un fatto specifico, e cioè a dire ai voti espressi nel-

l'ordine del giorno del professore Di Veste; ordine del giorno che, presentato al Consiglio superiore della sanità, tre anni or sono, vi aveva ottenuto unanime assenso da quell'alto Consesso, e pari approvazione aveva poi conseguito dal direttore generale della sanità pubblica.

Anche a me risultava, che i voti ed i desideri espressi in quell'ordine del giorno, che tengo sotto gli occhi e che leggerei integralmente alla Camera, se non temessi di dilungarmi troppo, non avevano avuto una congrua applicazione.

Ora l'onorevole sottosegretario non si è limitato a dare risposta a questa mia interrogazione; egli ha detto ancora quali siano stati i provvedimenti d'ordine generale presi dai due Ministeri dell'interno e dell'agricoltura, per prevenire la diffusione della tubercolosi bovina nelle regioni immuni ed anche per reprimerne le funeste conseguenze là dove la malattia è accertata. E anche di ciò lo ringrazio; ma debbo deplorare una cosa, del resto già deplorata con maggiore autorità dall'onorevole sottosegretario di Stato; ed è l'assenza di intesa, male che non dovrebbe verificarsi mai, specialmente in materia così grave ed importante come è questa, fra i due dicasteri dell'interno e dell'agricoltura.

Prendo atto delle promesse, che il Ministero di agricoltura farà quanto sarà possibile per venire in aiuto dei nuovi esperimenti che si vanno compiendo per la immunizzazione della tubercolosi bovina; anzi ne traggio occasione per mandare un plauso alla Società degli agricoltori lomellini, la quale ha inteso tanto bene l'alto significato della sua missione non solo in ordine alla conservazione del bestiame contro la tubercolosi, ma eziandio per la tutela della salute umana; Società che ha fatto non lievi sacrifici per iniziare ricerche, alle quali, come ricordava l'onorevole sottosegretario di Stato, in Francia non rimase estraneo lo stesso Governo. E confido che pure il nostro Governo farà tutto quanto potrà per sussidiare codesti esperimenti, istituendo anche dei premi per tutte quelle Società di agricoltori che si rendessero conscie di tale necessità.

Ma tutto ciò, è bene ripeterlo, non potrà avere risultato veramente efficace, fino a quando i due Ministeri dell'interno e dell'agricoltura non prenderanno comuni accordi per dirigere l'azione con unità di intenti, e seguendo i consigli e l'indirizzo che ci sono suggeriti e additati da chi segue con amo-

rosa cura i progressi che la terapia va compiendo in questo campo della scienza zootica.

PRESIDENTE. Essendo passati i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, proseguiremo nell'ordine del giorno.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Galli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GALLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Gaetano Scaglione pel delitto previsto dall'articolo 105 della legge elettorale politica.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Pavia per la soppressione delle zone militari di Pizzighettone. (*Vedi tornata 5 dicembre 1905*).

L'onorevole Pavia ha facoltà di parlare.

PAVIA. Onorevoli colleghi! Quando il 21 novembre 1899 si discusse avanti la Camera il disegno di legge modificante lo stato delle servitù militari stabilite nel 1859, io feci specifica domanda al ministro della guerra di provvedere anche alla liberazione della schiavitù in cui senza alcuna ragione di opportunità, si trovava ancora soggetta la così detta piazza forte di Pizzighettone, obbligando a vivere in vera anemia una terra posta tra due centri opulenti di attività agricola e industriale come Lodi e Cremona.

Il ministro d'allora, il generale Mirri, mi rispose categoricamente « che anche per Pizzighettone si concederanno le massime facilitazioni poichè è nell'interesse del Governo che la massima parte del terreno sia restituita alla coltura e che sia quindi facilitata la coltivazione dei terreni soggetti ora a servitù militari ».

Ebbene, queste promesse facilitazioni non si sono ancora avverate, questi terreni da restituirsi alla coltura sono ancora soggetti a servitù, salvo qualche opera fortificatoria radiata dall'elenco con decreto 10 maggio 1903.

Ora io, prima di disturbare la Camera colla presentazione di un'apposita proposta di legge, mi adoperai presso le competenti superiori autorità militari, e con me si adoperò altro competentissimo deputato della mia provincia, ma non fu possibile ottenere risposta favorevole, e mi decisi solo a questa misura energica quando vidi giunto al potere chi indubbiamente non può avere l'opinione dei suoi predecessori essendomi stato compagno di propaganda per l'abolizione della servitù della disusata piazza forte di Pizzighettone.

(Entra nell'aula l'onorevole ministro della guerra).

Domando al ministro, che vedo ora arrivare in quest'Aula, e che pare dal posto che prende al banco ministeriale mi debba rispondere, sopprimendo, quasi direi, la figura di chi mi è stato compagno di lotta in questa campagna, domando a lui perchè questa soppressione non è ancora avvenuta.

Quali siano queste occulte ragioni non è dato sapere, ma certo rappresentano una opinione di autorità militari contraria a quella manifestata in piena Camera da un competente, il generale Mirri.

Rispettoso della necessità della difesa nazionale, ho sempre capito la inesorabile menomazione della proprietà privata, della libertà individuale, di fronte al supremo dovere della conservazione nazionale, ma nè io, nè altri più di me competenti capirono dove più consista questo supremo dovere per le poche opere militari esistenti là sulla riva dell'Adda, abbandonate perfino come deposito.

Io non sono uno stratega, ma intesi tante discussioni qua dentro da esser sufficientemente illuminato sulla inutilità delle servitù militari a 1000 metri quando l'aumento di gittata e di precisione del tiro delle nostre armi richiederebbe una distanza di zona libera di almeno 4000 metri e sull'aver appreso che la difesa all'invasione nemica va curata sulle creste dei monti dei nostri valichi alpini, e sulla distesa dei monti bacianti le rive dei nostri mari, e nella grande valle del Po, intersecata da quelle rapide comunicazioni ferroviarie che ponno, in un giorno di sventura, facilitare l'accesso all'interno del nemico vittorioso.

Quindi, come praticità, non vi è ragione di giustizia di mantenere piazza forte Pizzighettone, obbligando ampie zone di terra ad esser sottratte a fecondo lavoro.

Ho udito un giorno al palazzo di via XX Settembre parlar di rispetto alla storia. Io

ammiro questo culto delle tradizioni specialmente in chi indossa la divisa, ma non arrivo a comprendere come il coprirla delle fosse, l'abbattere qualche casamatta, il devolvere ad altri scopi caserme e magazzini, il restituire i larghi circuiti di terra alle braccia dei lavoratori, al solco dell'aratro, possa cancellare le pagine di antica vita guerresca segnata nel gran libro della storia! Anche abbattuta la cinta murata tutti sapranno che l'antico casale di Pizzighettone fu trasformato in forte castello dai cremonesi per fronteggiar Milano nei giorni delle lotte avventurose delle armi dei comuni lombardi; anche smantellati i pochi fortificazioni resterà la memoria dell'entrata vittoriosa di Filippo Maria Visconti e quella straziante di un coronato di Francia, che dopo aver sul campo di Pavia consegnato la spada ingemmata, pronunciando la storica frase « Tutto è perduto fuor dell'onore » passò nella torre merlata di quella borgata 79 giorni di sua prigionia.

Se quindi nè per ragioni di utilità, nè di conservazione è lecito persistere nel divieto di soppressione di servitù militare, perchè in questi tempi di vera rinascenza di febbrile lavoro, si potrà condannare alla inerzia una intiera plaga popolata da forti, nobili volenterose attività?

Intorno a Pizzighettone ferve la vita dei campi e delle officine e più stridente appare la sua miseria derivante da questa servitù di fronte all'opulenza dell'agricoltura e dell'industria dei paesi vicini. I larghi fossati che lo circondano rendono l'aria poco salubre, e l'obbligo di mantenere i fabbricati bassi impedisce sorgano opifici dove il cumignolo s'innalza vessillo della fattività lavoratrice.

Ora mentre si parla e giustamente di distribuzione riparatrice per tante terre meridionali, non vi sembri, colleghi, inutile parola quella che sollevai fra voi per una povera Cenerentola dell'Italia settentrionale, che si trova nelle uguali condizioni di terra abbandonata meridionale e per quanto rispettoso della autorità della spada, anche se fosse contrario alla mia domanda il parere di chi mi deve rispondere, accordatemi il vostro concorso per ottenere che sia soppressa una servitù militare, inutile alla difesa della patria nostra, dannosa allo svolgersi della ricchezza nazionale. *(Bravo! — Vivissime approvazioni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

MAINONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. L'onorevole Pavia, con la sua proposta, non mira solo a sopprimere le zone di servitù, ma anche alla radiazione dell'opera di fortificazione: perchè finchè l'opera di fortificazione non è radiata la legge del 1900 ammette che vi siano servitù militari.

La questione, dunque, sta nel vedere se possa farsi a meno della fortezza. Ora se si esaminano tutti i verbali delle nostre Commissioni di difesa e si consultano i pareri dei corpi tecnici, si vede che le opere di Pizzighettone debbono mantenersi, sia per avere una facilità di sbocco, sia per proteggere una ritirata. Da qui la necessità di proteggere i due ponti sull'Adda; quello della ferrovia e l'altro ordinario.

Le opere di Pizzighettone, sono invecchiate, ne convengo, ma si è stabilito di rinnovarle non appena ci saranno i mezzi. (*Oh! oh! oh!*) Cosicchè mi sembra perfettamente inutile di togliere ora le servitù per doverle poi mettere nuovamente, lasciando frattanto sorgere costruzioni che poi forse dovrebbero demolirsi.

D'altronde faccio osservare che le attuali servitù sono state notevolmente ridotte dopo radiate le tre opere; Lunetta di Belvedere e forti S. Pietro e Roggione, liberando così una superficie di circa 600 ettari.

Le zone di servitù che ora esistono attorno a Pizzighettone sono della massima estensione consentita dalla legge: mille metri.

PAVIA. E le par niente?

MAINONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. Coi cannoni d'oggi è niente; se si dovesse tener conto della portata dei cannoni odierni, si dovrebbero estendere le servitù sino a 6 o 7 chilometri. Invece osserviamo ancora le servitù del 1848.

Mi pare che siamo abbastanza moderati. La città di Pizzighettone... è una città, non è vero?

PAVIA. Sì. (*Si ride*).

MAINONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. Ha 4000 abitanti! Dunque la città di Pizzighettone avrebbe già guadagnato 600 ettari.

Nello stabilire le nuove zone vi fu compreso qualche piccolo tratto di terreno che prima non lo era: e forse chi ora grida sono appunto quelli che prima non erano compresi in questa zona: ma la città ed i dintorni hanno avuto un grande vantaggio relativamente al passato.

Debbo pure notare che per raggiungere

lo scopo desiderato dall'onorevole Pavia, non occorre una legge speciale: perchè, quando Pizzighettone dovesse cessare dall'essere piazza forte, basterebbe — come ne dà facoltà la vigente legge sulle servitù militari — un semplice decreto reale per radiarne le fortificazioni ed allora non si parlerebbe più di servitù.

Dunque non è che io mi opponga a che si prenda in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Pavia; se lo si vuole, discutiamola pure. Ma debbo fin d'ora avvertire che i corpi competenti, Commissione suprema di difesa, stato maggiore ed ispettorati di artiglieria e genio, sono tutti concordi nel parere che le opere di Pizzighettone si conservino ed appena si abbiano i mezzi si sostituiscano e si migliorino, essendo affermata l'importanza di Pizzighettone come doppia testa di ponte sull'Adda.

Senza entrare d'altronde in discussioni strategiche, perchè l'onorevole Pavia, che è ufficiale e che ha studiato l'arte militare, queste cose le sa benissimo, posso affermare che è riconosciuta da tutti l'importanza di quelle fortificazioni.

Per conseguenza, non si tratta già, secondo la proposta dell'onorevole Pavia, di sopprimere le zone di servitù militare, ma si tratta di radiare una piazzaforte, la quale è considerata dai corpi competenti ancora buona ed utile nelle condizioni in cui attualmente si trova, non potendo avere di meglio; mentre poi questo meglio si propongono di conseguirlo, man mano che si avranno i mezzi per poterlo fare.

E non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro della guerra, fatte le opportune riserve, non si oppone a prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Pavia.

Chi è d'avviso di prendere in considerazione questa proposta di legge è pregato di alzarsi.

(*La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Pavia*).

Per l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora verrebbe lo svolgimento della mozione presentata dall'onorevole Rossi Teofilo e da moltissimi altri deputati. Ma l'onorevole ministro guardasigilli mi ha fatto sapere che non può intervenire alla seduta. Io quindi, trattan-

dosi, d'altronde, di un argomento che è nell'animo di tutti, pregherei l'onorevole Rossi Teofilo di rimandare lo svolgimento di questa mozione ad una delle prime sedute della Camera dopo le vacanze pasquali. Consente l'onorevole Rossi Teofilo?

ROSSI TEOFILO. Consento.

Discussione del disegno di legge: Stipendi e carriera del personale delle scuole medie governative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per gli stipendi e la carriera del personale delle scuole medie governative. Questo disegno di legge, come anche quello per lo stato giuridico che segue nell'ordine del giorno, è stato prima discusso dalla Camera; dopo è stato modificato dal Senato, ed ora viene in discussione nuovamente dinanzi alla Camera.

Si dia lettura del disegno di legge.

MORANDQ, segretario, legge: (V. Stampato n. 250-B).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

FRADELETTO. Onorevoli colleghi, voi non penserete certo che nelle attuali condizioni della Camera, nella urgenza estrema del tempo, io mi proponga di tenere un discorso. Mi restringerò a fare una brevissima dichiarazione e ad invocare dalla cortesia dell'onorevole ministro uno schiarimento.

Anzitutto, associandomi al voto unanime espresso dalla nostra Commissione, io mi auguro che la Camera approvi integralmente, senza proposte di modificazioni, questo disegno di legge, che ritorna a noi migliorato in misura considerevole, dopo una sapiente discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento.

Il Senato non accolse il principio di retroattività che io propugnai in quest'Aula e che avrebbe rappresentato, a mio avviso, la soluzione più semplice, più logica e più organica; ma in sostanza si è informato allo spirito di equità che animava la mia proposta, adoperandosi efficacemente a migliorare la condizione degli insegnanti anziani; e di ciò la Camera non può non essere lieta.

Non mi soffermo su altri parziali miglioramenti, perchè ne tocca nella sua relazione, con parola rapida ma lucida, l'onorevole Danieli. Piuttosto mi fò lecito di

raccomandare alla benevolenza del ministro le sorti degli insegnanti del ginnasio inferiore, che non mi sembrano convenientemente trattati, massime per ciò che la distinzione fra ginnasio superiore e ginnasio inferiore non apparisce in alcun modo giustificata.

Il Senato ha creduto di dover staccare dal disegno di legge, come era uscito dal voto della Camera, l'istituto dell'ispettorato. L'opportunità del distacco, sarebbe discutibile; ma non è questo, ripeto, il momento di discutere, tanto più che l'articolo 44, come lo formulò il Senato, fa al Governo l'obbligo espresso di presentare, entro tre mesi dalla pubblicazione di questa legge, un disegno definitivo per la costituzione dell'Ispettorato.

Io sono certo che l'onorevole Boselli appronterà tale disegno con la solerzia di cui ha dato prova in questi giorni, perchè la nostra scuola media ha assoluto bisogno di un vigilante controllo nei riguardi disciplinari, didattici, amministrativi. E sono pur certo che, accogliendo il voto savamente manifestato dalla nostra Commissione, egli vorrà ispirarsi a larghi criteri di autonomia regionale, perchè un nuovo organismo accentratore non farebbe che accrescere la lentezza, la tardità inceppante dell'amministrazione scolastica.

E vengo al desiderato schiarimento.

Noi, onorevoli colleghi, abbiamo abolito la ritenuta straordinaria per gli impiegati. Io tengo dunque per certo che l'aumento che concediamo ai nostri insegnanti non debba subire la falce del 25 per cento; ma siccome la presente legge avrà effetto a datare dal 1° gennaio 1906, così, senza una esplicita dichiarazione del ministro, gli insegnanti potrebbero correre il pericolo di vedersi applicata la ritenuta per i primi mesi.

LANDUCCI. Non c'è bisogno di promesse: c'è il codice civile.

FRADELETTO. Conosco abbastanza il fisco italiano...

Confido pertanto che il ministro vorrà, con una precisa parola, dileguare ogni dubbio e proteggere il conquistato aumento contro le voglie occhiate del fisco.

Ho finito. Concedetemi soltanto una considerazione.

Questo disegno di legge, giunge felicemente in porto attraverso ad una vicenda di crisi ministeriali così rapida, che forse non ha precedenti. L'onorevole Orlando lo aveva con diligenza preparato; l'onorevole

Bianchi lo integrò e lo sostenne con vigore innanzi a questa Camera; l'onorevole De Marinis si apprestava a difenderlo in Senato quando lo travolse la subitanea procella; l'onorevole Boselli ha la fortuna e il merito di averlo fatto approvare dalla Camera vitalizia, con sagace e premuroso accorgimento.

Ebbene, lasciatemi esprimere l'augurio che questa concorde sollecitudine dei poteri pubblici cancelli dallo spirito dei nostri insegnanti le inquietudini e le amarezze del passato; ch'essa valga a rafforzare in essi la coscienza del dovere, il sentimento della dignità della scuola, l'amore verso quella primavera di intelligenze e di anime che l'Italia commette fiduciosamente alle loro cure. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Landucci. Ne ha facoltà.

LANDUCCI. Brevissime parole.

Anche a me come agli altri colleghi preme che questi due disegni di legge diventino legge dello Stato.

Essi recano innegabili vantaggi, ed io pure faccio voti, che gettino semi di pace e di concordia in tanto nobile parte degli insegnanti italiani.

Ma questi due disegni di legge in minima parte provvedono ad una altra grande parte della famiglia degli insegnanti italiani, cioè agli insegnanti delle scuole pareggiate.

Mi associo anch'io alla convinzione, che credo unanime nella Camera, di rinunciare alla domanda di qualsiasi emendamento, per non impedire o non ritardare più oltre l'approvazione dei due progetti. Senza dubbio molti dubbi si potrebbero sollevare, molte modificazioni proporre, molti difetti notare, molte disposizioni non eque per alcune classi di insegnanti, ma i vantaggi dei due disegni, anche come sono, appaiono così grandi, che non sarebbe saggio rischiare di perderli o anche di allontanarne l'applicazione per miglioramenti sia pure sinceri, ma inadeguati al pericolo; cose umane perfette non esistono, le leggi si variano, modificano e perfezionano; accettiamo intanto i benefici innegabili, che se ne trarranno, riserbando al futuro miglioramenti ulteriori.

Mi permetta, ripeto, la Camera, brevissime parole intorno all'argomento, che rimane vitalissimo in sé delle scuole medie pareggiate e di somma giustizia, perchè le leggi, che ora approviamo, aumentano la sperequazione che già prima esisteva tra i

professori delle scuole ufficiali e quelli delle scuole pareggiate.

L'attuale ministro al Senato ha concesso più che non il ministro che era al Governo quando il disegno di legge sulle condizioni economiche dei professori fu discusso la prima volta qui, perchè allora non fu accettata che come semplice raccomandazione la proposta, che da tutte le parti della Camera veniva, e che io avevo concretato in un apposito ordine del giorno di invitare il Governo a presentare entro breve tempo, vale a dire dentro l'anno 1906, un disegno di legge relativo agli stipendi ed alla carriera degli insegnanti delle scuole medie pareggiate.

Al Senato questa volta il ministro ha accettato un ordine del giorno — non si è limitato ad accettarlo come semplice raccomandazione — con cui il Governo è invitato a studiare provvedimenti relativi agli stipendi degli insegnanti delle scuole pareggiate ed a presentare intorno ad essi, entro quel minor tempo che potrà, un disegno di legge al Parlamento. Certamente è un progresso. Un ordine del giorno vale più che una raccomandazione; ma la frase « entro quel minor tempo che potrà », è frase molto elastica ed imprecisa, è una frase, che si presta a lunghe attese, o almeno, che ne fa temere la possibilità.

Rivolgo preghiera all'onorevole ministro di accertare con la sua autorevole parola che entro questa sessione, entro questo periodo di lavori, da ora a giugno, il disegno di legge sarà presentato, o almeno che torni alla proposta, che già avevo presentato alla Camera l'anno scorso, di presentarlo entro il 1906. Una promessa simile, fatta dall'onorevole Boselli, che ha mostrato tanto zelo e tanto amore per gli insegnanti delle scuole medie italiane, rasserenerà tale importantissima parte della famiglia degli insegnanti medesimi; e sarà come la buona novella che la Camera manderà loro quando fra pochi giorni saranno riuniti a congresso in Ferrara.

In secondo luogo, poichè la legge sullo stato giuridico contiene alcune disposizioni molto utili anche agli insegnanti pareggiati, vorrei pregare l'onorevole ministro di far sì che quelle disposizioni entrassero in vigore subito, non attendendo più oltre, e tanto meno il 31 dicembre 1906, limite, che il disegno medesimo pone all'andata in vigore di tutte le disposizioni sue; e ciò per mezzo di uno dei decreti reali, che la legge nel suo ultimo articolo prevede ed impone.

Una voce. Ma si tratta d'un altro disegno di legge!

LANDUCCI. Lasciatemi dire e non interrompete; così finisco subito e non avrò più necessità di riparlare.

I due disegni di legge sono intimamente collegati e meglio sarebbe stato fare una sola discussione generale; in ogni modo io reputo miglior consiglio non disturbare due volte i colleghi. Le disposizioni della legge sullo stato giuridico, che ho ricordate, sono di indole semplice e chiara e rispetto agli insegnanti delle scuole pareggiate non importano necessità di indugi, mentre, se si dovesse aspettare la pubblicazione del regolamento l'attesa potrebbe essere anche molto lunga.

L'onorevole ministro potrebbe applicarle subito con un apposito semplice decreto reale. E la cosa sarebbe molto importante perchè già sin da ora alcuni comuni ed istituti privati diffidano i loro insegnanti per sfuggire alle disposizioni provvide che a favore di questi insegnanti la legge contiene. Se si dovesse aspettare la pubblicazione del regolamento, o se si dovesse giungere all'ultimo limite di tempo stabilito dalla legge, i benefici degli articoli 13, 14 e 15 della legge sullo stato giuridico a favore degli insegnanti pareggiati sarebbero senza dubbio di molto ritardati mentre, secondo il mio suggerimento, il beneficio si potrebbe concretare in un periodo di tempo relativamente breve.

Ma io non voglio più oltre tediare la Camera: spero che l'onorevole ministro vorrà assicurarmi in proposito giacchè la mia raccomandazione si riferisce ad istituti che, per quanto oggi vivano indipendentemente dallo Stato, recano nondimeno vantaggi inestimabili per la cultura nazionale, e, secondo giustizia, una gran parte di queste scuole pareggiate dovrebbero veramente essere mantenute dallo Stato; anzi lo Stato dovrebbe sostituirsi a quante di tali scuole fossero abbandonate dagli enti che le mantengono. È, quindi, al cuore dell'onorevole Boselli, che io mi rivolgo, perchè almeno le garanzie, che si danno ora ai professori secondari, sieno loro riconosciute subito. Mi affido con grande fiducia all'illuminato giudizio e dall'animo buono del ministro. (*Bene!* — *Approvazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cortese, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare entro tre mesi un disegno di legge, che

migliori le condizioni economiche degli insegnanti di ginnastica e disciplini, elevandola a valore e dignità di materia d'insegnamento, l'educazione fisica, complemento naturale e integrazione dell'istruzione e dell'educazione della gioventù ».

CORTESE. Io rinunzio a svolgere il mio ordine del giorno, perchè il concetto economico-didattico è, nella sua breviloquenza, così chiaro e preciso, che non ha bisogno di glossa.

Esso rappresenta un voto generale che con espressione vivace, per mezzo della Rappresentanza nazionale, giunge a quel ministro che, dopo il De Sanctis, è il ministro più benemerito della educazione fisica in Italia; dico al ministro Boselli, il cui intelletto, giovane ancora, nell'età che più è matura, non è sordo al palpito del pensiero moderno e conosce le finalità generose della cultura nazionale che si rinnova. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Io ringrazio gli oratori, che sin qui parlarono, di avere con la loro cortese brevità corrisposto al desiderio che io, interpretando l'animo degli insegnanti medi, ho vivissimo di vedere questo disegno diventare finalmente legge dello Stato; non solo li ringrazio, ma li imiterò, studiandomi di essere alla mia volta brevissimo nelle risposte, ad onta che il tema sia dei più seducenti.

All'onorevole deputato Fradeletto rispondo che è vero che il ginnasio inferiore non dovrebbe essere separato dal ginnasio superiore nei benefici, allo stesso modo che separato non ne può essere nel concetto di un istituto classico, inteso nella sua più compiuta ed elevata significazione. Non ne è diviso, per esempio, in Germania; ove abbiamo degli uomini come il Curtius, che hanno passato la loro vita intiera ad insegnare nei ginnasi.

E piaciemi davvero di coglier quì l'occasione opportuna per far giungere agli insegnanti dei ginnasi inferiori una mia parola che li rassicuri, che la diversità del trattamento economico non significa punto e non implica una minore considerazione, che di essi abbia lo Stato italiano. La loro dignità è pari alla dignità dei professori di grado superiore.

Solamente qui la imperiosa ragione fi-

nanziaria è riuscita ad imporsi e ad avere quel trionfo che in altre parti di questo disegno di legge noi le avevamo potuto contendere. E forza, purtroppo, che si ponga un limite a tutto, e anche agli impulsi più generosi dell'animo; e quando io mi sono trovato dinanzi a certe cifre, che non riferisco per non guastare la poesia di quest'aura di concordia scolastica, ho visto che non v'era altro scampo che confidare nell'abnegazione dei professori dei ginnasi inferiori; i quali però devono tenere per fermo, che non appena sarà, o a me o ad altri, consentito, si provvederà con la dovuta equità e con la maggior larghezza possibile anche, alla loro sorte.

Ma, intendiamoci: non è punto detto che qualche beneficio non abbiano avuto essi pure; non del tutto esclusi essi furono invero dai vantaggi di questa legge. I vantaggi non furono pari a quelli che essi potevano desiderare: ecco tutto.

E quindi non è detto punto che anche essi non debbano gioire della buona novella, che si annuncerà ai nostri insegnanti medi con l'approvazione di questa legge..

L'onorevole Fradeletto disse ancora che miglior partito sarebbe stato quello di non scindere l'Ispettorato del complesso delle disposizioni di questo disegno di legge.

Ma egli che vive in riva al mare, sa che per navigare sicuri bisogna badare soprattutto ad evitare gli scogli; ed io oggi non avrei la fortuna, più che il merito (benchè egli cortesemente dicesse e fortuna e merito), di condurre in porto questo disegno di legge, se non avessi saputo evitare in altri mari lo scoglio periglioso dell'Ispettorato. (*Bravo!*) Promisi che mi sarei tenuto neutrale fra le varie correnti e le varie parti nei miei prossimi studii per ciò che ha tratto all'Ispettorato.

Una mia opinione per altro non sarà certo modificata dagli studi accurati e perfettamente obbiettivi che sarò per intraprendere; ed essa è l'opinione completamente favorevole ad un sistema di decentramento.

Io credo che il più degli inconvenienti, che si sono verificati nella nostra istruzione pubblica, dipendano dall'accentramento soverchio; io credo che la vita intellettuale italiana non potrà raggiungere in nessuna delle sue più vitali manifestazioni un pieno rifiorimento e un vigoroso rigoglio, se non quando avremo attuato negli ordinamenti, che la toccano, un sincero e completo decentramento: decentramento che io penso debba

essere, non solo didattico, ma anche amministrativo, e quindi più largo ancora di quello, che era delineato nel disegno di legge già deliberato da questa Camera (*Bravo!*)

Vorrei non dire delle cose amare agli insegnanti e all'onorevole Fradeletto; ma circa lo schiarimento che egli mi ha domandato, non la preoccupazione della finanza, sì bene le imprescindibili necessità di interpretazione e di applicazione delle leggi finanziarie mi tolgono di poter fare la dichiarazione da lui desiderata. Io ho prevenuto il suo pensiero, ed ho rivolto un quesito al ministro del tesoro.

FRADELETTO. Ah!

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io fin che si tratta di Ispettorato, mi sento autonomo; ma quando si tratta di finanza, penso che chi tiene i cordoni della borsa debba essere consultato.

Conceda l'onorevole Fradeletto che ragioniamo per un istante contabilmente.

Bisogna premettere e fissare ben nettamente questo dato, che la presente legge retrotrae il beneficio dell'aumento dello stipendio al primo gennaio di quest'anno. Tale finzione, benefica agli insegnanti, deve essere intesa nella sua fondamentale verità.

E allora gli uomini, che custodiscono gli oracoli della legge contabile, vi dicono che, siccome quell'aumento di stipendio non rappresenta punto una somma fissa, la quale si verserà in un solo momento e precisamente in quel dato momento in cui questa legge andrà in vigore, ma si deve idealmente o, per meglio dire, contabilmente dividere in dodicesimi a cominciare appunto dal primo di gennaio; così ne consegue, che sui dodicesimi anteriori alla data, in cui per legge avrà vigore quanto alla intera classe dei funzionari dello Stato il provvedimento abolitivo delle ritenute straordinarie sugli stipendi, dovrà tale ritenuta ancora farsi, mentre sui dodicesimi posteriori a quella data la ritenuta stessa non si farà più. In sostanza, la ritenuta si farà non certo su tutto l'aumento, ma su quella porzione di esso, o meglio su quei dodicesimi di esso, che corrispondono al periodo, durante il quale vigeva ancora la legge di istituzione della ritenuta medesima. Se così non fosse, se cioè tutto l'aumento si volesse esentare, si verrebbe di fatto ad attribuire un secondo aumento di stipendio ai professori, il che sarebbe in contraddizione e con la legge sulle ritenute e con questa nostra medesima legge.

E allora quegli oracoli della legge contabile, di cui ho detto più sopra, non hanno tralasciato di farmi balenare innanzi agli occhi lo spettro della Corte dei conti, la quale, a dispetto di tutto il nostro buon volere e di tutte le nostre dichiarazioni, non si acconcierebbe punto al provvedimento da noi escogitato.

Del resto, consideri l'onorevole Fradetto, che, anche così stando le cose, l'amarrezza che gli debbo dare è assai temperata dal fatto, che quella malvisa ritenuta non colpirà se non una porzione dell'aumento.

Il deputato Landucci risuscitò la questione dei pareggiati, senza gettare per oltre quella scintilla d'incendio, che altra volta tale questione aveva fatto divampare in quest'aula.

Io ho guardato sempre con favore la funzione degli istituti pareggiati: non tutta la scuola secondaria deve essere concentrata nello Stato e assorbita da esso, non tutta la coltura nazionale diffusa per opera dello Stato.

Spesso la scuola secondaria, se la governa e la vigila il comune, ispira maggiore fiducia, è più amorevolmente assecondata, e riesce meglio efficace. Anzi credo che sia bene, che l'opera istruttiva ed educativa dello Stato non solo venga integrata da quella di altri istituti che non sono i suoi, ma che sia avvalorata ed animata dal soffio della libertà. (*Bene!*)

È perciò appunto che io considero pure con favore la funzione degli istituti privati, ben inteso però quando essi non rappresentino una volgare speculazione e quando, se pure hanno tendenze politiche o carattere confessionale, siano tali che, salve le ragioni e la coscienza delle famiglie, non insidino per guisa alcuna alle istituzioni della patria. (*Bene!*)

Fatte queste dichiarazioni, conformi alle idee a cui si è ispirato l'onorevole Landucci, io lo assicuro che nel più breve termine che mi sarà possibile presenterò la legge, che al Senato mi feci un dovere di promettere, che questa Camera già dimostrò di aver posta nei voti suoi; legge, che è d'altronde voluta dalla giustizia.

Al Senato ho detto entro il 1906; lasciamo anche qui tale larghezza di tempo perchè, entro essa mi riuscirà più facile di mantenere l'impegno.

E la stessa cosa dico anche per riguardo ad altre proposte, delle quali parlerò più tardi; credo migliore partito per me quello di accogliere semplicemente degli inviti, che

possano essere accompagnati dal fermo proposito da parte mia di non domandare proroghe e dalla quasi certezza che si potrà ad essi corrispondere nei termini indicati, che non di fissare qui dei termini più ristretti, che mi esporrebbero a un forzato: « attendere corto ».

LANDUCCI. Basta che ci sia un termine!

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il termine c'è, ed è il 1906. Certamente la questione è ardua, poichè da una parte vi sono le ragioni e le aspettative legittime degli insegnanti e dall'altra comuni, come Napoli, Verona, Cuneo, Biella, Asti, e molti altri dell'alta Italia, i quali coi loro mezzi assecondano efficacemente l'opera dello Stato.

La questione è non solo ardua, ma per più riguardi complessa; poichè non bisogna solamente badare in essa al giusto temperamento delle ragioni dei professori, dei comuni e dello Stato, ma ancora alla complicata legislazione anteriore che a questi istituti pareggiati si riferisce. Alla legge Casati, come è noto, rimonta la loro istituzione; ma la loro equiparazione ai governativi non fu fatta allora che sotto l'aspetto didattico, poichè quanto agli stipendi si ammise la misura minima. Alla stridente disparità, che con ciò rimaneva in uno dei lati essenziali del preteso pareggiamento cercarono di portar rimedio due leggi posteriori, senza però riuscirvi a pieno; di qui il disforme atteggiamento dei comuni tuttavia perdurante.

E allora, di fronte ad esso, quale sarà l'atteggiamento dello Stato: mantenere le dette scuole o avocarle a sè? Farlo di un tratto o per gradi? Ecco altrettanti gravissimi problemi.

L'onorevole Landucci mi ha poi rivolto una domanda più particolare. Poichè un articolo di legge dà facoltà al Governo di porre in esecuzione entro l'anno questa disposizione di legge, mercè successivi decreti reali, vogliate — egli ci dice — con una sollecitudine, della quale però non prescrisse i termini...

LANDUCCI. La maggiore!

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. ...vogliate pubblicare le disposizioni, che riguardano gli insegnanti pareggiati.

Ora, anche di questo io mi occuperò. Ma essendo, non meno di lui, sollecito del bene degli insegnanti pareggiati, non vorrei che essi si immaginassero che si farebbe loro davvero un gran beneficio pubblicando, per esempio, domani le disposizioni, che li

riguardano; poichè, siccome tra la pubblicazione della legge e la sua applicazione deve correre quel tempo, che il codice civile prescrive, se i comuni avessero in realtà costata mala intenzione di metterli in libertà, ne profitterebbero infallantemente; e anzi l'allarme dato da un somigliante provvedimento, così rapidamente ed eccezionalmente preso, potrebbe prima ancora che essi riescano a rendersi ben conto della portata della legge, e non la sciando veder loro in essa se non un confuso e quasi misterioso spauracchio, eccitarli a far ciò, che altrimenti, io lo spero, non farebbero. D'altra parte io dovrei pure, prima di emanare questa disposizione, avere per lo meno pensato a quella sistemazione regolamentare che è preveduta e prestabilita espressamente rispetto alla sorte dei professori pareggiati.

Quindi io non potrei prendere un impegno positivo di una immediata attuazione di questa disposizione. Solo prometto all'onorevole Landucci che, appena sarò convinto che potrò fare cosa ragionevole e consona a tutti gli interessi, che sono implicati in questo arduissimo argomento, la farò.

L'onorevole Cortese, con parole molto benigne per me, svolse un ordine del giorno relativo agli insegnanti di ginnastica. Quest'ordine del giorno consuona con altro, già approvato da questa Camera nel mese di novembre, e con altro, già approvato dal Senato, e, come questi due precedenti, esso consta di due parti, e vuole cioè: che si migliori la condizione degli insegnanti di ginnastica e che si riformi l'insegnamento della ginnastica. Sono queste due proposte, che il mio chiarissimo predecessore, l'onorevole Bianchi, dichiarò da questo banco inscindibili, due proposte, che il valentissimo relatore della Commissione congiunse sempre insieme, quando con le sue efficaci parole egli pure sostenne le domande degli insegnanti di ginnastica. E certamente io non intendo di scinderle.

Io dovrei ripetere, chiudendo queste brevissime dichiarazioni, ciò che ha detto l'onorevole Fradeletto: ma poichè egli lo ha detto così bene, io non voglio guastare l'effetto delle sue parole.

Al pari di lui io sono convinto, che questa legge avrà per conseguenza non solo di stabilire un giusto trattamento per gli insegnanti e di ricondurre nella loro vita domestica quella serenità, senza la quale non vi potrà neppure essere serenità nella scuola, ma che avrà anche per conseguenza di in-

trodurre nelle nostre scuole secondarie pievezza di ordine e di disciplina.

Questa legge raggiunge un nobile intento di equità, facendosi sì che la carriera dei professori secondari non abbia più in nulla a scapitare in confronto con qualunque altra carriera; questa legge raggiunge un opportuno intento di ordine con semplificare e la carriera stessa e in genere tutto l'organismo scolastico e il suo funzionamento; questa legge raggiunge in fine un alto intento politico, allorchè la politica si intenda nel senso più elevato e soprattutto più patriottico della parola.

E a questo riguardo io comprendo benissimo che gl'insegnanti abbiano manifestato per l'addietro i loro voti nella maniera più ampia che per essi si poteva, procurando di dar loro la maggiore efficacia; ma io reputo che, raggiunta ormai la mèta prefissa, la nostra scuola secondaria quieterà in una pace feconda per gli studi e per la vita scolastica. E poichè parlo di questo argomento, io vorrei che giungesse non solo ai professori, ma anche ai capi degli istituti secondari, ai giovanetti che li frequentano e alle loro famiglie la mia parola, che suona ammonimento a desistere ormai dalle intempestive manifestazioni ed agitazioni, le quali, per verità, specie in certi ordini di studi ed in certi anni di età, non hanno ragione di essere e non trovano giustificazione di sorta! (*Benissimo! — Approvazioni*).

Io ringrazio a nome degli insegnanti medi, che in questo momento ho l'onore di rappresentare, quei predecessori miei, così giustamente ed opportunamente ricordati dall'onorevole Fradeletto, i quali pensarono e sostennero i provvedimenti che fra brev'ora raccoglieranno i vostri, suffragi; ringrazio la Commissione di questa Camera, che per due volte con tanta sapienza li migliorò, con tanta chiarezza ne riferì e con tanta sollecitudine li propugnò; e rivolgendomi con fiducia agli insegnanti delle nostre scuole medie dico loro, che essi e con essi lo Stato italiano, mentre ne costituisce giuridicamente le sorti ed economicamente le migliora, debbono sentire sempre più stringente e più imperioso il dovere verso il paese di assicurare un'istruzione media, che ognora meglio riesca a formare l'uomo virtuoso e il cittadino forte e sapiente nelle opere, un'istruzione media che sia fiore di coltura e abito di disciplina, per guisa che l'anima italiana sempre più patriotticamente si tempri e

sempre più civilmente si elevi. (*Benissimo! Bravo! — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Verremo dunque alla discussione degli articoli.

CORTESE. Permetta; desidererei che l'onorevole ministro dichiarasse in modo esplicito se accetta il mio ordine del giorno.

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io credeva che nelle mie dichiarazioni fosse implicita la dichiarazione che lo accettavo; ma mi affretto ora a dichiarare esplicitamente che accetto il suo ordine del giorno.

CORTESE. La ringrazio di averlo accettato:

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Cortese mantiene il suo ordine del giorno che è accettato dall'onorevole ministro, e del quale si è già data lettura.

Pongo a partito quest'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Veniamo agli articoli.

INSEGNANTI.

Art. 1.

Gli istituti di istruzione classica, tecnica e normale (scuole medie), agli effetti della presente legge, sono distinti in istituti di primo grado e in istituti di secondo grado.

Sono istituti di primo grado il ginnasio, la scuola tecnica e la scuola complementare; sono istituti di secondo grado il Liceo, l'Istituto tecnico, l'Istituto nautico e la Scuola normale.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli insegnanti degli istituti d'istruzione classica, tecnica e normale sono, per quanto concerne gli stipendi, distribuiti nei tre ordini di ruoli indicati dalla tabella A.

Ordini

PRIMO ORDINE DI RUOLI	SECONDO ORDINE DI RUOLI
<p>Insegnanti appartenenti al</p> <p>Ruolo di Ginnasio inferiore (1ª, 2ª e 3ª classe)</p> <p>Ruolo di Scuola tecnica</p> <p>Ruolo di Scuola complementare</p> <p>Insegnanti di</p> <p>Disegno e calligrafia nelle Scuole normali maschili.</p> <p>Disegno nelle Scuole normali femminili.</p> <p>Matematica nei Ginnasi.</p> <p>Francese nei Ginnasi.</p> <p>Maestre assistenti e di lavori donneschi nelle scuole normali femminili (1).</p>	<p>Insegnanti appartenenti al</p> <p>Ruolo di Liceo</p> <p>Ruolo di Istituto tecnico (2)</p> <p>Ruolo di Istituto nautico</p> <p>Ruolo di Scuola normale</p> <p>Ruolo di Ginnasio superiore (4ª e 5ª classe) . .</p> <p>purchè non esplicitamente assegnati al 1° o al 3° ordine.</p>

(1) Tutte le attuali insegnanti che hanno il doppio ufficio di maestra assistente e di maestra di lavori donneschi, continueranno tale doppio ufficio e apparterranno al primo ordine di ruoli con obbligo d'orario corrispondente all'orario settimanale del corso normale-complementare, senza speciale retribuzione. Dopo la prima applicazione della legge, i posti di ruolo vacanti si provvederà per metà con insegnanti aventi il doppio ufficio e il medesimo obbligo d'orario, e per l'altra metà si provvederà con maestre di lavori donneschi che apparterranno al 3° ordine dei ruoli, gruppo A: in questo caso l'ufficio di maestra assistente sarà affidato per incarico con retribuzione ed avrà orario obbligatorio corrispondente all'orario settimanale del corso normale-complementare.

Tabella A.

(Art. 2).

i ruoli.

TERZO ORDINE DI RUOLI

A	B	C	D
Istituti nautici.	Scuole tecniche.	Scuole normali maschili.	Scuole normali.
Geografia (3).	Calligrafia (4).	Agraria.	Ginnastica.
Scuole tecniche.	Scuole normali femminili.	Scuole normali.	
Scienze naturali (4).	Calligrafia.	Canto.	
Computisteria (4).			
Scuole tecniche femminili.			
Maestre di lavori donneschi (1).			
Scuole normali femminili.			
Maestre di lavori donneschi (1).			
Maestre giardiniere.			

(2) L'insegnamento della calligrafia negli Istituti tecnici sarà affidato per incarico con retribuzione.

(3) Gli attuali insegnanti, titolari e reggenti, di geografia negli Istituti nautici apparterranno al 2° ordine di ruoli.

(4) Soltanto una quarta parte delle cattedre sarà di ruolo. La riduzione del numero presente verrà fatta progressivamente, a mano a mano che se ne presenti la opportunità in seguito a vacanza di cattedre.

approvato).

Art. 3.

Gli insegnanti di ciascun ordine si distinguono in straordinari e in ordinari.

A mano a mano che si rendano vacanti le cattedre, i concorrenti, riconosciuti vincitori nei concorsi corrispondenti, saranno assunti in servizio con decreto ministeriale, secondo l'ordine delle graduatorie vigenti, col grado di straordinari, nel quale resteranno, a titolo di prova, non meno di un triennio, eccettuati i casi contemplati nell'articolo 6.

L'insegnante straordinario, durante tale periodo di prova, sarà sottoposto a speciali ispezioni.

Prima del cominciare dell'anno scolastico, in base alle ispezioni e ai rapporti delle autorità scolastiche locali, con decreto reale saranno assunti definitivamente in servizio col grado di ordinari tutti gli insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi) abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Quando i risultati del periodo di prova di un triennio non siano tali da consen-

tire la nomina ad ordinario, l'insegnante straordinario avrà diritto di ottenere la prova di un ulteriore anno; dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sarà assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.

Le promozioni ad ordinario avranno decorrenza dal primo giorno d'ottobre di ciascun anno.

Lo straordinario che allo scadere del triennio e eventualmente del quadriennio di prova, non possa essere nominato ordinario, udito il parere della Sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'insegnamento medio, sarà dispensato dal servizio.

Il tempo del servizio prestato dagli insegnanti come professori straordinari, è sempre valutato agli effetti della pensione.

(È approvato).

Art. 4.

Agli insegnanti straordinari sono assegnati gli stipendi indicati dalla tabella B.

Tabella B.

(Art. 4, 5 e 26).

Stipendii degli insegnanti.

	I ordine	II ordine	III ordine			
			A	B	C	D
Stipendio degli insegnanti straordinari	1,800	2,200	1,500	1,200	1,000	800
Stipendio iniziale degli insegnanti ordinari	2,000	2,500	1,600	1,400	1,100	1,000
Misura dell'aumento fisso	500	500	200	200	100	100

(È approvato).

Art. 5.

Agli insegnanti ordinari sono assegnati gli stipendi indicati dalla tabella B.

Ogni insegnante di qualsiasi ruolo avrà diritto di conseguire, successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario:

1° quattro aumenti quinquennali, nella

misura fissa stabilita, per ciascun ordine di ruoli, dalla tabella B.

2° due aumenti sessennali entrambi pari ad un decimo dello stipendio conseguito al termine dei predetti quattro aumenti fissi.

(È approvato).

Art. 6.

L'insegnante straordinario, che passa per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine, o da uno ad altro ordine di ruoli, deve compiere il suo periodo di prova nel nuovo ruolo o nel nuovo ordine di ruoli, con tutte le norme contenute nell'articolo 3. In ogni caso il suo passaggio non diventerà definitivo se non dopo almeno un anno di servizio nel nuovo ruolo o nel nuovo ordine di ruoli.

L'insegnante ordinario, che passa per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine, o da uno ad altro ordine di ruoli, conserva, per gli effetti dello stipendio e della carriera, la propria anzianità; però il suo passaggio non diventerà definitivo se non dopo un periodo di prova non superiore ad un anno, seguito da una ispezione. Se la prova gli riesca sfavorevole, potrà ottenere un nuovo anno di prova con nuova ispezione. Ove egli dovesse, anche dopo questa seconda prova, ritornare al ruolo, o all'ordine di ruoli prima lasciato, il suo stipendio sarà quello che avrebbe conseguito, se avesse continuato ad appartenere ad esso.

(È approvato).

Art. 7.

Gli aumenti quinquennali di stipendio di cui all'articolo 5, n. 1, oltre essere dati per anzianità nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, potranno essere dati anticipatamente per merito distinto a insegnanti ordinari che si trovino ancora a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale dei detti periodi.

Ogni anno, prima che siano assegnati gli aumenti per anzianità, messi a confronto per ciascun ruolo dei vari ordini i titoli di merito degl'insegnanti, che si trovino nella predetta condizione e tenuto conto delle ispezioni e delle informazioni intorno al servizio da essi prestato, sarà formato l'elenco di quelli meritevoli di avere l'aumento anticipato.

Coloro che avranno questo aumento anticipato per merito, non potranno essere, in ciascun anno, in numero superiore al quinto del numero complessivo di quelli che si tro-

vano nella predetta condizione di anzianità; e di essi non più di un terzo sarà scelto fra gli ordinari a cui manchino ancora due anni per arrivarvi.

Nessun insegnante potrà ottenere per merito due aumenti anticipati consecutivi.

Anche per gli insegnanti che avranno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio o del sessennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

(È approvato).

Art. 8.

Nelle scuole di primo grado l'obbligo dell'orario settimanale di insegnamento sarà, per ciascun insegnante, contenuto fra un minimo di 15 ore e un massimo di 18. Nelle scuole di secondo grado il limite minimo sarà di 13 ore e il massimo di 15.

Ciascun insegnante sarà tenuto a prestare l'opera sua pel numero di ore richiesto dal programma del suo insegnamento, ma se questo numero supererà il massimo delle ore stabilito per l'istituto al quale appartiene, per le ore d'insegnamento in più del detto massimo sarà compensato in conformità del primo comma dell'articolo 10. Quando poi il numero delle ore richieste dal programma della materia da lui insegnata raggiunga almeno il limite minimo stabilito per ciascun grado di istituti, le ore di insegnamento in più di quelle richieste dal programma, che eventualmente gli fossero affidate in classi aggiunte o per altri incarichi, saranno compensate in conformità del primo comma dell'articolo 10.

Quando un insegnante insegni contemporaneamente, per ragioni di organico, in istituti di 1° e di 2° grado, egli è tenuto all'obbligo d'orario fissato per gli Istituti di 1° grado se appartiene al 1° ordine di ruoli, e a quello fissato per gli Istituti di 2° grado se appartiene al 2° ordine di ruoli.

Gli insegnanti che appartengono al terzo ordine di ruoli, sono tenuti all'obbligo d'orario stabilito dalla tabella D; e per le ore in più d'insegnamento che venissero loro affidate per classi aggiunte o per altri incarichi saranno compensati in conformità del primo comma dell'articolo 10.

Tabella D.

(Art. 8, 4° comma).

Orario massimo per gli insegnanti appartenenti al terzo ordine di ruoli.

Scuole normali maschili e femminili.

	cre settimanali
Lavori donneschi	15
Calligrafia	7
Canto	6
Ginnastica (corso normale)	10
Agraria	4
Maestre giardiniere	Orario settimanale a del giardino d'infanzia

Scuole tecniche.

Scienze naturali	4
Computisteria	4 1/2
Calligrafia	7

Scuole tecniche femminili.

Lavori donneschi	15
----------------------------	----

Istituti nautici

Geografia	6
---------------------	---

NB. — Gli attuali insegnanti di geografia, titolari e reggenti, negli Istituti nautici saranno obbligati ai limiti di orario stabiliti dall'art. 8, comma 1 e 3, e dall'art. 9.

(È approvato).

Art. 9.

Quando l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga il limite minimo stabilito dal precedente articolo, l'insegnante sarà obbligato, dove è possibile, a completarlo, fino al detto limite, senza speciale retribuzione, in classi aggiunte, o in altri istituti, nel modo indicato dall'articolo 24. Esso però avrà diritto a una retribuzione per la eventuale eccedenza d'orario sul detto limite minimo che fosse richiesta per mantenere la necessaria unità del programma d'insegnamento in una medesima classe; ma non potrà esimersi dall'obbligo di tale eccedenza.

Il limite minimo di orario è diminuito di due ore settimanali di lezione, quando l'insegnamento venga impartito in due isti-

tuti, o quando l'insegnante debba compiere il suo orario minimo coll'insegnamento di una materia diversa da quella della propria cattedra.

Per l'applicazione del precedente comma, il liceo e l'annesso ginnasio, la scuola normale e l'annessa scuola complementare costituiscono un solo istituto.

(È approvato).

Art. 10.

Per gli insegnanti di ruolo ogni ora settimanale di lezione, impartita oltre i limiti stabiliti, sia per ragioni d'orario, sia in classi aggiunte, o per altri incarichi di discipline per le quali esistono cattedre di ruolo, sarà retribuita nella misura indicata dalla parte I della tabella C.

Tabella C.
(Art. 10 e Tabella A).

Retribuzioni degli insegnanti.

	Ginnasio inferiore Scuola tecnica Scuola complementare	Liceo Ginnasio superiore Istituto tecnico Istituto nautico Scuola normale	
I. — <i>Retribuzione annua per ogni ora di lezione settimanale secondo il 1° e il 3° comma dell'art. 10.</i>			
1° Materie con correzione di temi scritti obbligatori o con cura di gabinetto	100	150	
2° Materie senza correzione di temi scritti obbligatori.	A) con prove orali o orali-pratiche o orali-grafiche	80	
		B) con prove grafiche	75
		C) con prove pratiche (1)	60

II. — *Retribuzione annua per l'incarico di maestra assistente secondo la nota 1 della tabella A.*

La retribuzione annua per le funzioni di maestra assistente, quando siano affidate per incarico alla maestra di lavori donneschi o ad altra insegnante, è di lire 500.

III. — *Materie d'insegnamento per le quali è dovuta la retribuzione speciale per correzione di temi scritti o per cura di gabinetto secondo il comma 4° dell'art. 10 (2).*

Italiano	} negli Istituti di 1° e 2° grado.
Latino e greco	
Matematica	
Pedagogia	
Fisica	} negli Istituti di 2° grado.
Chimica	
Scienze naturali	
Ragioneria e computisteria (3)	

(1) La *Ginnastica* ed il *Canto* si considerano come appartenenti al gruppo C.

(2) Agli effetti di questa retribuzione il *Latino* e il *Greco* nel Liceo, l'*Italiano*, il *Latino* e il *Greco* nel Ginnasio, la *Fisica* e la *Chimica* nel Liceo, ed anche nell'Istituto tecnico quando formano una sola cattedra e *Scienze fisiche* e le *naturali* nelle Scuole non ali femminili, e la *Matematica*, le *Scienze fisiche* e le *naturali* nelle Scuole normali maschili, si considerano come formanti insieme unica materia del programma del rispettivo insegnante e non danno diritto che a una unica retribuzione.

(3) La retribuzione è dovuta soltanto quando i due insegnamenti sono affidati allo stesso insegnante con orario completo o quando, essendo divisi, l'insegnante di ciascuno di essi ha l'orario complessivo dell'uno e dell'altro insegnamento.

Se in un corso completo, ordinario o aggiunto, le discipline per le quali esistono cattedre di ruolo vengono eventualmente affidate, a titolo di supplenza, a insegnanti non appartenenti al personale di ruolo, tali supplenti saranno retribuiti, per i mesi d'insegnamento e di esami, con altrettante quote mensili corrispondenti a quelle dello stipendio di straordinario del rispettivo ruolo.

I compensi per ogni ora settimanale di lezione per gli insegnanti di discipline speciali per le quali siano ammessi incarichi dalla presente legge o non esistano cattedre di ruolo, e per i supplenti ai quali siano affidati corsi incompleti in classi ordinarie od aggiunte, sono fissati dalla parte I della tabella C.

Agli insegnanti delle materie comprese nella parte III della tabella C sarà assegnata per la correzione dei temi scritti e per la cura di gabinetto una speciale retribuzione annua nella misura stabilita al n. 1 della parte I della tabella medesima per l'istituto al quale l'insegnamento appartiene.

Le ore d'insegnamento che potrà avere un insegnante non dovranno in nessun caso essere più di 28, salvo disposizioni speciali del regolamento per corsi o classi che non abbiano carattere di stabilità.

Il Ministero avrà facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni e compensi stabiliti nel presente articolo con fondi a disposizione dei regi prefetti, giusta le norme in proposito del regolamento di contabilità generale dello Stato e secondo le altre speciali che saranno stabilite nel regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciappi.

CIAPPI. Ho domandato di parlare su questo articolo non per proporre una modificazione, ma per ottenere dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore un chiarimento sulla portata del quarto capoverso, in relazione alla parte III della tabella C, e perchè possibilmente si dia a questa parte III della tabella C, una interpretazione più lata di quella che comporterebbe la sua forma pura e semplice.

Nella parte III della tabella C, fra le materie d'insegnamento, negli Istituti di 2° grado, per le quali è dovuta la retribuzione speciale per correzioni di temi scritti o per cura di gabinetto, si pongono: la fisica, la chimica, le scienze naturali e la ragioneria e computisteria. Ora a me parrebbe giusto che fra le materie raggruppate sotto il ti-

tolo di « Scienze naturali » si comprendesse anche l'insegnamento dell'agronomia perchè il relativo professore ha la cura di un gabinetto speciale.

BATTELLI. Ma no, ma no!

CIAPPI. Come no, onorevole Battelli! L'agronomia è una scienza naturale applicata che non solo comprende tre insegnamenti distinti e cioè: l'agronomia propriamente detta, la contabilità agraria e l'estimo rurale, ma ha annesso un gabinetto speciale in cui si conservano modelli di strumenti e macchine agricole, collezioni di semi, di insetti nocivi e parassiti, di piante e prodotti agricoli, collezioni di legnami, ecc. Conseguentemente mi sembrerebbe per lo meno non equo che i professori d'agronomia non potessero essere compresi nella categoria degli insegnanti di « Scienze naturali ».

Quindi sarei grato al ministro e al relatore se volessero assicurarmi che questa è l'interpretazione da dare alla parte III della tabella C, potendosene tener conto nel regolamento senza bisogno di modificare l'articolo.

DONATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI. Pochissime parole per chiedere all'onorevole ministro una spiegazione necessaria sul capoverso quarto di questo articolo 10, di cui ora parlò anche il collega Ciappi.

Il Senato intese di stabilire aggiungendo all'articolo approvato dalla Camera il quarto capoverso, che i professori potessero avere una retribuzione per la correzione dei temi scritti e per la cura dei gabinetti; e alla tabella C indicò per gli istituti di secondo grado i gabinetti riguardanti le seguenti materie: fisica, chimica, scienze naturali, ragioneria e computisteria. Il collega Ciappi ha fatto notare che in questa enumerazione mancava la specifica indicazione dell'insegnamento di agronomia; io aggiungo che, certamente per dimenticanza dell'Ufficio centrale del Senato (e credo di avere consenziente su questo punto anche lei, onorevole Battelli) furono omissi i gabinetti di geografia. Sono pochissimi, ed esistono esclusivamente presso alcuni istituti tecnici, nei quali agli alunni si fanno eseguire anche lavori cartografici, che sono tanto pratici e tanto utili: ad essi è necessario che questo sussidio, d'altronde di lieve entità, sia concesso.

Ricordo, ad esempio, l'Istituto tecnico di Bologna, il quale, per i lavori cartografici eseguiti dagli alunni, ebbe distin-

zioni speciali, come la medaglia d'oro in Torino, ed ora sta preparando altri saggi per la prossima esposizione di Milano. Io credo che si possa riparare alla mancanza della tabella per attribuire il sussidio tanto ai gabinetti di agraria quanto a quelli di geografia, senza bisogno di modificare la legge e di rimandarla quindi al Senato.

Basta una disposizione regolamentare. Rilevo infatti dalla relazione dell'onorevole Danieli, che la Commissione nostra ha inteso che il provvedimento del Senato abbia carattere generale; è chiaro pertanto che le materie non sono indicate in forma tassativa, e che il ministro avrà modo di completare la tabella aggiungendovi gli insegnamenti dell'agraria e della geografia sperimentale.

Ove l'onorevole ministro non accogliesse questa interpretazione, che io credo accettabile, lo pregherei di prendere in considerazione la lacuna della legge e di provvedervi al momento opportuno. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DANIELI, *relatore*. Ricorderà la Camera la proposta fatta da taluni colleghi perchè agli insegnanti di scienze fosse tenuto conto della cura di gabinetto, e fosse perciò ridotto per essi il limite obbligatorio dell'orario settimanale. Tale proposta non potè dalla vostra Commissione e dalla Camera essere accettata sia per l'onere finanziario che ne sarebbe derivato, sia per la ingiusta disparità di trattamento che ne sarebbe venuta agli insegnanti con obbligo di correzione di temi scritti.

La questione fu lungamente dibattuta nel Senato, e prevalse la deliberazione di mantenere fermo il limite d'orario, e di accordare una speciale retribuzione annua tanto agli insegnanti con cura di gabinetto quanto agli insegnanti con correzione di temi scritti, retribuzione che varia da lire 100 a 150 a seconda del grado dell'istituto cui gli insegnanti appartengono.

Il Senato ha introdotto nella legge una tabella nella quale sono indicate le materie d'insegnamento per cui è dovuta la retribuzione speciale.

Ora l'onorevole Ciappi da un lato e l'onorevole Donati dall'altro e talune categorie d'insegnanti che si sono rivolte alla Commissione, lamentano omissioni, ch'essi reputano indebite, avvenute nella tabella.

Per esempio non sono in essa indicati gli insegnanti di geografia e di agronomia

che hanno cura di gabinetto, come non sono indicati gli insegnanti di lingue straniere che hanno correzione di temi scritti.

Certamente nella tabella *C* si nota una specie di contraddizione, imperocchè, mentre per ogni ora di lezione oltre i limiti dell'orario obbligatorio, viene accordata nella prima parte della tabella stessa approvata dalla Camera ed accettata dal Senato, a tutti gl'insegnanti con cura di gabinetto e con correzione di temi scritti obbligatori, senza distinzione ed esclusione alcuna, la maggiore retribuzione ivi indicata; invece, quando trattasi di ore di lezione dentro i limiti dell'orario, secondo la parte terza dell'anzidetta tabella, introdotta dal Senato, alcuni insegnanti con cura di gabinetto e con correzione di temi scritti avrebbero diritto ad una retribuzione speciale ed altri no.

Su questo punto la vostra Commissione richiama tutta l'attenzione del ministro, affinchè veda se vi sia, come essa crede, possibilità di rimediare nel regolamento, ispirandosi a quei principi di equità e di parità di trattamento che sono state la guida costante del Governo e del Parlamento nella preparazione e compilazione di questo disegno di legge. (*Bravo! — Approvazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. I chiarimenti forniti dall'onorevole relatore sono così compiuti e precisi, che a me non occorre aggiungere notizia alcuna rispetto alle modificazioni introdotte nell'altra Camera.

Non vi è dubbio che i gabinetti di agraria, dove esistono, meritino riguardo. Non vi è dubbio che meritino riguardo moltissimo i lavori cartografici e che una delle deficienze delle nostre scuole sia appunto codesta, che mancano i gabinetti di geografia e mancano i lavori cartografici, generalmente parlando. Vi sono istituti, e l'onorevole Donati ne ricordò uno, quello di Bologna, in cui a questi lavori si attende lodevolmente. Ma, a dir vero, è a desiderare che queste esercitazioni, così utili per una nazione che deve studiare, vivere ed operare, non siano nè scarse, nè insufficienti.

Non vi è dubbio ancora che gli insegnanti di lingue straniere, come ha accennato l'onorevole relatore, abbiano anche essi l'obbligo della revisione dei lavori dei giovani.

Pertanto accogliendo il suo invito esaminerò la questione, col desiderio di riparare, con successive disposizioni regolamentari, a queste manchevolezze; poichè codeste sono cose nelle quali è giocoforza procedere a grado a grado.

Riassumo la mia risposta agli onorevoli colleghi che hanno parlato, in questa formula: Io considero quella tabella come tale che dia dei diritti a coloro che ivi sono espressamente menzionati, ma che non ponga limiti rispetto a coloro che ivi non sono compresi. (*Bravo! — Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato l'articolo 10.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il numero degli insegnanti straordinari ed ordinari sarà complessivamente stabilito di anno in anno con la legge del bilancio (ferme restando le norme contenute negli articoli 3 e 6), in base:

1° al numero delle classi e corsi ordinari;

2° al numero delle classi e corsi completi aggiunti, che hanno carattere di stabilità nel medesimo istituto, perchè ivi esistenti da un triennio;

3° a quel numero di altre classi e corsi completi aggiunti che i dati statistici dell'ultimo biennio facciano ritenere costante nel suo complesso, pur variando le sedi.

Agli ulteriori bisogni che eventualmente si manifestassero, si provvederà sino alla nuova legge di bilancio con supplenze retribuite a norma del secondo comma dell'articolo 10.

Il regolamento stabilirà le norme e le condizioni per la istituzione e il mantenimento di classi aggiunte, per la determinazione dell'organico di ciascun istituto e anche per la istituzione in alcuni istituti di classi di tirocinio pei giovani che vogliono dedicarsi all'insegnamento.

(*È approvato*).

CAPI D'ISTITUTO.

Art. 12.

I capi d'istituto si distinguono in incaricati ed effettivi.

(*È approvato*).

Art. 13.

I capi d'istituto incaricati saranno nominati dal ministro, il quale li sceglierà nell'elenco che ogni biennio, in base alle ispezioni e alle proposte delle autorità scolastiche, sarà formato dalla sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'insegnamento medio fra gl'insegnanti ordinari appartenenti ai rispettivi ruoli del primo e del secondo ordine, e aventi almeno 13 anni di servizio.

(*È approvato*).

Art. 14.

I capi d'istituto incaricati continuano il loro insegnamento e la loro carriera come insegnanti, e hanno diritto a una retribuzione annua nella misura indicata dalla tabella E.

Tabella E.

(Art. 14 e 16).

Retribuzioni e stipendi massimi dei capi d'istituto.

	Retribuzione ai capi d'istituto incaricati	Stipendio massimo dei capi d'istituto effettivi
Presidi di Liceo-ginnasio	1,000	6,500
Presidi d'Istituto tecnico-nautico		
Presidi d'Istituto tecnico		
Direttori e direttrici di Scuole normali femminili		
Presidi di Liceo isolato	800	
Presidi d'Istituto nautico		
Direttori di Scuole normali maschili		
Direttori e direttrici di Scuola tecnica	750	5,750
Direttori e direttrici di Ginnasio isolato		
Direttrici di Scuola complementare autonoma		

(È approvato).

Art. 15.

L'incarico di capo d'istituto dura per cinque anni ed ha carattere di esperimento; durante questo periodo l'incarico potrà essere revocato se l'esperimento sia sfavorevole.

Trascorso il quinquennio, in seguito a ispezioni favorevoli, il capo d'istituto incaricato è nominato effettivo con decreto reale.

(È approvato).

Art. 16.

I capi d'istituto nominati effettivi cessano d'appartenere al rispettivo ruolo di insegnanti e il loro stipendio aumenta di lire 1000 se appartenenti al secondo ordine e di lire 750 se appartenenti al primo ordine di ruoli.

Essi avranno sempre obbligo di insegnamento limitato però al numero di ore richiesto dal programma della materia che insegnano e con le condizioni stabilite dagli articoli 8 e 10. Ma qualora da un triennio la popolazione scolastica dell'istituto sia superiore ai 300 alunni, compresi per le scuole normali quelli delle scuole annesse,

i capi d'istituto potranno essere in tutto o in parte dispensati dall'insegnamento, secondo quanto sarà stabilito dal regolamento.

Ad ogni quinquennio, a datare dall'ultimo aumento di stipendio ottenuto come insegnanti, i capi d'istituto hanno diritto ad un aumento di lire 500, sino a raggiungere i limiti indicati nella tabella E.

I capi d'istituto con insegnamento non possono averlo che nell'istituto al quale appartengono.

(È approvato).

Art. 17.

I capi d'istituto, siano incaricati od effettivi, potranno avere insegnamento anche in classi aggiunte, quando però queste non possano essere assunte da altro insegnante dell'istituto.

(È approvato).

Art. 18.

Non è dovuto compenso speciale ai capi di istituto per la direzione delle classi aggiunte.

È abrogato l'articolo 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

(È approvato).

PERSONALE DI SEGRETERIA E DI SERVIZIO.

Art. 19.

I licei-ginnasi e le scuole normali, che da un triennio almeno abbiano una popolazione scolastica media non inferiore a 400 alunni, avranno un segretario dell'ufficio di direzione.

Qualora in un successivo periodo quinquennale la popolazione scolastica di uno di detti istituti a cui sia stato assegnato un segretario risulti almeno di un quinto inferiore alla media stabilita, vi sarà soppresso il posto di segretario.

In quelli degli altri istituti, nei quali anche le spese del personale non insegnante sono a carico dello Stato, quando la popolazione scolastica stabile non sia inferiore a 150 alunni, il capo dell'istituto potrà essere autorizzato dal Ministero ad affidare le funzioni di segretario a persona di sua fiducia cui verrà assegnata una retribuzione, al pagamento della quale potrà anche essere provveduto colle norme fissate dall'ultimo comma dell'articolo 10.

Questa retribuzione verrà stabilita volta per volta dal Ministero secondo l'importanza dell'istituto, e non potrà superare in un anno la somma di lire 600.

Il capo dell'istituto, nella scelta della persona da incaricare dell'ufficio di segretario, darà la preferenza a chi già presti tale servizio in modo lodevole, o a un insegnante dell'istituto stesso.

(È approvato).

Art. 20.

I segretari di cui al primo comma dell'articolo precedente avranno lo stipendio

di lire 1300, e avranno diritto agli aumenti sessennali in conformità del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

Essi dovranno essere forniti di licenza del liceo o dell'istituto tecnico o della scuola normale, ma avranno la preferenza gli abilitati anche all'insegnamento secondario secondo l'ordine di merito.

Però alla prima applicazione della presente legge avranno diritto alla preferenza nella nomina coloro che avranno prestato lodevole servizio in tale loro qualità da almeno un anno presso i regi licei o ginnasi o le regie scuole normali, anche se non forniti dei titoli richiesti dal comma precedente.

Quando per l'aumentata o diminuita popolazione scolastica dovrà aggiungersi o sopprimersi il posto di segretario in alcuno dei detti istituti, i posti saranno aggiunti o soppressi colla legge del bilancio.

(È approvato).

Art. 21.

Gli stipendi dei macchinisti, bidelli e inservienti-custodi dei licei-ginnasi sono determinati dalla tabella F.

A datare dalla loro nomina definitiva, i detti funzionari avranno diritto a due aumenti biennali consecutivi, ciascuno nella misura stabilita nella detta tabella, e successivamente avranno diritto agli aumenti sessennali a norma del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

Le norme per la loro assunzione in servizio provvisorio o definitivo saranno determinate dal regolamento.

Tabella F.
(Art. 21).

Personale di servizio nei licei-ginnasi (1).

Numero	UFFICIO	Stipendio	Misura di ciascuno dei due aumenti biennali
109	Macchinisti	1,000	100
275	Bidelli	850	100
275	Inservienti-custodi (2)	750	75

(1) Sono esclusi i macchinisti, bidelli e inservienti-custodi dei licei-ginnasi della Sicilia. Ma ai due aumenti biennali nella misura di lire 75 ognuno, avranno diritto gli inservienti dell'Istituto tecnico di Modica.

(2) Le incombenze di inserviente-custode saranno per quanto è possibile affidate ai bidelli; i quali percepiranno in questo caso come remunerazione lire 350 annue, tranne per coloro che già percepiscono la retribuzione di lire 400, la quale sarà mantenuta.

Salvi i diritti acquisiti dagli inservienti-custodi in servizio alla promulgazione della legge 12 luglio 1900, n. 259, l'alloggio, dove il ginnasio e il liceo sono uniti, sarà accordato ad un solo inserviente-custode. Qualora per difetto di locali non sia possibile accordare tale alloggio, l'inserviente-custode avrà diritto ad una equa indennità a carico dell'ente, che deve fornire il locale all'Istituto.

(È approvato).

PROPINE DI ESAME.

Art. 22.

Negli esami di ammissione alle varie classi degli istituti classici, tecnici e normali un terzo delle tasse d'esame sarà ripartito in parti uguali fra i componenti la Commissione esaminatrice.

(È approvato).

Art. 23.

Negli esami di licenza dal liceo, dal ginnasio, dalla scuola normale, dalla scuola tecnica e dalla scuola complementare, spet-

terà a ciascun componente la Commissione esaminatrice, e per ciascun candidato, una propina nella misura fissata dalla tabella G.

Negli esami di licenza dagli istituti tecnici e nautici:

1° al presidente e a ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice, se insegnanti nell'ultima classe del corso, spetterà per ciascun candidato della rispettiva sezione una propina nella misura fissata dalla tabella medesima;

2° a ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice, ma non insegnanti nell'ultima classe del corso, spetterà la medesima propina, ma soltanto per quei candidati i quali dovranno sostenere l'esame nelle discipline impartite dai detti insegnanti.

Tabella G.

(Art. 23)

Propine di esame di licenza. (1)

ISTITUTI	Presidente	Membri della Commissione	
	Lire	Lire	
Liceo	5. »	3.25	
Ginnasio (unito al liceo) . .	4. »	2.75	
Id. (isolato)	4.50	3.25	
Istituto tecnico	5. »	3.25	Insegnanti di tutte le materie meno la calligrafia.
		1.50	Insegnante di calligrafia.
Istituto nautico	2. »	1.25	
Scuola tecnica	1.50	0.50	Insegnanti di disegno e calligrafia.
		0.90	Insegnanti delle altre materie.
Scuola normale femminile .	2. »	1. »	Insegnanti di pedagogia, di lettere italiane, di storia e geografia, di matematica e scienze fisiche e naturali.
		0.65	Insegnanti di disegno, di calligrafia, di canto, di agraria, di lavori donneschi, di ginnastica.
Scuola normale maschile .	2. »	1.25	Insegnanti di pedagogia, di lettere italiane, di storia e geografia, di matematica e scienze fisiche e naturali.
		0.75	Insegnanti di disegno e calligrafia, di canto, di agraria, di ginnastica.
Scuola complementare . . .	2. »	1. »	Insegnanti di italiano, di storia e geografia, di francese, di matematica, di scienze fisiche e naturali.
		0.85	Insegnanti di disegno, di calligrafia, di lavori donneschi.

(1) Ogni esaminatore avrà diritto ad una sola propina per ogni candidato, anche quando l'esame comprenda più materie che costituiscono programma obbligatorio di un medesimo insegnante, salvo i casi di supplenza da determinarsi dal regolamento.

(È approvato).

RIUNIONE DI INSEGNAMENTI.

Art. 24.

All'atto dell'applicazione della presente legge sarà conservato nella distribuzione degli insegnamenti lo stato attuale.

Successivamente (e di mano in mano che

per effetto di vacanze di cattedre venga a diminuire il personale di ruolo, o in un singolo istituto vengano a mutare le condizioni del numero della popolazione scolastica o del personale insegnante che vi è addetto) colle norme che verranno stabilite nel regolamento gli insegnamenti saranno raggruppati e distribuiti secondo le indicazioni della tabella H.

Tabella H.

(Art. 24)

Riunione di insegnamenti e norme relative a determinate discipline

Materie (1)	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra (2)	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
Liceo-Ginnasio.			
Lettere latine e greche.	1 (Liceo)	—	Nelle sedi in cui non sia possibile di completare il limite minimo di orario coll'aggiungere all'insegnamento normale il medesimo insegnamento nelle classi aggiunte dello stesso Liceo, o nelle classi ordinarie o aggiunte di altro Liceo, sarà assegnato al professore, secondo i titoli di cui è provveduto, l'insegnamento di altre discipline in istituto di pari grado o nel Ginnasio superiore fino a raggiungere detto limite di orario.
Lettere italiane . . .	1 (Id.)	—	
Filosofia	(Id.)	—	
Storia e geografia . .	Id.	Storia e Geografia nel Liceo e nell'Istituto tecnico o Storia e Geografia in una o in ambedue le classi superiori del Ginnasio.	Il limite d'orario si dovrà completare coll'insegnamento nel Ginnasio superiore; soltanto quando ciò non sia possibile, sarà completato con le classi aggiunte nel Liceo, o coll'insegnamento nell'Istituto tecnico.
Matematica	1	Matematica nel Ginnasio superiore, nel Liceo o nell'Istituto tecnico.	
Fisica e chimica . . .	1	—	Nelle sedi in cui non sia possibile di completare il limite minimo di orario coll'aggiungere all'insegnamento normale il medesimo insegnamento nelle classi aggiunte dello stesso Liceo, o nelle classi ordinarie o aggiunte di altro Liceo, sarà assegnato al professore, secondo i titoli di cui è provveduto, l'insegnamento di discipline scientifiche in istituto di pari grado o nel Ginnasio superiore fino a raggiungere detto limite di orario.
Storia naturale	1	Storia naturale nel Liceo e nel Ginnasio.	Nel Ginnasio l'insegnamento delle materie letterarie potrà ripartirsi per modo che possa esservi un professore il quale insegni soltanto la storia e la geografia in tutte le classi. Questo insegnamento è affidato per obbligo, quando sia possibile, ad altro insegnante, o per incarico con retribuzione. Dove l'insegnamento nel Ginnasio superiore sia affidato al professore di matematica nel Liceo, l'insegnamento del Ginnasio inferiore sarà sempre dato per incarico con retribuzione ad esso o ad altro insegnante abilitato.
Materie letterarie . .	5 (nel Ginnasio)	—	
Matematica	1 (Id.)	—	

(1) Gli insegnamenti che, pure facendo parte dei programmi dei vari Istituti, non sono indicati in questa tabella, saranno affidati per incarico con retribuzione da determinarsi secondo le norme stabilite dal 3° comma dell'articolo 10.

(2) I raggruppamenti indicati in tutta questa tabella (salvo le speciali norme e avvertenze), avranno luogo solamente nel caso in cui l'insegnante non possa completare l'orario nella propria materia con classi aggiunte dell'istituto cui appartiene o con classi ordinarie od aggiunte di altro istituto della stessa specie.

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
<i>Segue Liceo-Ginnasio.</i>			
Francese	1 (Id.)	—	Questo insegnamento è affidato per obbligo, quando sia possibile, o per incarico con retribuzione ad un insegnante della stessa materia di altra scuola abilitato a detto insegnamento; ove ciò non sia possibile sarà affidato per incarico con retribuzione ad altro insegnante abilitato.
Liceo isolato.			
Lettere latine e greche	1	—	
Lettere italiane . .	1	—	
Filosofia	1	—	Vale quanto fu detto sopra per il Liceo-Ginnasio (<i>filosofia</i>).
Storia e Geografia .	1	Storia e geografia nel Liceo e nell'Istituto tecnico, o storia e geografia in una o in ambedue le classi superiori del ginnasio.	
Matematica	1	Matematica, fisica e chimica.	Potranno anche esservi due insegnanti come nei Licei-ginnasi. Quando ve ne sia uno solo, esso dovrà essere fornito delle due lauree di matematica e di fisica, o di una di queste lauree e del certificato di licenza o degli studi e esami del primo biennio universitario in chimica.
Fisica e chimica . .			
Storia naturale . . .	—	—	L'insegnamento della storia naturale è affidato, quando sia possibile, per incarico con retribuzione ad altro insegnante della stessa materia in altra scuola regia o pareggiata del luogo.
Ginnasio isolato.			
Materie letterarie .	5	—	Vale quanto fu detto sopra per questi insegnamenti nei Ginnasi uniti ai Licei.
Matematica	1	—	L'insegnamento della storia naturale continuerà ad essere affidato all'insegnante di matematica con la retribuzione stabilita dal n. 1 della parte I della tabella C; ma le ore di tale insegnamento non saranno per lui computate agli effetti dell'obbligo di orario. Soltanto quando sia possibile provvedere altrimenti, l'insegnante di matematica potrà esserne esonerato, e in tal caso l'insegnamento della storia naturale sarà affidato per incarico con retribuzione ad altro insegnante di scuole regie o pareggiate del luogo abilitato a detto insegnamento.
Storia naturale . . .	—	—	
Francese	1	—	L'insegnamento del francese è affidato per obbligo, quando sia possibile, o per incarico con retribuzione, ad un insegnante della stessa materia di altra scuola abilitato a detto insegnamento; ove ciò non sia possibile sarà affidato per incarico con retribuzione ad altro insegnante abilitato.

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
Istituto tecnico.			
Lettere italiane . .	1	—	L'insegnamento di lettere italiane potrà anche essere diviso per biennii, e essere affidato a due insegnanti negli Istituti che abbiano ordinariamente qualche classe aggiunta.
Lingua francese . .	1	—	Negli Istituti tecnici colla sola sezione di agrimensura, l'insegnamento del francese sarà affidato all'insegnante della medesima materia in altra scuola, e ove ciò non sia possibile, per incarico con retribuzione ad altro insegnante abilitato a detto insegnamento.
Lingua inglese . . .	1	—	
Lingua tedesca . .	1	—	
Storia e geografia .	1	—	La separazione degli insegnamenti di storia e di geografia verrà fatta soltanto negli Istituti nei quali, in causa di classi aggiunte, siano necessari due insegnanti. Quando avvenga questa separazione, ciascun insegnante sarà obbligato ad impartire un numero di ore di lezione settimanali pari a quello complessivamente fissato per le due materie, entro i limiti stabiliti dagli articoli 8 e 9.
Matematica	1	—	Vale l'osservazione fatta sopra per l'insegnamento delle lettere italiane.
Disegno	1	—	Negli Istituti tecnici senza la sezione fisico-matematica, l'insegnamento del disegno sarà impartito dall'insegnante della medesima materia nella scuola tecnica. Quando ciò non sia possibile, sarà affidato per incarico con retribuzione.
Fisica	1	—	Negli Istituti tecnici colla sola sezione di ragioneria gli insegnamenti di fisica e chimica costituiscono una sola cattedra. Per quelli con tutte le sezioni ciascuno di questi insegnamenti avrà una propria cattedra, ma uno potrà essere dato per incarico con retribuzione.
Chimica	1	—	
Storia naturale . .	1	—	L'insegnamento della storia naturale avrà una propria cattedra, quando l'orario possa essere completato con classi aggiunte o col medesimo insegnamento in altra scuola. Quando ciò non possa verificarsi, questo insegnamento verrà affidato per incarico con retribuzione.

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
---------	--	--	--

Segue Istituto tecnico.

Agraria, computisteria agraria ed Estimo.	1	—	
Costruzioni e disegno di costruzioni.	1	Costruzioni, Disegno di costruzioni e Geometria descrittiva.	
Topografia e disegno topografico.	1	—	
Computisteria e Ragioneria.	1	—	Negli Istituti tecnici, nei quali in causa di classi aggiunte siano necessari due o più insegnanti di computisteria e ragioneria, a ciascuno di essi sarà affidato un corso completo.
Economia, scienza delle finanze, Statistica, Economia industriale e commerciale.	1	—	Quando in un Istituto tecnico, in causa di classi aggiunte siano necessari due insegnanti, a uno di essi verrà affidato l'insegnamento delle scienze economiche; all'altro l'insegnamento delle scienze giuridiche
Diritto e legislazione rurale, Legislazione doganale.	—	—	
Calligrafia	—	—	L'insegnamento della Calligrafia continuerà ad essere affidato per incarico con retribuzione.
Meccanica e disegno di macchine.	1	—	
Tessitura	1	—	
Merceologia, analisi tecnica e chimica tintoria.	1	—	

Istituto nautico.

Lingua italiana e Storia.	1	—	
Geografia (commerciale).	1	—	L'insegnamento della Geografia avrà una propria cattedra solamente quando non sia possibile di affidarlo all'insegnante di storia e geografia di altra scuola, o in mancanza di esso ad altro insegnante dell'Istituto nautico munito del titolo di abilitazione.
Diritto	—	—	Questo insegnamento sarà affidato all'insegnante di materie giuridiche o di materie giuridico-economiche dell'Istituto tecnico. Quando ciò non sia possibile, sarà affidato per incarico con retribuzione a persona munita di laurea in legge o di titolo equipollente.

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
---------	--	--	--

Segue Istituto nautico.

Lingua francese . .	1	—	Gl'insegnamenti di francese e d'inglese avranno una propria cattedra solamente quando non sia possibile affidare ciascun di essi all'insegnante della medesima lingua nell'Istituto tecnico, oppure quando non si possa affidarlo ad altro insegnante dell'Istituto nautico o tecnico regolarmente abilitato.
Lingua inglese . . .	1	—	
Fisica, meccanica e meteorologia . . .	1	—	
Matematiche	1	—	
Navigazione	1	Navigazione, Trigonometria sferica, Geografia astronomica e Astronomia nautica.	
Attrezzatura e Manovra navale.	1	Attrezzatura, Manovra navale e Telegrafia marittima.	
Macchine a vapore e Disegno relativo. Materiale e doveri del macchinista.	1	—	
Costruzione navale, Disegno relativo e teoria della nave.	1	—	
Disegno di tracciato e Direzione delle officine.	1	—	
Disegno	1	—	

Scuola tecnica.

Lingua italiana . .	1	—	L'insegnamento del disegno potrà essere affidato per incarico con retribuzione all'insegnante di Calligrafia della medesima scuola o di altro Istituto, quando questo insegnante abbia l'abilitazione corrispondente.
Matematica	1	—	
Lingua francese . .	1	—	
Disegno	1	—	
Storia, Geografia e Diritti e Doveri.	1	—	

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
---------	--	--	--

Segue Scuola tecnica.

Calligrafia	1	—	Gli insegnamenti di calligrafia, scienze naturali e computisteria saranno affidati a insegnanti speciali di ruolo solamente quando non sia possibile di affidare: l'insegnamento della calligrafia all'insegnante di disegno, se abilitato, della medesima scuola o all'insegnante di calligrafia di altra scuola; l'insegnamento delle scienze fisiche e naturali all'insegnante di storia naturale o di fisica di altra scuola; l'insegnamento della computisteria all'insegnante di computisteria e ragioneria dell'istituto tecnico o ad altro insegnante abilitato.
Scienze naturali . .	1	—	
Computisteria . . .	1	—	

Scuola tecnica a tipo speciale.

Gli insegnamenti delle *Scuole tecniche a tipo speciale* non indicati nella presente tabella sono affidati per incarico con retribuzione secondo la tabella B.

Essi sono ora:

Agraria	—	—
Meccanica elementare e tecnologia industriale.	—	—
Lingua tedesca . .	—	—
Altri insegnamenti potranno essere istituiti per regolamento.	—	—

Scuola tecnica femminile.

Maestra di lavori donneschi.	1	—	Nelle scuole più importanti e più numerose la maestra di lavori donneschi eserciterà, per incarico, con la retribuzione stabilita dalla parte seconda della tabella C, anche le funzioni di maestra assistente; se ciò non sia possibile, tale incarico sarà affidato, sentito il Direttore o la Direttrice, ad altra insegnante della scuola.
------------------------------	---	---	--

Scuola normale maschile.

Pedagogia e morale	1	—
Lingua e lettere italiane.	1	—

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
---------	--	--	--

Segue Scuola normale maschile.

Storia e geografia .	1	—	L'insegnamento dell'Agraria è affidato ad uno speciale insegnante di ruolo, solamente nelle sedi in cui manchi l'Istituto tecnico coll'insegnamento dell'agraria.
Matematica e scienze fisiche e naturali.	1	—	
Disegno e calligrafia	1	—	
Canto	1	—	
Agraria	1	—	
Lavoro manuale . .	—	—	
Ginnastica	1	—	

Scuola normale femminile.

Pedagogia e morale	1 (nella scuola normale)	—	Gli insegnanti di Matematica, Scienze fisiche e naturali, Disegno e calligrafia nella scuola normale femminile hanno l'obbligo del medesimo insegnamento nell'annessa scuola complementare.	
Lingua e lettere italiane.	1 (id.)	—		
Storia e geografia .	1 (id.)	—		
Matematica	1	—		
Scienze fisiche e naturali.	1	—		
Disegno	1	—		
Calligrafia	1	—		
Canto	1 (nella scuola normale)	—		
Maestra assistente e di lavori donneschi.	1	—		Quando le funzioni di Maestra assistente debbano essere affidate per incarico con retribuzione, la insegnante di lavori donneschi, dovrà avere la preferenza; soltanto quando questa non possa assumerle saranno affidate, sentito il Direttore o la Direttrice, ad altra insegnante della scuola.
Agraria	—	—		Gli insegnamenti dell'Agraria e del Lavoro manuale saranno affidati per incarico con retribuzione e preferibilmente ad insegnanti della scuola.

Materie	Numero delle cattedre nell'istituto avente il numero normale di classi	Raggruppamento di materie in una sola cattedra	Norme e avvertenze relative a determinate discipline
---------	--	--	--

Segue **Scuola normale femminile.**

Maestre del giardino d'infanzia.	1	—	Per la Ginnastica v'è obbligo dello stesso insegnamento nel corso complementare, con retribuzione.
Lavoro manuale . .	—	—	
Ginnastica	1	—	
Lingua italiana . .	1 (nella scuola compl.)	—	
Storia e geografia .	1 (id.)	—	
Lingua francese . .	1 (id.)	—	

Scuola complementare autonoma.

Lingua italiana . .	1	—	I due insegnamenti della Matematica e delle Scienze fisiche e naturali potranno essere affidati a due insegnanti per incarico con retribuzione.
Storia e geografia .	1	—	
Matematica e scienze fisiche e naturali .	1	—	} Gli insegnamenti del Disegno e della Calligrafia vengono affidati per incarico con retribuzione.
Disegno	—	—	
Calligrafia	—	—	
Maestra assistente e di lavori donneschi	—	—	I due uffici di Maestra assistente e di lavori donneschi potranno anche essere affidati entrambi per incarico con retribuzione.
Lingua francese . .	—	—	L'insegnamento della Ginnastica è affidato per incarico con retribuzione.
Ginnastica	—	—	

In relazione alle esigenze derivanti da mutamenti di programmi e di orari o da diverso ordinamento delle scuole, la detta tabella potrà essere modificata per decreto reale.

In ogni caso gli insegnanti saranno sempre sottoposti anche alle nuove disposizioni di leggi e di regolamenti.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Insegnanti.

Art. 25.

Per gli effetti della presente legge gli attuali insegnanti titolari od effettivi prendono il nome di ordinari.

Lo stipendio di ciascun attuale insegnante titolare (compresi quelli che hanno tale titolo *ad personam*) od effettivo si considererà formato come segue:

1° dal suo stipendio di ruolo come titolare o come effettivo;]

2° dai sessenni in godimento al 31 dicembre 1905.

(È approvato).

Art. 26.

All'applicazione della presente legge lo stipendio dei titolari (compresi quelli *ad personam*) e degli effettivi di ruolo, calcolato come al precedente articolo, sarà accresciuto nella misura dell'aumento fisso stabilito per ciascun ordine di ruoli dalla tabella B.

Inoltre quelli fra gli stessi insegnanti che all'applicazione della presente legge contino almeno 30, 25, 20 e 15 anni di servizio di ruolo, avranno un ulteriore aumento fisso di stipendio pari rispettivamente ai 5[10, ai 4[10, ai 3[10 ed ai 2[10 dell'aumento stabilito dal comma precedente.

Ma qualora lo stipendio dell'effettivo di ruolo aumentato nella misura anzidetta sia inferiore allo stipendio minimo stabilito per l'ordinario del ruolo corrispondente, esso si accrescerà fino a raggiungere questo stipendio minimo.

(È approvato).

Art. 27.

Gli aumenti di stipendio concessi agli insegnanti dal 1° gennaio 1906 per effetto della presente legge, non tolgono agli insegnanti stessi il diritto alle quote dell'au-

mento sessennale concesso loro dall'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, e corrispondenti al tempo di servizio decorso a tutto il 1905 dalla promozione a titolare o dall'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906.

Tali quote verranno corrisposte a ciascun insegnante a misura che si matura il periodo sessennale decorrente dalla data della promozione a titolare o dell'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906, e formeranno parte integrante dello stipendio di ciascun insegnante.

(È approvato).

Art. 28.

Nel caso di cumulo di cattedre, l'aumento di cui all'articolo 26 compete soltanto per quello degli stipendi che dà diritto alla quota maggiore; e ciò senza pregiudicare gli eventuali diritti al grado di ordinario per ciascuna delle cattedre.

Per l'insegnamento pel quale non vi sarà aumento di stipendio, l'obbligo di orario sarà quello richiesto dal programma dello stesso insegnamento, salvo il compenso di cui al secondo comma dell'articolo 8, nel caso che l'orario richiesto dal programma superi il massimo di ore stabilito dal medesimo articolo.

(È approvato).

Art. 29.

Le attuali maestre giardiniere effettive si considerano come appartenenti al ruolo A (3° ordine). Esse conseguiranno il grado di ordinarie, collo stipendio dovuto agli insegnanti ordinari di detto ruolo che abbiano in tale grado l'anzianità di un quinquennio.

(È approvato).

Art. 30.

All'applicazione della presente legge:

1° Gli insegnanti reggenti che abbiano una titolarità *ad personam* diventeranno immediatamente ordinari nell'ordine di ruoli corrispondente al loro insegnamento attuale di reggenti, e avranno lo stipendio che ad essi verrà attribuito pel loro grado di titolare secondo l'articolo 25, cogli aumenti dipendenti dagli articoli 26, 27 e 32 ed eventualmente con quelli portati dagli articoli 35 e 36.

2° Degli altri insegnanti reggenti:

a) quelli che avranno almeno un triennio di servizio di ruolo diventeranno immediatamente ordinari e ad essi sarà at-

tribuito lo stipendio iniziale corrispondente secondo la tabella B;

b) quelli che avranno almeno un quinquennio di servizio di ruolo e meno di un decennio, ad eccezione degli insegnanti delle materie indicate nella tabella I, oltre a detto stipendio iniziale corrispondente secondo la tabella B, percepiranno un aumento di stipendio uguale alla metà di quello stabilito dal primo comma dell'articolo 26 e corrispondente al loro ordine di ruoli;

c) quelli che avranno dieci e più anni di servizio e di ruolo, ad eccezione ancora dei detti insegnanti delle materie indicate nella tabella I, oltre allo stipendio iniziale corrispondente secondo la tabella B, perce-

piranno un aumento tale da far sì che il loro stipendio complessivo venga ad uguagliare lo stipendio minimo che, in forza degli articoli 25 e 26 e eventualmente degli articoli 35 e 36, spetterà ai titolari attuali della materia corrispondente;

d) quelli che avranno meno di tre anni di servizio di ruolo, conseguiranno il grado e lo stipendio di ordinario al compimento del triennio, e fino a quel tempo avranno il grado e lo stipendio di straordinario dell'ordine di ruoli corrispondente.

La promozione ad ordinari dei reggenti attualmente in servizio non sarà subordinata alle condizioni di ispezioni e rapporti, indicate nell'articolo 3.

(È approvato). □

Tabella I.

(Art. 30, n. 2).

Insegnanti reggenti senza l'aumento di stipendio di cui al n. 2 dell'art. 30.

Scuole normali.

Insegnanti di Calligrafia.

Id. di Canto.

Id. di Ginnastica.

Maestre assistenti e di lavori donneschi.

Maestre giardiniere.

Insegnanti di materie letterarie nelle scuole complementari.

Ginnasio superiore.

Insegnanti di materie letterarie.

(È approvato).

Art. 31.

All'applicazione della presente legge:

a) gli incaricati di ruolo di scuola normale, di ginnasio e di scuola complementare, conseguiranno il grado e lo stipendio di straordinario pel rispettivo ordine di ruoli;

b) gli incaricati di ruolo di prima classe, di scuola tecnica conseguiranno il grado di ordinario con lo stipendio dovuto all'ordinario del rispettivo ruolo che abbia, in tale grado, l'anzianità di un quinquennio;

c) gli incaricati di ruolo di seconda classe di scuola tecnica conseguiranno il

grado di ordinario con lo stipendio iniziale corrispondente, se hanno tre anni almeno di servizio e conseguiranno il grado e lo stipendio di straordinario, se hanno meno di tre anni di servizio. In tal caso saranno nominati ordinari appena compiuto il triennio di servizio prestato complessivamente, prima come incaricati di ruolo e poi come straordinari.

La promozione ad ordinario degli incaricati di ruolo, che all'applicazione della presente legge conseguiranno il grado di straordinario, non sarà subordinata alle condizioni di ispezioni e di rapporti indicate dall'articolo 3.

(È approvato).

Art. 32.

Per gli insegnanti di cui all'articolo 1° della legge 6 agosto 1893, n. 456, i quali, per effetto immediato di conversione in governativi degli istituti cui appartenevano passarono al servizio dello Stato, saranno computati come utili per l'anzianità richiesta dagli articoli 26, 30 e 31 anche gli anni di servizio da essi prestato anteriormente come titolari o reggenti negli istituti medesimi.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Ferraris Carlo. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto di parlare sopra questo articolo, introdotto nel progetto dal Senato, non per proporre alcuna modificazione, ma per richiamare l'attenzione del ministro sopra un grave inconveniente, potrei dire anche una ingiustizia, che può derivare dall'applicazione di esso.

L'articolo stabilisce che per gli insegnanti, di cui all'articolo primo della legge 6 agosto 1893, i quali per effetto immediato di conversione in governativi degli istituti, cui appartenevano, passarono al servizio dello Stato, saranno computati come utili per l'anzianità richiesta dagli articoli 26, 30 e 31 anche gli anni di servizio da essi prestato anteriormente come titolari o reggenti negli istituti medesimi.

Gli insegnanti, cui si riferisce l'articolo primo della legge del 1893, sono quelli dei collegi-convitti e degli istituti provinciali e comunali e degli altri istituti sottoposti alla direzione dello Stato e di nomina governativa, di istruzione secondaria classica, tecnica e normale.

L'articolo 32 del progetto in discussione fa dipendere il godimento o non del beneficio previsto nelle ultime righe dell'articolo stesso da un fatto casuale, ossia dalla appartenenza o non degli insegnanti all'istituto nel momento in cui questo venne convertito in regio. Gli insegnanti, usciti dall'istituto per entrare nel servizio governativo prima di tale conversione, non ottengono quel beneficio, cioè che per l'anzianità loro siano computati gli anni del servizio non governativo: invece ne godono coloro che sono rimasti nell'istituto e vi si trovavano al momento della sua conversione in regio. E cito un caso tipico che non è fantastico, ma reale.

Due professori sono stati nominati contemporaneamente in un ginnasio comunale. Uno di essi, dopo tre anni di insegnamento

comunale, è stato chiamato al servizio governativo nove mesi prima che l'istituto comunale, ove insegnava, fosse convertito in regio. L'altro insegnante, nominato contemporaneamente, è rimasto nell'istituto sino a quando questo divenne regio e in tale occasione esso è passato al servizio governativo.

Orbene: questo secondo insegnante, passato al servizio governativo nove mesi dopo il collega, avrà il vantaggio sancito da questo articolo, l'altro insegnante non lo avrà. È assolutamente doveroso eliminare simili inconvenienti che si possono chiamare, come dissi, ingiustizie, e naturalmente occorrerà una legge. Ma poichè l'onorevole ministro dovrà provvedere con un disegno di legge alla materia dell'Ispettorato, e dovrà pure con lo stesso o altro disegno di legge rimediare a tutte le altre deficienze e lacune e porre riparo alle altre eventuali lesioni di interessi che si verificheranno nell'applicazione della legge, che stiamo approvando, così io confido che l'onorevole Boselli, nel compilare questi ulteriori progetti, vorrà ricordarsi anche di queste mie osservazioni e tenerne conto per formulare, sull'argomento da me toccato, proposte conformi ad equità e giustizia. (*Benissimo!*)

RAMPOLDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPOLDI. L'osservazione testè fatta dall'onorevole Carlo Ferraris mi suggerisce di rinnovare all'onorevole ministro della pubblica istruzione una raccomandazione, che io feci già al suo predecessore onorevole Bianchi Leonardo, quando nella Camera si discusse questo disegno di legge. Il Senato ha riformato l'articolo, come avvertiva l'onorevole Ferraris, consentendo, agli effetti della pensione, il cumulo degli anni di servizio prestati dai professori di istituti comunali e provinciali i quali siano passati allo Stato per un atto di Governo, cioè a dire per il fatto della conversione in regi degli istituti medesimi; ma nella legge in esame si sono dimenticati tutti quegli altri professori, che si trovano nelle stesse condizioni di fatto, con la differenza che passarono allo Stato non già per un atto puro e semplice di Governo, ma per essere chiamati o per esame, il che rende anche più significativo il merito loro e però li raccomando per un atto di giustizia.

Questa dimenticanza parmi sia stata rilevata anche dall'onorevole Ferraris; certo io più volte la ricordai in questa Camera. Anzi, l'onorevole Boselli, già quando fu mi-

nistro dell'istruzione, credo nel 1889, aveva anche presentato un disegno di legge per integrare i diritti di questi professori delle scuole secondarie. Quel progetto però, per vicende parlamentari, che non è il caso di ricordare, non potè essere approvato dalla Camera. Ora io, quindi, prego l'onorevole Boselli, che già tanto ne appare sollecito di curare nell'alto suo ufficio, e certo vuole il bene di tutti gli insegnanti, la giustizia amministrativa, di volere accettare la raccomandazione dell'onorevole Ferraris e mia, di volere cioè, fra non molto, (giacchè l'ora non consiglia di presentare emendamenti od aggiunte alla legge) presentare un apposito disegno di legge, inteso a integrare anche per codesti professori che pur sono disposti a rilasciare le ritenute richieste dalla legge vigente, non dirò un diritto, ma un giusto desiderio, compiendo opera di giustizia, di guisa, che essi pure possano godere, nei riguardi della pensione, del cumulo degli anni di servizio dato prima, nell'età fiorente, ai comuni e alle provincie, poi allo Stato, sicchè non sieno costretti a recarsi fino a tardissima età sulla cattedra ad impartire un insegnamento, che nè si conviene allo loro dignità, nè alla cultura nazionale, per quanto il magistero sia sempre nobilmente compiuto.

Questo atto di giustizia, io son certo, parla già allo spirito di equità che in ogni suo atto rivela l'onorevole ministro Boselli. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Onorevole ministro della pubblica istruzione, ha facoltà di parlare:

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Il cortese accenno che l'onorevole Rampoldi fece ad un mio disegno di legge, basta di per sè a significare e a lui e all'onorevole deputato Ferraris, come io consenta con loro nel ritenere più che giusta la causa che essi hanno patrocinato. Per lungo tempo si parlò delle condizioni di quegli insegnanti che passarono dalle scuole pareggiate al servizio dello Stato; e si cercò anche dopo il disegno di legge mio che non ebbe prosperi eventi, di provvedere in qualche modo alla loro condizione; modo questo per altro incompleto ed inadeguato, come giustamente ebbero a rilevare i due onorevoli deputati. I due casi si confondono in una figura sola; perchè dipendono egual-

mente dal fatto, che non si riconosce il servizio prestato negli istituti pareggiati, quando si passa a servire lo Stato, se il professore non si trovi ad insegnare nell'istituto pareggiato nel momento in cui questo è convertito in regio. I due casi, ho detto, sono eguali. (*Interruzione*).

Sicuro, sono eguali. E difatti il collega onorevole Ferraris parlò di un professore, il quale uscì da un istituto poco tempo prima che questo ottenesse il pareggiamento: rientrò poi in servizio dopo compiuto il pareggiamento medesimo, ma non potè stringere i due capi della sua carriera agli effetti dell'anzianità e della pensione. Mentre dal canto suo il collega Rampoldi parlò di un professore, che insegnò in un istituto pareggiato: ne uscì poi per passare al servizio dello Stato, senza che il precedente servizio gli potesse valere per la pensione. Di modo che il beneficio della pensione fu negato così a colui che entrò al servizio dello Stato prima del pareggiamento, come all'altro che entrò al servizio dello Stato dopo il pareggiamento, ma con un intervallo.

Come comprendono i miei egregi colleghi, io vedo la questione proprio dallo stesso punto di veduta; e se mi sarà possibile risolverla al più presto secondo l'animo loro e mio, ne sarò lietissimo. (*Benissimo! — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendov' altre osservazioni l'articolo 32 s'intende approvato.

(*È approvato*).

Art. 33.

Gli attuali insegnanti titolari (compresi quelli *ad personam*) e effettivi e gli attuali insegnanti che per l'applicazione della presente legge diverranno ordinari avranno diritto a tanti aumenti periodici di stipendio quanti sono indicati dalla tabella J in corrispondenza del nuovo stipendio loro attribuito in base agli articoli 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35 e 36.

Quando tale nuovo stipendio non corrisponda esattamente a quelli indicati nella tabella medesima per il rispettivo ruolo, l'insegnante avrà diritto su di esso al numero di aumenti corrispondente allo stipendio immediatamente inferiore.

Lo stipendio risultante non potrà per effetto dei detti aumenti successivi oltrepassare il massimo fissato dalla stessa tabella J.

Tabella J.

(Art. 33).

Numero degli aumenti quinquennali o sessennali che gl'insegnanti attualmente in servizio conseguiranno da l'applicazione della legge in poi, in base agli stipendi loro attribuiti per l'applicazione della legge stessa.

	1° ordine di ruoli	2° ordine di ruoli	3° ordine di ruoli				Corrispondente numero d'aumenti	Aumenti fissi quinquennali	Aumenti sessennali di un decimo
			A	B	C	D			
Stipendio attribuito per l'applicazione della nuova legge.	2000	2500	1600	1400	1100	1000	Corrispondente numero d'aumenti	4	2
	2500	3000	1800	1600	1200	1100		3	2
	3000	3500	2000	1800	1300	1200		2	2
	3500	4000	2200	2000	1400	1300		1	2
	4000	4500	2400	2200	1500	1400		»	2
	4400	4950	2640	2420	1650	1540	»	1	
Stipendio massimo (compresi gli aumenti di un decimo).	4800	5400	2880	2640	1800	1680	»	»	

(È approvato).

Art. 34.

Gli insegnanti, che per effetto della legge 12 luglio 1900, n. 259, abbiano conservato un assegno *ad personam* che rappresenta la differenza fra lo stipendio della classe a cui furono iscritti e lo stipendio della classe superiore, conserveranno questo assegno come parte integrante dello stipendio per l'applicazione dell'articolo 25.

(È approvato).

Art. 35.

Gli attuali insegnanti titolari (compresi quelli *ad personam*) ed effettivi, che per la applicazione della presente legge o succes-

sivamente passassero da un ordine inferiore di ruoli a un ordine superiore avranno per questo passaggio diritto a un aumento di stipendio eguale alla eventuale differenza fra lo stipendio attribuito alla classe cui appartenevano e quello attribuito alla medesima classe dell'istituto di grado superiore, in base alle leggi 25 febbraio 1892, n. 71, 12 luglio 1896, n. 293, e 12 luglio 1900, n. 259; e ciò senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli articoli 26, 27, 32 e 33.

Per i titolari di 4ª classe di ginnasio o di scuola tecnica il detto aumento di stipendio sarà di lire 400.

(È approvato).

Art. 36.

Gli attuali titolari (compresi quelli *ad personam*) nei ginnasi superiori, di materie letterarie nelle scuole complementari, di Disegno e di Disegno e calligrafia nelle scuole normali, avranno un aumento di stipendio di lire 200, e ciò senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli articoli 26, 27, 32 e 33.

I titolari di matematica dei ginnasi della classi 1ª, 2ª, 3ª avranno rispettivamente gli aumenti di stipendio di lire 150, 150 e 100; quelli di 4ª classe, i reggenti e gli incaricati di ruolo lo avranno di lire 200; e ciò senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli articoli 26, 27, 30, 31, 32 e 33.

(È approvato).

Art. 37.

All'applicazione della presente legge, in relazione al numero dei posti di ruolo determinati dall'articolo 11, saranno assunti in servizio col grado di straordinario, nell'ordine qui sotto indicato e nelle residenze che si renderanno di volta in volta vacanti, e fino a che tutti siano stati immessi nel ruolo:

a) coloro che abbiano ottenuto in concorsi ancora in vigore la eleggibilità a reggenti o ad incaricati di ruolo nell'ordine delle rispettive graduatorie, siano o non siano stati già assunti come incaricati, salvo per essi le disposizioni del 2° comma dell'articolo 38;

b) gli incaricati fuori ruolo che, avendo ottenuto per concorso la eleggibilità a reggenti o a incaricati, hanno corso od orario completo nel medesimo istituto e per la materia per la quale hanno ottenuto l'eleggibilità, nell'ordine di precedenza stabilito dalla loro assunzione in servizio; però gli incaricati fuori ruolo di materie letterarie nei ginnasi inferiori, forniti di titolo d'abilitazione e assunti in servizio prima dell'anno scolastico 1902-903, saranno chiamati, nell'ordine stabilito dalla loro assunzione in servizio, prima dei classificati nel concorso bandito il 24 luglio 1903;

c) gli incaricati fuori ruolo che avendo ottenuto in concorsi l'eleggibilità a reggenti o ad incaricati, contano almeno otto anni di servizio continuato, anche se non hanno corso od orario completo d'insegnamento della materia per cui hanno avuto l'eleggibilità;

d) gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che pur non avendo preso parte a concorsi siano almeno nel secondo anno scolastico di servizio, e posseggano il titolo legale d'abilitazione all'insegnamento;

e) gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che pur non possedendo titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, siano stati ammessi in servizio prima del 1902, e abbiano il voto favorevole di una ispezione che il Ministero farà eseguire entro sei mesi dalla loro domanda.

La promozione a ordinario degli incaricati fuori ruolo che saranno assunti in servizio come straordinari in forza dei capoversi a) e b) non sarà subordinata alle condizioni di ispezioni e rapporti prescritte dall'articolo 3, quando contino già più di un triennio di servizio. Questi incaricati e quelli del comma d) saranno promossi ordinari dopo un anno di straordinario, se il servizio da essi prestato raggiunga almeno gli otto anni; e dopo due anni di straordinario se il loro servizio non raggiunga il detto limite di otto anni, ma non sia inferiore al triennio.

Gli attuali incaricati fuori ruolo che per le precedenti disposizioni hanno diritto di essere assunti in ruolo conservano, finchè non vi siano assunti, il diritto a un incarico in classi aggiunte colle norme che verranno stabilite nel regolamento, e con la retribuzione di cui godono attualmente, purchè questa non superi lo stipendio di straordinario del ruolo corrispondente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciappi.

CIAPPI. Vorrei uno schiarimento sul significato del comma d) di questo articolo. Quest'articolo dice:

All'applicazione della presente legge . . . saranno assunti al servizio col grado di straordinario . . . coloro che si trovano nei casi contemplati dai commi a), b), c), d), e), e quelli del comma d) sono gli incaricati fuori ruolo, con corso e orario completo, che, pur non avendo preso parte a concorsi, siano almeno nel secondo anno scolastico di servizio, e posseggano il titolo legale d'abilitazione d'insegnamento.

Ora qui desidererei che fosse chiarita la condizione di un professore incaricato fuori ruolo, all'atto della pubblicazione della legge, e cioè, se, pure essendo al secondo anno d'insegnamento, debba avere il corso o l'orario completo, a partire dall'inizio dell'insegnamento, o se sia sufficiente che abbia il corso o l'orario completo solamente all'atto dell'applicazione della legge.

Mi pare che questo chiarimento sia della massima importanza e desidererei perciò averlo dall'onorevole ministro, o dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Albertini.

ALBERTINI. Ho chiesto di parlare su questo articolo per brevissimamente ricordare e raccomandare. Per ricordare al ministro che quando la Camera esaminò l'altro progetto sullo stato giuridico, si discusse a lungo sopra un certo articolo 19, il quale diceva che gli insegnanti comandati, o incaricati, o supplenti (oggi si tratta solo dei comandati), sarebbero stati confermati definitivamente nell'ufficio, ed anzi si aggiungeva anche nella sede.

Ora, poichè questo articolo del disegno di legge sullo stato giuridico fu soppresso dal Senato e rimane quest'altro che troviamo nel presente disegno di legge che si sta discutendo, io, senza voler proporre nessuna modificazione, perchè non è il caso, mi limito a raccomandare all'onorevole ministro che, poichè correrà un certo lasso di tempo prima che queste disposizioni sieno applicate, egli voglia attenuare, per quanto è possibile, specialmente rispetto a certi comandati che da lunghissimi anni tengono questo ufficio, la soppressione dell'articolo 19.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Raineri.

RAINERI. All'articolo 37 si parla d'incaricati che potranno essere promossi ordinari, dopo un anno di straordinarietà, se il servizio da essi prestato raggiunse almeno gli otto anni, ed all'articolo 30 capoverso *d* si parla d'insegnanti reggenti i quali potranno conseguire il grado e lo stipendio di ordinario al compimento del triennio.

Ora vi sono molti reggenti i quali ebbero anche il servizio di incaricati per molti anni. Io credo che si saprà tener conto dal Ministero, nel fare le promozioni, di questa che potrebbe parere una sconcordanza, ma che sconcordanza non è.

Ad ogni modo mi sarà grato di udire una dichiarazione del ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DANIELI, relatore. Rispondo brevemente all'onorevole Ciappi che l'inciso « almeno nel secondo anno scolastico di servizio » che si legge nell'articolo 37, comma *d*), fu introdotto dal Senato e non si leggeva nell'articolo approvato dalla Camera. Il Senato giustamente si è preoccupato del lungo

tempo trascorso dalla presentazione di questa legge; ma è evidente, secondo me, che la legge intende che il comma *d*) comprenda tutti gli incaricati che abbiano corso od orario completo, al momento della sua applicazione, a condizione che essi abbiano un precedente anno almeno di servizio, ma non con corso od orario completo; qualunque sia il servizio di quest'anno precedente, basta.

Quindi credo che il dubbio sollevato dall'onorevole Ciappi, di fronte alla stessa dizione letterale, oltre che allo spirito della disposizione, non abbia ragione di essere.

L'onorevole Albertini raccomanda alcuni comandati, che realmente meritano riguardo, ed io credo che l'onorevole ministro non potrà avere alcuna difficoltà di prendere in speciale considerazione la condizione di questi comandati, e nell'applicazione dei due disegni di legge, sullo stato economico e sullo stato giuridico, egli troverà certamente modo di fare giustizia anche ad essi.

L'onorevole Raineri ha osservato che il Senato ha migliorata la condizione di alcune categorie di incaricati fuori ruolo, e precisamente di quelli, che prestano servizio da almeno otto anni, i quali, secondo la disposizione votata dal Senato, saranno ora promossi straordinari, e, dopo un solo anno di straordinariato, saranno promossi ordinari.

Egli ha ricordato che vi sono pur troppo anche insegnanti reggenti, i quali contano otto e più anni di servizio precedente, come incaricati fuori ruolo, e che quindi non è possibile, secondo giustizia ed equità, obbligare costoro a compiere un triennio di reggenza, prima di essere promossi ordinari, creando loro così una condizione peggiore di quella fatta agli incaricati fuori ruolo che ancora non siano stati promossi reggenti.

Io credo fermamente che si debba trovare modo di pareggiare la condizione degli attuali reggenti a quella degli incaricati fuori ruolo, tenendo conto per gli uni e per gli altri, degli otto anni di servizio fuori ruolo, per la loro promozione ad ordinari.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Io concordo negli apprezzamenti, esposti dall'onorevole relatore. Rispetto ai comandati procurerò nel regolamento nel fissare l'organico di ciascun istituto, cioè nel determinare così le cattedre di ruolo,

propriamente dette, come le cattedre ad orario e corso completo, che abbiano carattere di stabilità, procurerò, dico, di conciliare gli interessi dei comandati, specialmente dei comandati di talune categorie di ruolo, che da lungo tempo esercitano quest'ufficio in determinati istituti, con le aspirazioni di coloro, i quali non vogliono vedersi preclusa la via alle cattedre degli istituti più importanti.

Quanto ai reggenti, confermando pienamente la interpretazione, data dall'onorevole relatore, non vi è dubbio che per quelli i quali prima del tempo della reggenza siano stati incaricati per un numero d'anni previsto dalla legge, si congiungeranno insieme i due termini per guisa, che non abbiano quel nocumento, che deriverebbe loro dalla semplice interpretazione letterale dei due articoli di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni l'articolo 37 s'intenderà approvato.

(È approvato).

Art. 38.

Coloro che per le disposizioni del precedente articolo, venuto il loro turno, saranno chiamati in servizio come straordinari, decadranno da tale diritto, qualora non raggiungano la sede loro assegnata; e non potranno essere confermati nel precedente loro incarico.

Tutte le graduatorie in vigore alla approvazione della presente legge, cessano di avere effetto col 31 dicembre 1906 per coloro che, riusciti eleggibili in un concorso, non accettarono l'incarico o la nomina in ruolo o non furono assunti in servizio.

Per gli effetti di questo articolo, e del precedente, si considerano come incaricati fuori ruolo anche coloro che sono comandati ad insegnamento di ruolo diverso da quello cui appartengono, e coloro che negli Istituti d'istruzione classica, tecnica e normale hanno incarico fuori ruolo a titolo di supplenza per l'intero anno scolastico e per un corso od orario completo.

I titolari, reggenti e incaricati di ruolo che in seguito a concorsi siano stati comandati a un insegnamento di diverso ordine di ruoli, agli effetti dello stipendio e della carriera saranno considerati ancora come ascritti all'ordine di ruoli al quale senza

il comando avrebbero appartenuto, e questo finchè non raggiungeranno le condizioni prescritte dall'articolo precedente, per poter passare nel nuovo ordine di ruoli. In seguito a tale passaggio e dopo conseguito l'ordinariato in quest'ordine di ruoli, saranno ad essi applicabili le disposizioni del secondo comma dell'articolo 6.

Nessun comando d'insegnanti da uno ad un altro ordine di ruoli potrà più farsi dopo il termine dell'anno scolastico 1905-1906.

(È approvato).

Art. 39.

Gli incaricati attuali fuori ruolo che non rientrino fra quelli ai quali si riferiscono i due articoli precedenti, quando contino almeno un triennio di insegnamento, saranno preferiti per le classi aggiunte e corsi non completi e per le supplenze, colle norme che verranno stabilite nel regolamento.

Tutti gli attuali incaricati fuori ruolo che posseggono il titolo legale di abilitazione all'insegnamento saranno ammessi, qualunque sia la loro età, ai concorsi generali di ammissione in servizio che verranno banditi fino a tutto il 1910.

(È approvato).

Art. 40.

A parziale deroga dell'art. 9, e fintanto che abbiano conseguito dopo la prima applicazione della presente legge il primo degli aumenti quinquennali o sessennali stabiliti dalla legge stessa, o successivamente alla prima applicazione della legge abbiano conseguita la nomina a ordinario, gli attuali insegnanti di ruolo avranno diritto a una retribuzione anche per le ore di lezione impartite in classi aggiunte a titolo di completamento di orario; ma questa retribuzione sarà calcolata nella misura della metà di quella indicata nella parte I della tabella C.

In quegli Istituti tecnici e nautici nei quali alcuni insegnamenti sono divisi per bienni fra due insegnanti, questi avranno diritto di conservare l'insegnamento del solo biennio ad essi ora assegnato, finchè resteranno in quell'Istituto, e l'obbligo d'orario di ciascuno di essi sarà rappresentato dal limite minimo di cui agli articoli 8 e 9.

(È approvato).

CAPI DI ISTITUTO.

Art. 41.

All'applicazione della presente legge gli attuali capi di Istituto avranno i gradi, gli stipendi e le retribuzioni indicate nella tabella K, ed avranno l'insegnamento nei limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 16.

I capi d'Istituto che all'atto della pubblicazione della presente legge non abbiano

obbligo di insegnamento, continueranno ad esserne esonerati.

(È approvato).

Art. 42.

Quando negli Istituti vi siano classi aggiunte, il capo d'Istituto continuerà a ricevere una speciale retribuzione secondo le norme della tabella K per ciascuna delle classi in più oltre il numero minimo stabilito per ciascun ordine d'Istituti dalla stessa tabella.

Tabella K.

(Articoli 41 e 42).

Capi d'Istituto — Stipendi e retribuzioni

I.

Capi d'Istituto attualmente titolari

I. — LICEI — GINNASI.

Gli attuali presidi titolari diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato secondo gli articoli 25 e 27 con l'aumento di lire 1,000 ed eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'articolo 26 sulla somma di lire 500 in relazione alla loro anzianità di servizio.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'articolo 16 e continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'articolo 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259, diminuito di lire 500.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'articolo 32.

II. — ISTITUTI TECNICI E NAUTICI.

A) *Presidi titolari senza insegnamento.*

Gli attuali presidi titolari diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato secondo gli articoli 25 e 27 con l'aumento di lire 500 ed eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'articolo 26 sulla somma di lire 500 in relazione alla loro anzianità di servizio.

Conservano la differenza fra lo stipendio di cui fossero forniti attualmente in confronto dello stipendio di ruolo assegnato con la legge 12 luglio 1900, n. 259.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'articolo 16 e continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'articolo 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'articolo 32.

B) *Presidi titolari di ruolo, che sono insieme insegnanti titolari fuori ruolo.*

Gli attuali presidi titolari diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato secondo gli articoli 25 e 27 con l'aumento di lire 500 ed eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'articolo 26 sulla somma di lire 500 in relazione alla loro anzianità di servizio e inoltre dello stipendio attualmente percepito come insegnanti titolari fuori ruolo.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'articolo 16 e continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'articolo 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'articolo 32.

C) *Presidi titolari fuori ruolo che sono insieme insegnanti titolari di ruolo.*

Gli attuali presidi titolari diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato come insegnanti di ruolo secondo gli articoli 25, 26 e 27 con l'aumento dello stipendio attualmente percepito come presidi titolari fuori ruolo.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'articolo 16 e continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'articolo 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

III. — SCUOLE NORMALI.

Gli attuali direttori e le attuali direttrici (effettivi o effettive, reggenti, incaricati o incaricate con stipendio) diverranno effettivi o effettive e il nuovo loro stipendio sarà calcolato come insegnanti di ruolo secondo gli articoli 25, 26 e 27 con l'aumento di lire 1,000.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'articolo 16.

IV. — GINNASI.

Gli attuali direttori titolari di ruolo e fuori ruolo diverranno effettivi e il nuovo loro stipendio sarà calcolato secondo gli articoli 25 e 27 con l'aumento di lire 750 ed eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'articolo 26 sulla somma di lire 500 in relazione alla loro anzianità di servizio.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'articolo 16.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'art. 32.

V. — SCUOLE TECNICHE.

Gli attuali direttori titolari e le attuali direttrici titolari (di ruolo o fuori ruolo) diverranno effettivi o effettive e il loro nuovo stipendio sarà calcolato secondo gli articoli 25 e 27 con l'aumento di lire 750 ed eventualmente dei decimi di cui al secondo comma dell'articolo 26 sulla somma di lire 500 in relazione alla loro anzianità di servizio, e inoltre dell'eventuale stipendio d'insegnanti di ruolo.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'articolo 16 e continueranno a percepire l'eventuale assegno stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

Nel determinare la loro anzianità saranno applicate anche le disposizioni dell'articolo 32.

VI. — PRESIDI, DIRETTORI O DIRETTRICI TITOLARI CON INCARICO D'INSEGNAMENTO.

Ai capi d'Istituto che avessero ottenuto incarico d'insegnamento, in seguito alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1900, n. 259, questo incarico potrà essere conservato alle condizioni stabilite nell'articolo stesso anche per la remunerazione.

II.

Capi d'Istituto attualmente incaricati.

I. — ISTITUTI DI PRIMO GRADO.

I capi incaricati d'Istituto di primo grado avranno la retribuzione indicata dalla tabella *E*, e diverranno effettivi al termine del quinquennio da quando ebbero l'incarico.

Diventando capi di Istituto effettivi, lo stipendio che avranno come insegnanti secondo la nuova legge sarà aumentato di lire 750.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'articolo 16.

II. — ISTITUTI DI SECONDO GRADO.

I capi incaricati (con retribuzione) o supplenti d'Istituto di secondo grado avranno la retribuzione indicata dalla tabella *E* conservando la eventuale presente eccedenza, e diventeranno effettivi al termine del quinquennio da quando ebbero l'incarico.

Diventando capi d'Istituto effettivi, lo stipendio che avranno come insegnanti secondo la nuova legge sarà aumentato di lire 1000, e conserveranno come assegno la eventuale eccedenza fra le lire 1000 e la retribuzione da essi attualmente percepita come capi d'istituto incaricati o supplenti.

Avranno diritto agli aumenti quinquennali secondo l'articolo 16.

RETRIBUZIONI SPETTANTI AGLI ATTUALI CAPI DI ISTITUTO
PER LE CLASSI AGGIUNTE.

Grado e qualità dell'Istituto	Numero delle classi aggiunte, per le quali non spetta compenso ai capi d'Istituto (1).	Retribuzione annua per ogni classe aggiunta in più
Liceo-ginnasio	3 (*)	L. 100 per le classi liceali » 75 per le classi ginnasiali
Istituto tecnico-nautico	1	
Istituto tecnico	1 (**)	» 100
Scuola normale femminile	2	» 100 per le classi normali » 75 per le classi complementari
Liceo isolato	1	
Istituto nautico	1	» 100
Scuola normale maschile	1	» 100
Ginnasio isolato	2	» 75
Scuola tecnica	1	» 75
Scuola complementare autonoma		» 75

(*) È dovuto il compenso ai presidi di Liceo-ginnasio per le classi aggiunte eccedenti il numero di una nel liceo e di due nel ginnasio, purchè complessivamente eccedano il numero di tre.

(**) È dovuto il compenso ai direttori e alle direttrici di scuole normali femminili per le classi aggiunte eccedenti il numero di una per il corso normale e di una per il corso complementare, purchè complessivamente eccedano il numero di due.

(1) In eccezione alla presente tabella, ai capi d'Istituto che all'atto della pubblicazione della presente legge hanno tenuto per non meno di 10 anni ufficio di presidenza o di direzione, sarà assegnata per le classi aggiunte la retribuzione corrispondente al numero totale di esse.

(È approvato).

PERSONALE DI SERVIZIO.

Art. 43.

Per gli attuali macchinisti, bidelli e inservienti-custodi viene mantenuto il ruolo ora vigente. Essi conseguiranno il primo degli aumenti biennali determinati dalla tabella *F* alla applicazione della presente legge, e il secondo dopo due anni; e ciò senza pregiudizio degli aumenti sessennali del decimo conseguiti o da conseguire.

(È approvato).

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 44.

Sarà istituito un Ispettorato per la sorveglianza amministrativa, disciplinare e didattica delle scuole medie, che dovrà incominciare a funzionare al principio dell'anno scolastico 1907-908.

Il modo di costituzione e di funzionamento dell'Ispettorato sarà stabilito con legge speciale.

Il progetto relativo dovrà essere presentato al Parlamento entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

A questo articolo è stato presentato un ordine del giorno dell'onorevole Rampoldi così concepito:

« La Camera invita il Governo a organizzare l'Ispettorato dell'insegnamento secondario sulla base del decentramento amministrativo dell'autonomia regionale ».

RAMPOLDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPOLDI. Avevo presentato questo ordine del giorno, in nome anche di altri colleghi, prima che l'onorevole ministro parlasse; ora però, dopo le precise dichiarazioni che egli si è compiaciuto di fare alla Camera, per le quali egli ha accettato senza riserve il principio informatore dello stesso ordine del giorno, non credo più necessario insistervi, e, anche a nome dei colleghi con me sottoscritti, lo ritiro, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica. La ringrazio e confermo le mie dichiarazioni.

PRESIDENTE. Dunque l'ordine del giorno dell'onorevole Rampoldi è ritirato. Metto a partito l'articolo 44.

(È approvato).

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

Art. 45.

Agli effetti delle disposizioni sopra stabilite, tutte le nomine e promozioni relative a insegnanti, capi d'Istituto e personale di servizio fatte dopo il 31 dicembre 1905 e prima della pubblicazione della presente legge, si considereranno come fatte il 31 dicembre 1905.

Gli aumenti sessennali maturati dopo il 31 dicembre 1905 saranno computati agli effetti degli articoli 25 e 27 soltanto per la parte anteriore al 1° gennaio 1906.

Art. 46.

I contributi, che le provincie, i comuni e gli enti morali, per obbligo di legge o per convenzione speciale, pagano attualmente per il mantenimento degli istituti d'istruzione classica, tecnica e normale, continueranno ad essere pagati nella stessa misura, ferme restando le convenzioni in vigore.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare per decreto reale, in ragione degli aumenti portati con la presente legge agli stipendi degli insegnanti delle scuole classiche, tecniche e normali, la tabella dei contributi annessa alla legge 16 luglio 1904, n. 397; la quale, così modificata, sarà da applicare in tutti i provvedimenti di istituzione o conversione in governative di scuole classiche, tecniche o normali, a cui si farà luogo dopo la promulgazione della presente legge.

Art. 47.

La presente legge avrà effetto a datare dal 1° gennaio 1906, e dovrà avere piena attuazione al 1° gennaio 1907.

Per tutto ciò che concerne l'obbligo dei limiti d'orario, per le remunerazioni stabilite dalle parti I e II della tabella *C* e pei compensi per correzione dei temi scritti e per cura di gabinetto di cui al 4° comma dell'articolo 10, la presente legge avrà effetto dal principio dell'anno scolastico 1906-1907. Per l'anno scolastico corrente continueranno ad essere applicate le norme vigenti.

Art. 48.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1905-906 e per gli esercizi successivi le somme necessarie alle maggiori spese dipendenti dall'applicazione della presente legge e la somma a calcolo di lire 350,000 per la istituzione dell'Ispettorato di cui all'articolo 44.

Art. 49.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge s'intendono abrogate.

Si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate ».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura di questo disegno di legge.

MORANDO, *segretario*, ne dà lettura. (Vedi stampato n. 114-c).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

CARDANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDANI, *relatore*. Onorevoli colleghi, consentite che io prenda brevemente la parola per avere dall'onorevole ministro dell'istruzione qualche dichiarazione sopra due punti di questo disegno di legge, i quali hanno destato in numerosi insegnanti delle scuole medie qualche preoccupazione; preoccupazione che io ritengo non abbia molto fondamento, ma che è bene sia tolta di mezzo da una parola serena dell'onorevole ministro; tanto più che uno degli scopi principali di questa legge è precisamente quello di dare ai professori quella tranquillità per il proprio avvenire che, ben disse l'onorevole ministro poco fa, costituisce uno degli elementi essenziali della bontà dell'insegnante.

Il primo punto, sul quale richiamo l'attenzione del ministro, è questo. Nel disegno di legge non si fa cenno alcuno dei professori comandati nelle classi aggiunte, che si trovano specialmente nelle sedi più im-

portanti: Come è noto, questi professori comandati sono una vera legione. Ora per queste classi aggiunte, secondo l'attuale progetto e con norme da fissarsi nel regolamento, sarà provveduto con posti di ruolo; e, siccome questi posti verranno appunto a crearsi nelle sedi più importanti, si teme che per l'articolo 5 della legge sullo stato giuridico per questi nuovi posti debba essere aperto il concorso.

Se così fosse la cosa sarebbe veramente grave, tanto più che tra questi professori comandati moltissimi sono già professori di ruolo, ed insegnano in scuole dello stesso ordine.

Certamente la legge non vuole sancire ingiustizie che possano essere state commesse; ma credo che si debba in ogni modo tener conto dei giusti diritti acquisiti.

Il secondo punto è questo. L'articolo 7 stabilisce che le classi aggiunte si assegnino, con equa distribuzione, ai professori dello stesso istituto, quando però queste classi non formino corso od orario completo e ad esse non corrisponda un posto di ruolo.

Ora, questi corsi completi si trovano, a preferenza, nelle sedi più importanti, dove anche le esigenze della vita sono necessariamente maggiori.

I professori temono di perdere le classi aggiunte, pure avendo la possibilità di poterne assumere l'insegnamento senza oltrepassare il limite massimo di ore fissato nel progetto di legge dello stato economico.

Io non dubito che, nel regolamento, si terrà conto, per quanto è possibile, di questo stato di fatto, e che l'onorevole ministro, anche su questo punto, potrà dare i più esaurienti affidamenti.

Circa i professori delle scuole pareggiate prende atto, con sincera fiducia, di quanto l'onorevole ministro ha detto, rispondendo su questo argomento all'onorevole Landucci.

Rimane un'ultima questione, d'interesse un po' più generale; ed è quella della abilitazione all'insegnamento delle lingue moderne, specialmente del francese e del tedesco, che alcuni ritengono, per l'articolo 2 della legge sullo stato giuridico, non possa più essere conferita dalle nostre Facoltà filologiche.

Io veramente credo che l'abilitazione per esame, quale è conferita oggi dalle nostre Facoltà filologiche, rappresenti già per sé stessa un diploma di Stato, e che per ciò nulla venga modificato dal presente disegno di legge. Ad ogni modo, anche in vista

della necessità di elevare l'insegnamento delle lingue medesime, io prego l'onorevole ministro di tener conto di questa raccomandazione della Commissione, che cioè vengano le nostre Facoltà filologiche integrate con gli insegnamenti delle lingue e letterature moderne.

Onorevoli colleghi, il fatto che nessuno ha chiesto la parola sopra la discussione generale è già così eloquente, che mi dispensa da qualunque considerazione sulla necessità di votare integralmente il progetto emendato dal Senato. Ed io non dubito che, tolti anche questi dubbi sui quali ho richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro, voi vorrete mostrare nell'urna quella stessa concordia di propositi che avete dimostrato nella non facile preparazione e discussione del presente disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli.

BATTELLI. Io ho chiesto di parlare soltanto per svolgere in pochissime parole un ordine del giorno riferentesi all'articolo 6, nel quale sono designate le sedi più importanti alle quali si dovrà accedere per concorso speciale. In queste sedi, alle quali si deve dare designazione per regolamento, evidentemente devesi tener conto delle città universitarie. E ciò per una duplice ragione: prima di tutto perchè nelle città universitarie vi sono mezzi speciali di studio che possono servire ai professori mandati in quelle sedi, e per conseguenza possono essi stessi portare un contributo scientifico che potrà giovare al tempo istesso allo svolgimento della coltura; in secondo luogo, in ogni città universitaria abbiamo ordinariamente un ambiente scientifico il quale per tradizione aumenta il prestigio anche di tutti gli altri istituti di insegnamento che vi si trovano.

Perciò credo che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare il mio ordine del giorno, che suona così: « Tra le sedi più importanti di cui all'articolo 6, debbono essere comprese quelle città in cui trovansi Università o Istituti di studi superiori ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Mi è grato rispondere alle tre interrogazioni che mi ha rivolto l'onorevole relatore e all'ordine del giorno del deputato Battelli.

Oggi abbiamo dei comandati che hanno la loro nomina in un dato istituto e prestano il loro servizio in un altro di pari grado.

Quando si applicherà la nuova legge, si terrà il maggior conto della posizione nella quale questi comandati si trovano, del servizio che hanno prestato, dei meriti loro.

Perocchè non basterebbe per vero che un comando fosse venuto a trovarsi di recente in una di queste posizioni, perchè io oggi dichiarassi che vi debba rimanere consolidato.

Dichiaro semplicemente che nell'attuazione della legge terrò il massimo conto delle giuste aspettative e dei servizi prestati da questi comandati; poichè non posso neppure dimenticare che vi sono poi altri insegnanti, i quali non ebbero la fortuna di essere comandati in istituti di grandi città o di maggiore importanza, e le cui ragioni debbo pure tenere in conto.

Quindi accolgo con la maggiore benevolenza l'invito del relatore, ma nel dichiararmi consenziente nella sostanza delle sue idee, mi riservo però di esaminare i vari casi, con l'intento di conservare per quanto sarà possibile la posizione degli attuali comandati.

Rispetto alle classi aggiunte, pur considerando che nel regolamento sarà stabilito l'organico dei vari istituti, e che vicino alle cattedre, alle quali corrispondono gli insegnanti di ruolo ordinari e straordinari, vi saranno altre cattedre a corso completo o ad orario completo, non è escluso che in questi casi coloro i quali oggi hanno delle classi aggiunte non vengano a perdere il beneficio che oggi godono, per l'attuazione della nuova legge; non è escluso quindi che anche in questi casi preveduti dal nuovo organico non vi sieno le classi aggiunte che essi desiderano.

E siccome è mia intenzione di rispettare per quanto sarà possibile tutte le posizioni acquisite, di guisa che la legge sia per tutti un beneficio e non rechi danno ad alcuno, indubbiamente l'applicherò tenendo presenti i concetti dell'onorevole relatore. (*Benissimo!*)

Passiamo all'abilitazione dell'insegnamento di lingue straniere.

Io credo che l'insegnamento delle lingue straniere debba estendersi alle varie Università del nostro Paese. Oggi esiste solamente presso l'Accademia scientifico-letteraria di Milano e la Scuola superiore di Ve-

nezia; esiste anche presso l'Università di Roma.

Non basta più dare gl'insegnamenti delle lingue in un modo, direi piuttosto che pratico, volgare; ma conviene che l'insegnamento delle lingue assurga a vera dignità scientifica e sia un insegnamento filologicamente costituito.

Ora io penso che così come è presentemente nell'Università di Roma, debba essere esteso alle altre Università italiane, per le principali lingue moderne, il francese, l'inglese e il tedesco, e in talune Università anche per lo spagnuolo, date le relazioni che noi abbiamo con l'America spagnuola, e quindi specialmente in quei paesi, d'onde muovono le correnti migratorie verso l'America del Sud.

Consento intanto nell'interpretazione che il relatore dà al presente disegno di legge, cioè che fino al tempo in cui non esisterà nelle Università questo insegnamento filologico, le attuali abilitazioni che hanno carattere universitario e che emanano da un regolamento, che io stesso ho firmato parecchi anni or sono, debbono ritenersi come valide, secondo il testo di questa legge.

Credo così di trovarmi d'accordo con l'onorevole relatore in tutte le tre questioni che egli ha fatto.

E vengo all'onorevole Battelli. Egli ha così bene chiarito le ragioni della sua proposta che a me nell'accettarla nulla rimane da aggiungere. Io non immagino che non sia una sede importante per la cultura quella dove esiste una Università, non immagino che l'importanza di un istituto dipenda solo dalla quantità della popolazione o dal numero degli allievi.

Certo dove l'ambiente è intellettualmente alto, giova che gli istituti secondari siano considerati di tale importanza che colà accedano i più valorosi, perchè costoro ivi potranno crescere sempre più e sempre meglio il loro patrimonio intellettuale, grazie a quello scambio di relazioni che esiste fra istituti universitari ed istituti secondari, con inestimabile vantaggio della cultura, i cui fini dopo tutto sono comuni alle più alte come alle meno elevate sue manifestazioni. *(Bravo!)*

E quando ho parlato di Università, ho parlato anche di istituti superiori, di tutto ciò che non solo nelle forme della nostra legge, ma nel concetto nostro ha unità, fisonomia, sussistenza e valore universitario. *(Bravo!)*

PRESIDENTE. Onorevole Battelli insiste nel suo ordine del giorno?

BATTELLI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro lo ritiro, perchè sarebbe inutile il mantenerlo.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, procederemo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli del disegno di legge):

Art. 1.

Nessuno può essere nominato insegnante nelle scuole medie governative (Ginnasi, Licei, Scuole tecniche, Istituti tecnici e nautici, scuole complementari e normali) e negli istituti pubblici d'educazione femminile, neppure come semplice incaricato, e nessuno che sia già insegnante può passare all'insegnamento d'altra materia in qualunque scuola, o anche della stessa materia in scuole di grado superiore o d'altro ordine, sebbene di pari grado, se non in seguito a concorso.

Nel caso però che si tratti di conversione di una scuola pareggiata in governativa, si seguiranno le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 2.

Ai concorsi potranno essere ammessi soltanto coloro i quali presentino la laurea o il diploma richiesti dalla cattedra messa a concorso. Invece di questi titoli varrà solo il corrispondente certificato di abilitazione concesso dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905, rimanendo per l'avvenire vietata la concessione di simili abilitazioni, come di qualunque altra per esame, in materie per le quali si possa conseguire laurea o diploma nelle scuole dello Stato.

Il concorso sarà indetto per un numero determinato di posti.

Nella relazione del concorso, alla graduatoria dei vincitori del numero di posti per cui il concorso fu bandito, seguirà quella degli altri concorrenti che furono riconosciuti idonei, i quali però non avranno titolo per ottenere un posto di ruolo.

Nelle nomine si dovrà seguire l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso, e gl'incarichi temporanei e le supplenze, quando non possano affidarsi ad insegnanti della stessa o di altra scuola della città, dovranno possibilmente affidarsi ai vincitori del concorso non ancora nominati, o, in mancanza, agli altri graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal ministro e composta di cinque membri almeno per i concorsi generali, e di tre almeno per i concorsi speciali, di cui all'articolo 6.

Dei commissari, la maggioranza sarà scelta fra quelli che colle norme da fissarsi per regolamento verranno designati dalle Facoltà o dagli Istituti superiori cui appartiene la materia d'insegnamento messa a concorso; gli altri saranno scelti dal ministro tra i professori ordinari o i capi d'Istituto delle scuole medie di grado superiore.

Nessuna Commissione potrà avere due membri appartenenti alla stessa Facoltà o Istituto superiore.

Nei concorsi per materie per le quali non esiste insegnamento universitario, la Commissione sarà nominata direttamente dal ministro, e potrà esser composta di soli professori delle scuole medie.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri a cui le Commissioni giudicatrici dovranno attenersi per un'adeguata e coerente valutazione dei titoli e dei meriti dei concorrenti.

La relazione sarà trasmessa alla Sezione della Giunta del Consiglio superiore per la istruzione media, di cui all'articolo 15. La Sezione esaminerà se le norme legislative e regolamentari sieno state osservate, e, occorrendo, proporrà al ministro l'annullamento in tutto o in parte del concorso, o ne rettificcherà i risultati in caso di meri errori materiali.

Entro due mesi dal voto della Sezione la relazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero col voto stesso e colla decisione del ministro.

Gli articoli dal 206 al 212 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, sono abrogati.

Art. 4.

In caso di prima nomina, i vincitori di un concorso che rifiutino le residenze loro offerte, perdono il loro turno e passano in fine della graduatoria, con diritto alla nomina sino a un nuovo concorso.

Art. 5.

Gli insegnanti governativi non possono di regola essere trasferiti di residenza che per loro domanda, fatta in via gerarchica, o col loro consenso. In caso di pluralità di domande, si darà la preferenza a quelli che sieno riusciti vincitori nei concorsi speciali,

di cui all'articolo seguente, e, in mancanza di questi, si avrà particolare riguardo all'anzianità congiunta al merito.

Il trasferimento di residenza decretato d'ufficio, non potrà aver luogo che per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato, se ne faccia domanda.

Salvo il caso di urgenti necessità, tutti i trasferimenti si effettueranno al principio dell'anno scolastico, e si notificheranno almeno due mesi prima agli interessati.

Contro i decreti di trasferimento, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione fattane in via amministrativa, è ammesso il ricorso degli interessati medesimi al ministro, il quale provvederà, sentito il parere della Sezione per l'istruzione media, entro il termine di un mese dal prodotto ricorso.

Art. 6.

Per provvedere alle cattedre nelle sedi più importanti, le quali saranno indicate nel regolamento, dovranno bandirsi speciali concorsi per titoli e per esame, ai quali saranno ammessi i laureati e coloro che hanno il diploma concernente la materia messa a concorso.

Si applicheranno a questi concorsi le norme stabilite nei precedenti articoli.

Gli effetti di ciascun concorso speciale sono esauriti, quando siano state fatte in base ad esso le nomine alle cattedre vacanti, per le quali il concorso fu aperto.

L'ufficio di assistente universitario e quello di professore di scuole medie e normali sono incompatibili.

Osservate le garanzie dell'articolo 5, potrà aver luogo, anche senza concorso, il trasferimento di un insegnante dall'una all'altra delle sedi più importanti, di cui alla parte prima del presente articolo.

Art. 7.

Le classi aggiunte, così nelle scuole regie come nelle pareggiate, che non formino corso od orario completo ed alle quali non corrisponda un posto di ruolo, si assegneranno con equa distribuzione ai professori, regolarmente abilitati, delle classi ordinarie della scuola cui appartengono o di altra di pari grado, quando ciò sia compatibile con l'orario, non vi si oppongano ragioni speciali di servizio, e non si tratti di sezioni femminili aggiunte alle maschili, alle quali si possa provvedere col personale femminile

della stessa materia o di materie affini in altre scuole di pari grado, regie o pareggiate.

In tale assegnazione, si darà la preferenza nell'ordine seguente:

1° all'insegnante o agl'insegnanti delle relative materie nella medesima scuola;

2° agl'insegnanti di materie affini della stessa scuola che abbiano orario minore;

3° agl'insegnanti della stessa materia o di altra materia in altre scuole di pari grado, regie o pareggiate.

Soltanto quando non sia possibile provvedere nei tre modi sopra indicati, l'insegnamento potrà essere affidato a titolo di supplenza a persona estranea al personale insegnante, purchè regolarmente abilitata.

Di tale assegnazione si darà subito notizia alla Sezione per l'istruzione media.

Contro i provvedimenti relativi all'assegnazione delle classi aggiunte, è ammesso il ricorso, a tenore del quarto comma dell'articolo 5.

Art. 8.

Le pene disciplinari cui vanno soggetti gli insegnanti governativi e pareggiati, sono:

1° l'ammonizione;

2° la censura;

3° la sospensione fino a sei mesi;

4° la sospensione da sei mesi a due anni;

5° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione od assegni;

6° la destituzione dall'ufficio con perdita del diritto a pensione od assegni.

Art. 9.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non sieno tali da diminuire la stima per l'insegnante e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione, si applicherà la censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura, e per tutte le altre più gravi mancanze che ledano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicheranno, secondo la gravità dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei nn. 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 8.

Art. 10.

L'ammonizione è data privatamente dall'immediato superiore gerarchico, ed ha carattere di semplice avvertimento. Può an-

che essere data dal ministro. Della prima non si prende nota nello stato di servizio.

Le altre pene saranno inflitte dal ministro sul parere conforme della Sezione per l'istruzione media.

Il tempo della durata della sospensione non si computa nè per la promozione nè per l'aumento di stipendio.

Art. 11.

Per le pene di terzo, quarto, quinto e sesto grado la Sezione, prima di dare il suo parere, potrà domandare che sia eseguita un'inchiesta secondo norme da stabilirsi nel regolamento.

In ogni caso l'incolpato sarà invitato a presentare direttamente a voce o per iscritto le sue difese.

L'art. 216 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, è abrogato.

Art. 12.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, la sospensione può essere ordinata dal ministro a tempo indeterminato, dandone contemporaneo avviso alla Sezione per l'istruzione media per gli opportuni provvedimenti.

La sospensione ha luogo di diritto nei casi contemplati dal regio decreto 25 ottobre 1866, n. 3343.

Art. 13.

Per la nomina, la conferma, il pagamento degli stipendi, i trasferimenti e il licenziamento degl'insegnanti nelle scuole medie pareggiate, si applicheranno, salvo le modificazioni formali che saranno determinate nel regolamento, le norme relative sancite nel testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, per i maestri elementari dei comuni i quali diano ai medesimi uno stipendio superiore al minimo legale.

Tra le dette norme s'intendono comprese quelle transitorie dell'art. 32.

Art. 14.

Quando una scuola pareggiata sia ceduta a un'altra amministrazione, il preside o direttore e gl'insegnanti che abbiano ottenuto la nomina definitiva, saranno mantenuti in servizio; e se si trovano nel periodo di esperimento, avranno diritto di continuarlo sotto l'amministrazione nuova. Essi inoltre conserveranno il loro grado, classe e stipendio, purchè li abbiano ottenuti da non meno di due anni prima della cessione.

Nel caso che si chiuda una scuola pareggiata o un corso aggiunto completo d'una scuola pareggiata, gl'insegnanti forniti di titolo legale avranno diritto di concorrere alle cattedre governative, qualunque sia la loro età.

Il concorso per i posti vacanti in un istituto pareggiato, può anche essere ristretto ai soli professori che insegnino in altri istituti mantenuti dalla medesima amministrazione, secondo norme da stabilirsi nel regolamento.

Sarà revocato il pareggiamento a quelle scuole dipendenti da amministrazioni che non osservino le prescrizioni della presente legge.

Art. 15.

È istituita nella Giunta del Consiglio superiore una Sezione per l'istruzione media, composta:

1° di quattro consiglieri membri della Giunta medesima, scelti dal ministro;

2° di un preside o direttore e di due professori ordinari (titolari) da almeno sette anni di scuole medie governative; di un preside o direttore o professore ordinario (titolare) da almeno sette anni nelle scuole medie pareggiate. Essi saranno eletti, rispettivamente, secondo norme che verranno fissate nel regolamento, dai capi degli istituti governativi, dagli insegnanti governativi, dai capi e insegnanti pareggiati.

Art. 16.

I componenti della Sezione, di cui al n. 1 dell'articolo precedente, scadranno dal loro ufficio, quando cessino di appartenere alla Giunta del Consiglio superiore.

I componenti di cui al n. 2, si rinnovano per metà ogni biennio, e non possono essere rieletti se non dopo due anni dalla scadenza. Alla fine del primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte, dopo dall'anzianità.

La Sezione è presieduta da uno dei componenti scelto dal ministro. Il voto del presidente prevale in caso di parità.

Alle adunanze della Sezione interverrà con voto consultivo un ispettore o il capo di servizio dell'amministrazione centrale per gli affari di loro competenza. Un impiegato del Ministero farà da segretario.

Art. 17.

Sono deferite alla Sezione tutte le attribuzioni che, per quanto riguarda gl'inse-

gnanti delle scuole medie governative o pareggiate, erano di spettanza della Commissione consultiva.

Art. 18.

Ai quattro membri della Sezione non appartenenti al Consiglio superiore compereranno le indennità che saranno fissate nel regolamento.

Art. 19.

Tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni, trasferimenti, destinazioni ad uffici straordinari saranno pubblicati nel *Bollettino* del Ministero, appena avvenuta la registrazione.

Ciascun insegnante delle scuole medie governative che vi abbia interesse, potrà ricorrere al ministro contro qualsiasi provvedimento non conforme alla presente legge. Il ministro deciderà, sentito il parere della Sezione per l'istruzione media, salvo all'interessato il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, secondo l'articolo 24 testo unico 2 giugno 1889, n. 6166.

Lo stesso diritto è riconosciuto agli insegnanti delle scuole pareggiate, per gli atti delle autorità che ad essi si riferiscono.

Art. 20.

Le norme della presente legge, eccettuate quelle riguardanti i concorsi, si applicano anche ai capi d'istituto.

Art. 21.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Salvo speciali condizioni di nomina relative alla durata del servizio, alla soppressione di scuole e alla mancanza o soppressione di classi aggiunte, gli attuali insegnanti incaricati di classi aggiunte nelle scuole pareggiate, nominati in seguito a regolare concorso, s'intendono confermati in modo definitivo nel proprio ufficio, qualunque sia la durata del servizio e il corso in cui insegnano. Essi entreranno in ruolo per ordine di graduatoria, occupando di mano in mano i posti che si renderanno vacanti, previo risultato favorevole della ispezione da farsi entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

Finchè quelli di detti insegnanti, che avranno ottenuto giudizio favorevole dalla ispezione, non siano entrati in ruolo, non saranno obbligatorie per le scuole pareggiate le disposizioni dell'articolo 7 relative alle classi aggiunte.

Art. 23.

I professori di scuole medie, i quali, al giorno della promulgazione della presente legge, occupino anche l'ufficio di assistente universitario, potranno in questo essere riconfermati a norma delle disposizioni vigenti nelle Università e negli Istituti superiori.

Art. 24.

Per decreto reale sarà determinata l'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, in modo che nessuna disposizione sia ritardata oltre il 31 dicembre 1906.

Procederemo poi alla votazione segreta anche su questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Disposizioni per le Società cooperative di produzione e lavoro che concorrono alle pubbliche gare.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge pure modificato dal Senato: Disposizioni per le Società cooperative di produzione e lavoro che concorrono alle pubbliche gare.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'ultimo comma dell'articolo 1° della legge 12 maggio 1904, n. 178, si applica anche alle Società cooperative di produzione e lavoro, le quali, non chiamate a licitazione, concorrano alle pubbliche gare, il cui importo non superi le lire 200,000, quando presentino sufficienti garanzie di solidità e di solvibilità ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, questo articolo unico sarà ora votato insieme con gli altri disegni di legge approvati per alzata e seduta a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione segreta, propongo alla Camera di tenere domani una seduta antimeridiana per discutere il disegno di legge già distribuito per i provvedimenti per la Calabria. *(Bene!)*

GIOLITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI. Io spero che questo disegno di legge, che contiene i provvedimenti per la Calabria, possa essere discusso ed approvato nella stessa seduta di domani mattina. Ma qualora non si riuscisse a terminarne al discussione, io proporrei di continuarla nella seduta pomeridiana. *(Bravo!)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego l'onorevole Giolitti di non insistere nella sua proposta per non interrompere di troppo la discussione del bilancio dell'interno. Se la discussione non finirà nella seduta di domani mattina, potrà essere ripresa sabato, se terminerà quella del bilancio dell'interno, oppure potrà tenersi una seduta domenica, anche lunga, se occorre, per terminare la legge sulla Calabria e discutere quelle altre leggende che fosse necessario approvare prima delle vacanze.

GIOLITTI. Permetta...

PRESIDENTE. Dica pure.

GIOLITTI. L'onorevole presidente del Consiglio comprenderà che io non ho alcuna intenzione di turbare la discussione del bilancio dell'interno. Solo pregherei di considerare che le popolazioni delle Calabrie aspettano ansiosamente questa legge. Ora se, per disgrazia, nel giorno di domenica la Camera non si trovasse in numero, evidentemente non ci faremmo buona figura. Io credo che la legge della Calabria, sulla quale sono d'accordo Governo e Commissione, non darà luogo a lunga discussione; anzi è probabile che finisca domani mattina. Ma potrebbe anche darsi che la discussione non si terminasse.

D'altronde l'onorevole presidente del Consiglio vede che il bilancio dell'interno con tutta la discussione dei capitoli può portare abbastanza in lungo, e sarebbe doloroso che poi si desse lo spettacolo che la Camera non fosse in numero per la votazione della legge. *(Commenti)*.

Ritenga che non vi è in questa mia proposta alcun sentimento di ostilità sotto qualsiasi forma: è puramente un sentimento di patriottismo, che so pienamente diviso dal presidente del Consiglio. *(Bene! — Commenti)*.

Voci. Sopprimiamo le interrogazioni.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io sono convinto che, ove non fosse possibile esaurire domattina la discussione della legge sulla Calabria, come tutti desideriamo e speriamo, la Camera si troverà in numero domenica per proseguirne la discussione. (*Commenti*). Io non dubito del patriottismo della Camera e del suo desiderio di uscire da questa situazione. È probabile che entro la giornata di sabato la discussione dei capitoli del bilancio dell'interno finisca e si possa continuare la discussione della legge per la Calabria.

Io quindi propongo che subito dopo il bilancio dell'interno si iscriva la continuazione della discussione della legge per la Calabria, con l'intesa che, se la discussione di questa legge non fosse compiuta per sabato, anche la seduta di domenica, sia dedicata alla stessa discussione. E prego tutti i colleghi di voler restare qui qualche giorno di più per esaurire questa discussione. (*Bene! — Commenti*).

Voci. Sospendiamo le interrogazioni.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non dipenderà da un oratore di più o di meno che domani si possa finire. A me parrebbe anche cosa scorretta che la Camera si aggiornasse senza che io potessi nemmeno rispondere, per quanto brevemente e sommariamente, ai numerosi oratori che hanno parlato sul bilancio dell'interno.

Io colgo anzi questa occasione per ringraziare la Camera di aver consentito a continuare la discussione del bilancio dell'interno in questi tre giorni in cui, per motivi di salute, non ho potuto assistere alle sedute. Naturalmente ho cercato di tenermi al corrente di quanto i vari oratori hanno detto.

Se la Camera lo crede, si potrebbe anche differire la votazione del bilancio dell'interno: essa potrebbe farsi contemporaneamente a quella della legge per la Calabria. (*Approvazioni*).

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Galli aveva chiesto di parlare.

GALLI ROBERTO. Rinuncio a parlare accettando la proposta del presidente del Consiglio, che cioè si aspetterà a fare la votazione del bilancio dell'interno insieme a quella della legge per la Calabria.

PRESIDENTE. Dunque domani mattina si terrà seduta per discutere il disegno di legge concernente la Calabria. Nella seduta

pomeridiana si discuterà il bilancio dell'interno, e la votazione segreta di questo bilancio non avrà luogo se non dopo che sarà stata discussa ed approvata la legge per la Calabria.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione segreta dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama.

MORANDO, *segretario, fa la chiama*.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito intanto l'onorevole Girardi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIRARDI, *presidente della Giunta per le elezioni*. A nome della Giunta per le elezioni mi onoro di presentare alla Camera la relazione sull'accertamento dei deputati impiegati.

CORNAGGIA. Domando che sia dichiarato d'urgenza questo accertamento dei deputati impiegati, e ricordo come il lungo lasso di tempo trascorso dalle elezioni giustifichi il desiderio di liquidare un provvedimento, che interessa tanti onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Onorevole Cornaggia, debbo farle osservare che, quando vien presentata una relazione o un disegno di legge che sia, se l'urgenza non è richiesta dal Governo, occorrono dieci firme perchè la dichiarazione d'urgenza possa essere concessa dalla Camera. (*Conversazioni*).

CORNAGGIA. Le manderò la richiesta con 10 firme.

PRESIDENTE. Intanto do atto all'onorevole Girardi della presentazione della relazione sull'accertamento dei deputati impiegati.

L'onorevole Girardi, a nome della Giunta delle elezioni, ha presentato una relazione per l'accertamento dei deputati impiegati; l'onorevole Cornaggia ed altri dieci deputati chiedono che questa relazione sia dichiarata d'urgenza.

Se non vi sono osservazioni in contrario questa proposta sarà accolta.

(*L'urgenza è ammessa*).

FANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI. Prego la Camera di voler consentire che nella seduta di sabato sia svolto il disegno di legge d'iniziativa parlamentare per una tombola telegrafica a favore del collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia.

CAVAGNARI. Dopo i bilanci.

PRESIDENTE. L'onorevole Fani chiede di poter svolgere il disegno di legge d'iniziativa parlamentare relativo alla tombola telegrafica a favore degli orfani dei sanitari italiani in Perugia. Si potrà iscrivere questo svolgimento nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana di sabato.

Se non vi sono osservazioni in contrario rimarrà così stabilito.

(*Rimane così stabilito*).

Seguito della discussione del bilancio dell'interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa per il Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

Procedendo nell'ordine delle iscrizioni, spetta ora la facoltà di parlare all'onorevole Fera.

FERA. Onorevoli colleghi, come modesta recluta di parte radicale io mi ero prefisso di trattare, per la discussione generale di questo bilancio, quattro argomenti: servizio carcerario, fondi segreti, indennità ai deputati, e più specialmente suffragio universale, specie per gli effetti sulle condizioni sociali e politiche del Mezzogiorno.

Di alcune delle predette questioni già altri oratori; con acume di pensiero e con fascino di parola, hanno fatto ampia trattazione, ed io non oso ripigliarli. E pertanto vi dichiaro che sui fondi segreti accetto il pensiero dell'onorevole Turati e ne accetterò l'ordine del giorno in votazione, convinto che il beneficio della nostra proposta di controllo nasce essenzialmente dalla suprema esigenza della sincerità e dell'austerità, che deve circolare in tutte le parti delle pubbliche spese.

Per i servizi carcerari io potrei ripetere i rilievi che nell'anno decorso in simile occasione di bilancio esposi, chiedendo sollecita e provvida la riforma del regolamento carcerario, che è persistente espressione di spirito cieco medioevale, in cui ancora non trovansi la riparatrice suggestione della consapevole e libera pietà moderna. Ma di un particolare bisogno neanche questa volta io

devo tacere, ed a voi, onorevole Sonnino, raccomando la condizione dei sanitari carcerari, che è davvero vergognosa, e che può essere origine di danno incalcolabile perchè non è presumibile il sacrificio diuturno morale e materiale di uomini per una derisoria retribuzione di poche lire al mese e con un carico di responsabilità veramente paurose.

Per l'indennità ai deputati, onorevoli colleghi, io non voglio per ora richiamare precedenti storici e parlamentari, e non credo opportuno in questo momento di dirvi come io, senza velo di ipocrisia, pensi che la indennità sia il mezzo più forte di avviare qui dentro le forze democratiche, onde davvero possano con sicura coscienza e con predisposta preparazione muoversi costantemente e senza intervalli di torpore, e di imperfetta visione, imprimendo così un regolare e sapiente moto alla condotta parlamentare ed un più largo giro alla vita politica del paese. So e prevedo quali e quanti pregiudizi di amor proprio fumoso si parano contro simil proposta, e mi rifaccio in mente la strana preoccupazione di chi crede di aprire il varco alla folla dei mediocri; ma ho sereno il giudizio che la correzione dei difetti del sistema, pur vantaggioso agli altissimi fini della democrazia, verrà dalla progressiva educazione delle masse elettorali e dall'elevazione inconfutabile del livello medio parlamentare.

Alle riluttanti parti politiche della Camera verrà la voce clamorosa del paese: e, come sempre, svaniranno e pregiudizi e torpori.

Per non abusare della vostra pazienza, onorevoli colleghi, io mi affretto allo speciale tema dell'odierno mio povero discorso: suffragio universale e condizioni del Mezzogiorno. Sapete anzitutto voi dirmi perchè qui, in questo enorme tepidario, le fiamme dell'entusiasmo che pervadono e scaldano l'animo del paese ed il moto che circola da città a città, da comizio a comizio, si raffreddano, si sperdono, e ogni inizio di discussione provoca lo sbadiglio e lo scherno? E ancora vorrete spiegarmi perchè qui, in questa aula, ogni movimento della pubblica coscienza si oscura o perde significato ed ardore? Chi sa che il triste fenomeno non debba essere connesso al nostro tema di oggi e che questo semplice rilievo non debba fornirci la ragione vera e suprema del voto universale! Nel 1872 alla pura coscienza di Benedetto Cairoli apparve la verità del problema e disse: « Bisogna ampliare l'inaridita

sorgente della vita politica, rifondere sangue, dare il risveglio di una scossa salutare, togliere la barriera del privilegio, chiamare gli interdetti, fare che scaturisca la nuova animatrice scintilla dal corpo elettorale, che è il grande motore della pubblica amministrazione ».

Non penso che sia necessario tratteggiare e storia e teoria del suffragio a tutti per dedurne l'irrefutabile convincimento che, nella processione di tutti i popoli verso la democrazia verso condizioni di eguaglianza giuridica e civile ed economica vieppiù diffuse, la conquista del voto eguale e diretto sia apparsa un effetto necessario e una suprema garanzia. Ormai tutte le nazioni civili, con meccanismi elettorali pur diversi, hanno consacrato il diritto del suffragio universale; e ben a ragione Stefano Jacini potette scrivere, un trentennio addietro, che « la nostra legge elettorale è un vero anacronismo: quando si pensa che tutto il mondo civile ha già attuato ed è in via di attuare il suffragio universale, diretto od indiretto, il volerla ancora oggi mantenere confina con l'assurdità ».

E che si è opposto, sempre per impedire che anche il nostro paese attuasse il sistema del voto per tutti? Perennemente due ragioni gravide di pericoli indistinti ed oscuri: l'ignoranza delle masse e la influenza clericale.

L'ignoranza delle masse è un pretesto eterno per manomettere diritti collettivi o per ritardarne il trionfo. Se ben si consideri, la scelta della persona che deve rappresentarci non richiede lunga e larga disciplina di studi, ma meglio nasce dal senso pratico e morale di ognuno che abbia maturità psichica, e che viva in ambienti smossi da correnti politiche e sociali non stagnanti.

Trattandosi di semplice delegazione e non di governare direttamente e collettivamente, che sarà forse l'ultima tappa degli sviluppi democratici e che è il supremo ideale di libertà, la questione diventa semplice e si trovano sensate le oneste parole di Cesare Balbo che, « quanto più si abbassano le condizioni dell'elettorato e si hanno elettori numerosi, tanto più buone elezioni ne risultano: il popolo basso non sa per certo fare gli affari dello Stato nè gli stessi suoi, ma sa eleggere bene chi li faccia ».

Vi è chi in coscienza sa dire che vi sia differenza di vera capacità mentale fra chi sa appena leggere e scrivere o ha sostenuto un esame di proscioglimento e chi è alfabeto? L'alfabetismo elettorale è una lu-

stra vergognosa perchè la prova di coltura e di capacità grafica si compie e si ottiene con espedienti falsi e bugiardi, ai quali partecipano pretori, maestri e notari in losca connivenza, che inquinano la sincerità della pura genesi elettiva ed infiltra la diffidenza nella coscienza elettorale. Queste assurde limitazioni di coltura e di censo, mantengono in piedi l'ingombrante impalcatura di commissioni mandamentali e provinciali onde si dispiega una rete di intrighi e di pressioni che copre tutto il meccanismo delle operazioni elettorali, per cui rampollano le manomissioni del diritto del voto, e si ingigantisce il convincimento della putredine in tutta la compagine politica (*Bravo!*).

E sia pur vera l'assurdità razionale e pratica del sistema elettorale ristretto; — ci si dice da avversari come gli onorevoli Cao-Pinna e Giovagnoli: — vi sentite voi in animo di attuare l'invocata riforma nelle plaghe del Mezzogiorno, se il risanamento di esso non sarà compiuto con la moltiplicazione delle ricchezze e delle scuole? Con animo sereno può davvero rompersi il mobile canale elettorale che chiude la povera fiante massa attuale ed immettersi nella vita politica del nostro paese la grande fiumana delle classi proletarie meridionali, orde belliche di boschi e bande squalide, fameliche di campi malarici? E non temete che la propaganda per il voto suscitata non pretese di giuste rivendicazioni, ma moti scomposti che avranno per effetti il quadro costante della invasione delle terre comunali o private, il bruciamento dei casotti daziari, il saccheggio dei Municipi, e forse fiotti di sangue in solco da città a città, da borgo a borgo?... (*Ooh! ooh!*).

Le vostre esclamazioni di sorpresa mi provano che l'argomento portato all'assurdo vi convince della stranezza della vostra tesi: e ancora più mi rallegra perchè la mia enunciazione dei fantastici pericoli cianciati per giornali, di fuori, e nei discorsi qua dentro, ha provocato il vostro urlo di reazione per la mistificazione delle reali condizioni del Mezzogiorno.

Vi è tutta una leggenda falsa circa la condizione economica e morale del nostro Mezzogiorno. Laggiù sarà provvido che ingenti somme siano destinate a vaste ed organiche opere di rimboschimenti e bonifiche, a reti complete di strade ordinarie e ferrate, ad istituti di credito agrario e di colonizzazione, con l'intendimento della risurrezione delle

plebi agricole; ma ancor meglio sarà di creare il contrasto consapevole delle funzioni sociali e politiche delle classi e dei partiti.

In tutto il Mezzogiorno il difetto più grave è nelle classi medie ed alte, che, per inerzia e per egoismo, si chiudono in un ristagno di energie, allato ai proprietari; alieni dalle feconde iniziative agrarie ed industriali, stendesi la turba dei professionisti rapaci ed indifferenti. Soltanto il proletariato rurale, che in epoche oscure era massa torpida ed incosciente di tanto in tanto scossa da moti di rivolta collettiva e di ribellione individuale, ha potuto ed ha saputo iniziare un visibile movimento di elevazione, percorrendo le faticose vie dell'emigrazione e rompendo le dighe, in cui si maceravano in consunzione torpida le forze popolari. E così intorno al gruppo chiuso ed infecondo di interessi, in cui si irrigidì l'anima delle classi dirigenti, batte il vento impetuoso delle esigenze popolari, che porta l'elemento rinnovante di una nuova coscienza di diritti e di doveri. (*Approva- zioni all'estrema sinistra*).

Su questo terreno propizio deve il Governo impostare il principio della sua opera redentrice; poichè le provvidenze governative possono solamente diventare efficaci se incontrano e se muovono la somma delle energie locali. Che varranno i propositi colonizzatori senza un risorgente spirito di associazione e di cooperazione? Che potrà qualunque sistema di credito agrario, se inerte resterà la classe dei piccoli proprietari e degli umili contadini?

Giova, dunque, con l'agitazione e con l'attuazione del voto universale, creare uno stato d'animo corrispondente al principio di largo rinnovamento di costume, per cui alle felici iniziative del proletariato rurale succedano le rinnovazioni delle classi professionali con nuovi intenti di coltura agraria ed industriale, e delle classi ricche con investimenti proficui nelle terre e negli opifici.

Dal basso, dal sottosuolo economico, sorgeranno forse scosse efficaci di forze latenti o compresse, che si dovranno organizzare e creeranno un nuovo corso di eventi. Al moto ascendente delle masse si agiteranno le coscienze delle classi più alte, che, per ragion di interessi opposti o collaterali, dovranno assumere atteggiamenti di lotta o di ausilio. E così in contrade mute e sterili nasceranno forme nuove di lavoro, per cui i ceti e le classi riceveranno il primo alito dell'anima moderna,

che tende alla fusione e alla sintesi degli interessi.

Veramente non credo che ella, onorevole Sonnino, debba e possa dimenticare il precedente suo giovanile proposito cui ebbe a richiamarla ieri l'altro l'onorevole Mirabelli con l'parola alta e corretta. Sarebbe doloroso che sull'animo le cadesse una vana preoccupazione di elargire il diritto del voto ad uomini, che già in viaggi ed in fatiche hanno acquistato un senso di dignità e di valore che l'alfabeto non può dare.

Le potrei addurre esempi di amministrazioni comunali rette con rigore da contadini, che infrenano le ingorde brame dei piccoli possidenti alla caccia affannosa dell'umile impiego municipale, e di elezioni politiche in cui la plebe agricola ha opposto ferrea resistenza a corruzioni ed a pressioni.

Torni, dunque, all'antico pensiero, onorevole Sonnino, e fecondi l'ininterrotto proposito degli uomini più chiari e più generosi, che abbia mai avuto la Camera, ricordando che sul consenso unanime delle volontà e delle coscienze di ogni regione e di ogni classe si fonda sempre meglio la forza dello Stato.

Nè lo smuova l'angusto criterio di chi teme che sulle classi lavoratrici, ancor pervase da superstizioni, possa sinistramente prevalere lo spirito clericale con danno delle conquiste nazionali e civili.

Concesso o, non, il voto universale, l'opera clericale non si arresta, ma procede con sicura espansione, ricostituendo il patrimonio ecclesiastico in disprezzo delle leggi eversive e penetrando lentamente nelle coscienze. È meglio quindi, come altra volta giustamente fu detto in questa aula, « che tutti i partiti si pronunzino con i mezzi legali e che il più ostile esca dalle tenebre della cospirazione e si presenti nei comizi elettorali; se è una minaccia, chiamerà alla difesa, desterà dal letargo, ecciterà tutti i cittadini al loro ufficio ».

Dall'avvento aperto dei cattolici alle urne e dall'ingresso dei loro rappresentanti nell'aula verrà di certo un effetto morale altissimo; perchè non sarà più possibile quella degenerazione del carattere, per cui uomini liberali son costretti a lusingare il pregiudizio cattolico per paura delle masse elettorali e coscienze cattoliche si impongono audacie liberali per costringimento di protezioni necessarie.

Ognuno sarà al suo posto di combattimento, in ossequio alle intime convinzioni, alle necessarie tradizioni ed alle separate finalità.

E nascerà forse la ricostituzione dei partiti per un ritmo di sincerità e di forza, che sarà dato alla lotta parlamentare e alla vita politica del paese.

Nel grande ambito di un presupposto comune, che è l'unità territoriale e politica della patria, potranno disegnarsi con chiara direttiva di pensiero tre partiti, per cui cesseranno le fazioni ed i gruppi. E potranno così, ai due lati della parte liberale, moderata o progressista, che le forme politiche e le strutture economiche pensa perfezionabili ma non trasformabili, ergersi le due estreme di destra e di sinistra.

Per quelli sarà il fenomeno politico ed economico da detergersi dagli errori rivoluzionari; per questi non vi sarà istituto politico ed economico, che non debba sostanzialmente mutarsi per la pressione crescente degli sviluppi democratici.

Ecco, onorevole Sonnino, come a voi ed ai vostri cooperatori sarebbe concesso in questo momento di rinvigorire e risanare veramente i costumi politici del paese e del Parlamento se il proposito riformatore vostro sarà sorretto sulla base del voto universale con scrutinio di lista a larghe circoscrizioni.

Nel giro ampio del vostro pensiero non siano esclusioni incivili ed infeconde! Date anche il voto alle donne, ricordando che le grandi conquiste della civiltà si sono sempre compiute con la cooperazione delle donne! (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Masini.

(*Non è presente*).

Perde l'iscrizione. Non essendo presenti, perdono ugualmente l'iscrizione gli onorevoli De Michetti e Boreiani.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Onorevole Presidente, se la Camera non avesse difficoltà, vorrei rimettere a domani le poche parole che avrei da dire.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Parli pure, onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Del resto devo parlare brevemente. E per quel poco che ho da dire faccio anche oggi assegnamento, come altra volta e posso dire continuamente, sulla indulgente benevolenza dei colleghi. Vorrei entrare subito in qualche considerazione a riguardo di quanto si legge nella pregevole relazione del nostro ottimo collega Cao-

Pinna, il quale ci ha abituati a leggere con piacere quello che scrive.

Prima però vorrei ritornare un istante su quanto ho udito ieri circa gli usi civici e le teorie, che a questo proposito sono state svolte. Ho udito inaugurare una nuova teoria intorno all'istituto del possesso, che in tanti anni non avevo mai appreso, nè sui banchi dell'Università, nè leggendo autori, nè specialmente da quelle fonti, cui ricorriamo sempre quando vogliamo attingere solennemente e autorevolmente i principi del diritto: le fonti del diritto romano. Ho sentito parlare di un possesso ideale, di un possesso mentale, di una specie di auto possesso, pel quale il preteso possessore verrebbe a trovarsi in una condizione analoga a quella in cui si trovò il divino poeta, quando, non rammento in quale bolgia, avendo incontrato uno dei suoi conterranei si fa per abbracciarlo e torna con le braccia al petto.

Questo sarebbe il possesso di cui ho udito parlare ieri! Con questo non voglio riconoscere che in materia di usi civici non si debba procedere con un certo riguardo, specialmente in considerazione delle ragioni, che danno vita a questi usi civici, i quali sono ispirati, consentiti e preordinati da un vero diritto naturale, dal bisogno alla vita.

Ma se da una parte debbo considerare questo, dall'altra parte debbo anche considerare che nello svolgersi dei tempi e dei secoli, tutti questi principi hanno subito grandi modificazioni, o per quotizzazione, o per tramutamento, o per contratto, o per sentenza. Le quali modificazioni fanno sì che difficilmente basti ricorrere alle origini per decidere le controversie, che possono sorgere oggidì.

Ricordo, richiamandomi al diritto romano, che quei nostri padri del diritto avevano escogitato un'azione speciale per di fendere dallo spoglio il possessore; aveano dato l'interdetto *unde vi*, trasportato poi nel nostro codice sotto forma di azione di reintegra. Ricordo pure che, secondo i precetti romani, era lecito *vim vi repellere*. E ritornando indietro, ricordo che l'azione di spoglio era persino data al ladro; e ciò in base ad un supremo principio di tranquillità pubblica, per impedire, cioè, che i cittadini si facessero ragione da sè e venissero alle mani; *ne cives ad arma veniant*.

In presenza di questi principi, che furono accolti nel nostro codice e nella legge del 1888, che ha disciplinato gli usi civici

in molte provincie, crede proprio il Governo di non dovere intervenire per evitare conflitti e tumulti? Crede proprio che, di fronte ad un possessore di fatto, la gente tumultuante in massa possa permettersi di invadere i fondi, e invertendo le parti, come ieri diceva l'onorevole Fortis, sostituirsi al proprietario? Crede il Governo che tutto ciò possa accadere senza che esso debba intervenire? Crede proprio che debba mettersi in pratica dai resistenti quel principio, per cui è lecito rispondere alla forza con la forza?

Io credo che l'intervento sia non solo opportuno, ma necessario per evitare conflitti pericolosi; ed anche perchè non pregiudica in alcun modo le ragioni dei diversi ed opposti interessati.

Detto ciò, debbo dolermi con l'egregio relatore perchè non ha potuto compiere quello studio, cui accenna nell'inizio della sua relazione, circa il funzionamento dei pubblici servizi nell'ultimo ventennio.

Certo quel lavoro sarebbe stato prezioso, perchè ci avrebbe fornito elementi importanti intorno all'andamento di questi servizi, ed avrebbe potuto fornirci anche maggiori lumi per quelle riforme che si rendessero necessarie.

Convengo con l'onorevole relatore che la buona amministrazione fa la buona politica; anzi ritengo che questi due termini si confondano e si completino a vicenda; gli auguro pertanto che questo lavoro, che per motivi indipendenti dalla sua volontà non ha potuto fare questa volta, lo compirà in occasione del futuro bilancio.

L'onorevole relatore comincia con lamentare (ed io gli do ragione) che non si sia ancora provveduto ad una legge organica, che riguardi i nostri impiegati, cosicchè essi sono ora dipendenti o da regolamenti o da disposizioni dei singoli Ministeri; cosa anormale e non equa; perchè gl'impiegati, i quali son tanta parte della nostra attività politica, a cui sono affidate mansioni così delicate ed importanti, avrebbero pur diritto, oltre che ad un equo compenso, anche alla stabilità della loro posizione.

L'onorevole relatore lamenta altresì la deficienza del personale nelle amministrazioni provinciali. Ed io convengo con lui: perchè, mentre da una parte crescono i servizi in ragione dei nuovi bisogni, il personale, o rimane quello che è, o in molti luoghi viene diminuito.

A questo riguardo, non ricordo se ora o

altra volta, ho udito insistere sull'opportunità di sopprimere le sottoprefetture.

Io credo che non sarebbe opportuno procedere a questa soppressione, per molti motivi, non escluso quello che le sottoprefetture non rappresentano solo un ufficio di trasmissione tra i comuni e le prefetture, ma sono di grande vantaggio per i comuni, e specialmente per i comuni rurali, oltre le competenze e le attribuzioni che hanno dalla legge. Vorrei dunque piuttosto estenderne la competenza, che sopprimerle; perchè è anche giusto che i comuni rurali, che anzi tutto hanno molto da apprendere, possano ricorrere ai centri vicini per esserne illuminati.

L'onorevole relatore segnala pure la necessità di procedere ad una riforma intorno agli ordinamenti amministrativi. Se ben ricordo, egli ritiene che le Giunte provinciali amministrative non abbiano fin qui corrisposto alle aspettative nostre.

CAO-PINNA, *relatore*. In alcune provincie.

CAVAGNARI. ...in alcune provincie non abbiano fin qui corrisposto alle nostre aspettative. Però questo inconveniente, limitato soltanto ad alcune provincie, non giustifica, onorevole relatore, la necessità di una riforma. Potrei anche, del resto, convenire con lui, là dove dice che sarebbe il caso di sostituire alla Giunta provinciale amministrativa attuale, così com'è composta, una specie di collegio provinciale, il quale fosse scelto elettivamente tra persone indipendenti, idonee ed ornate di tutte le qualità necessarie per farlo regolarmente funzionare. Ma, mentre posso approvare quanto è detto a questo riguardo nella relazione, faccio poi una domanda e dico: dove troveremo gli elementi? Abbiamo avuto un mondo di difficoltà, per le incompatibilità esagerate, che abbiamo sancite nella legge comunale e provinciale, per creare le Giunte provinciali amministrative, dove entrano per lo più gli stessi elementi, che sono in gran parte i reietti dai Consigli provinciali, perchè respinti dal corpo elettorale, i quali tentano di entrare nelle Giunte amministrative per rifarsi del perduto prestigio. Dunque è difficile ottener questo; tanto più che voi dite che questa funzione dovrebbe essere gratuita. Figuratevi!

È stato accennato alle questioni del *referendum* e del suffragio universale. Per quanto concerne il *referendum*, a dire il vero non ho mai potuto cambiare opinione. Ho espresso più di una volta in quest'aula

la mia avversione al *referendum*. Lo credo un espediente o inutile o pernicioso, e che urti contro quella stessa amministrazione, che noi ci siamo creati. E poi credo che in pratica serva poco o niente. L'onorevole relatore sa quanto sia difficile condurre gli elettori alle urne. Sarà peggio quando vorremo scomodarli a ogni piè sospinto. D'altra parte a che scopo il *referendum*?

Nelle questioni principali? Ma nella mia modesta pratica ho visto che la competenza è già limitata nelle amministrazioni comunali; lascio immaginare a voi quale confusione, per non dir di peggio, nascerebbe quando le popolazioni fossero chiamate a decidere sopra questioni, intorno alle quali non possono avere criteri esatti. Nasceranno agitazioni, e ci si mischieranno le questioni politiche. D'altra parte, se le amministrazioni comunali intendono di rivolgersi, per avere lumi e pareri, agli elettori, nessuna legge lo vieta. Credo quindi che sarebbe un errore render ciò obbligatorio. E poi a me pare che il migliore *referendum* si abbia nelle elezioni. Ed in vero deponendo la scheda nell'urna il cittadino dà il suo giudizio sull'amministrazione e sugli amministratori. Per concludere, dunque, su questo argomento, io ritengo che il *referendum*, come controllo delle amministrazioni comunali rappresenti una contraddizione in termini.

Lo stesso dicasi del suffragio universale.

Ho udito la splendida orazione fatta poc'anzi dal collega Fera; ma a me pare che si faccia astrazione dalla condizione reale delle cose.

Comprendo che anche nell'istruzione, come è oggi, con l'esame bizzarro, insignificante, di proscioglimento, si possa avere poco affidamento; ma da questo a mandare addirittura gli analfabeti alle urne credo ci corra troppo per poter sostenere la tesi che sia preferibile il suffragio universale al sistema vigente. E al relatore potrei osservare che la migliore confutazione della sua tesi si trova nel modo stesso, col quale questa tesi è enunciata. Poichè egli suggerisce, mi pare il doppio grado di elezione. Ora questo che cosa significa? Che non siamo maturi per il suffragio universale! L'espediente, per quanto abile, ha in sè il germe della confutazione della tesi.

Ed allora val meglio, secondo me, aspettare che le masse con i nuovi impulsi, che verranno dal Governo, possano completare la loro istruzione per modo da acqui-

stare maggiore discernimento per questa funzione tanto importante.

Della questione delle carceri ha parlato il collega Turati forse con colori troppo accesi. In quel momento ho pensato se mai nell'animo del collega Turati non aleggiasse ancora una specie di eco di quel tetro castel d'Ispeberga-Oneglia, nel quale fu rinchiuso per motivi che gli fanno onore, ed a cui forse dobbiamo, in parte, il piacere di averlo qui tra noi. Ma se penso a quello, che si legge nella relazione, se considero che gradatamente si procede a miglioramenti e a nuove costruzioni; per quanto è compatibile con le condizioni della finanza, non credo che noi possiamo troppo dolerci a questo riguardo. Se da una parte penso a quanto si fa per provvedere al miglioramento delle carceri, e dall'altra penso che alle porte di Roma vi sono ancora famiglie, che vivono quasi sotto terra, francamente, per quanto io voglia condividere questo desiderio di miglioramenti nelle condizioni delle carceri, penso che, di fronte agli uni, che hanno sempre lavorato e lavorano e sono annidati come animali in quelle tane, ed agli altri, che sono alloggiati abbastanza convenientemente, non posso essere preoccupato più di questi che quelli.

Mi sembra dunque che l'onorevole Turati non sia stato troppo esatto, ed abbia fatto una descrizione, un po' esagerata.

Quanto alle questioni concernenti la pubblica sicurezza, faccio eco a quanto si legge nella relazione, e condivido pienamente l'opinione del relatore, che ogni miglioramento è subordinato prima di tutto alla condizione di porre questa istituzione, la quale ha pure i suoi meriti ed è tanto necessaria, in una luce più benigna e più simpatica rispetto alle nostre popolazioni. Conosciamo tutti quanto siano delicate ed elevate le funzioni della pubblica sicurezza, che rappresenta una garanzia per tutti. Ma purtroppo essa, non ostante i suoi meriti, non è tenuta in troppo rispetto dalle nostre cittadinanze, od almeno non gode di quelle simpatie che dovrebbero corrispondere ai suoi veri meriti ed ai sacrifici di ogni sorta, che compie per il bene di tutti. Il regolare andamento, dunque, di tutto ciò che ha attinenza alla conservazione dello Stato ed alla tutela dei cittadini, rappresenta un vero interesse politico per lo Stato, ed anche un interesse particolare vero e proprio per ciascun cittadino.

In ordine all'andamento della pubblica sicurezza ho presentato, onorevole presi-

dente del Consiglio, un ordine del giorno, che riguarda i così detti fondi segreti. Dico subito che, a parer mio, bisogna distinguere tra il servizio segreto di pubblica sicurezza ed i fondi segreti veri e propri. Comprendo che possa essere una necessità la istituzione o il mantenimento di una polizia segreta; soltanto desidererei che i fondi destinati a questa funzione non fossero sottratti alle procedure normali di contabilità e di amministrazione dello Stato.

Nessun motivo vi deve essere per sottrarsi da queste norme e per sottrarre queste spese ad un regolare controllo; e ciò tanto più in quanto a riguardo di queste spese abbiamo talvolta udito apprezzamenti e considerazioni che metterebbero in sinistra luce tutta l'opera dei vari Governi. C'è persino chi sostiene che queste somme siano destinate ad altri scopi che non quelli designati dai capitoli del bilancio. Non intendo fare ingiuria alla nobile missione della stampa, ma proprio intorno alla stampa ho udito anche qua dentro correre alcune voci. (*Interruzioni — Commenti*).

Io credo che nessun Governo italiano abbia mai pagato giornali; non credo che tra Governo e stampa vi possa essere uno che paghi e l'altro che sia pagato. Ciò costituirebbe un delitto da parte del Governo, ed un fatto assolutamente non degno da parte della stampa. Io ho del Governo del mio paese un'altra e più alta opinione. E dico subito che, al disopra di queste considerazioni, il giorno in cui dovessi convincermi che il Governo e stampa con la loro alta missione fossero caduti ad un livello così basso, mi sentirei ancora la forza di abbandonare i miei elettori. (*Commenti*). Ma allora a che cosa servono questi fondi segreti? Servono a scoprire delitti là dove non riuscirebbe forse l'azione palese della polizia. (*Interruzione del deputato Turati*). Che vuole che sappia io? Lo sento dire, onorevole Turati!

Dico il fine a cui servono, o a cui dovrebbero servire, partendo da una presunzione, per cui credo doveroso ritenere, fino a prova contraria, che ogni uomo e politicamente e privatamente sia onesto.

Dunque, ripeto, si dice che questi fondi servono per scoprire e reprimere delitti, per tutelare le persone dei cittadini ed anche la integrità dello Stato. Ma, se così è, che difficoltà ci può essere che si istituisca su di essi un controllo? E come volete mantenere nel segreto persone che hanno una missione

così pregevole da compiere? E come si fa a farli passare per gente, che esercitino una professione ignominiosa, quasi che fosse un male perseguire i malfattori, i mascalzoni, quelli che attentano alla patria, alle sostanze private, e quelli che sotto qualsiasi forma turbano la quiete pubblica! Io sostengo che non ci sia nessuna vergogna a fare questo mestiere! Perchè volete designare questa gente come degna di spregio? Ma sono benemeriti costoro, se la loro missione è quella di tutelare la vita e la quiete di tutti!

Che bisogno ci deve essere di nascondere sotto circonlocuzioni e frasi i fondi segreti, in modo che pare ci sia qualche cosa di meno confessabile! È meglio far la luce! Fate che questi fondi seguano la procedura ordinaria. Non aggiungo altro, e credo che, di questa brevità mi vorran tener conto i miei benevoli colleghi. Riassumerò prendendo occasione da quanto ha detto nel chiudere il suo discorso l'egregio collega, onorevole Mantovani, il quale ha fatto anche un poco di politica nel suo pregevolissimo discorso.

L'onorevole Mantovani, se bene ho inteso, dopo essere stato alquanto perplesso intorno alla vitalità del neonato Ministero, ha espresso il desiderio di accompagnarlo al fonte battesimale. Io non potrei seguirlo su questa via, anche per non incorrere in una specie di anacronismo; perchè, secondo i riti della Chiesa, l'epoca della Natività è passata da parecchio tempo. Tutto al più, se l'onorevole presidente del Consiglio me lo consentisse, potrei fargli compagnia fino alla prossima settimana, la quale è sacra a melanconici e pietosi ricordi.

Non so, onorevole presidente del Consiglio, quale sia la vostra fede religiosa, (*Si ride*). So però che qui v'è una religione comune a tutti, ed è la religione della patria. Onorevole presidente del Consiglio, questa religione voi sentite profondamente. Ora io vorrei, in nome della Patria, esortarvi a non preoccuparvi troppo della vita politica. Lavorate pure finchè dura la vita politica; ma non abbiate di mira il vivere nel lavorare.

È vero che questa frase fu già usata da qualcuno dei vostri predecessori; ma ricordate che fu usata un poco *ad abundantiam*. Fu usata quando la vitalità c'era e, più che la vitalità, c'era anche la maggioranza (*Si ride*); e fu usata da gente navigata, la quale sa benissimo come governarsi nelle acque perigliose di Montecitorio; da gente navigata, la quale non è

solita, per usare un termine marinaresco, ad imbarcarsi senza biscotto. Voi non ignorate che chi naviga senza vettovaglie è obbligato di andare di porto in porto, domandando soccorso, non può percorrere la linea retta, che lo deve portare là dove vorrebbe arrivare, ed è obbligato a bordeggiare.

Pensate a lavorare sì, ma non vi preoccupate della vita; e se per caso avvenisse che la vostra settimana santa politica dovesse finire in venerdì...

SANTINI. Mangeranno di magro!

CAVAGNARI... anzichè raggiungere la domenica, non ve ne dolete; poichè, qualora l'interesse e il bene della patria lo richiederanno, avrete anche voi, presto o tardi, la vostra Pasqua di resurrezione. (*ilarità — Approvazioni — Commenti — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borciani.

Voci. A domani! A domani!

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare.

BACCELLI ALFREDO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge sulle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito e inviato agli Uffici.

Sull'ordine del giorno.

DE GENNARO EMILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

DE GENNARO EMILIO. Onorevole presidente, ho chiesto di parlare per pregar la Camera di consentirmi di svolgere domani, in principio della seduta, una mia proposta di legge sulla separazione del comune di Guardialfiera dalla pretura di Civita-campomarano ed aggregazione a quella di Casacalenda.

PRESIDENTE. C'è già un altro svolgimento domani!

ORLANDO SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ORLANDO SALVATORE. Chiedo alla cortesia dell'onorevole ministro Baccelli di volersi adoperare perchè il disegno di legge sulle convenzioni marittime sia stampato e distribuito prima che comincino le ferie pasquali.

La presentazione di questo disegno di legge è in grande ritardo. Come la Camera sa, l'ultima proroga, concessa colla legge del giugno scorso, è scaduta da cinque giorni; è dunque urgente affrettare la discussione della legge stessa; e frattanto nel paese nulla si sa, neppure delle grandi linee, che si preparano al suo futuro assetto marittimo. Se la distribuzione di questo disegno di legge avviene dopo le vacanze, nel frattempo non potrà avvenire nel paese quella discussione che è indispensabile; e noi verremo alla Camera nel prossimo maggio senza che la questione sia matura.

Il paese, ripeto, deve essere informato di questo interesse così grave e generale, senza ulteriore ritardo.

PRESIDENTE. Onorevole Orlando, si tratta di ventiquattr'ore. Ella comprende che il progetto, una volta presentato, sarà presto stampato e distribuito.

ORLANDO SALVATORE. Ho chiesto che sia stampato e distribuito prima delle ferie.

BACCELLI ALFREDO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI ALFREDO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. La cura, che abbiamo posto per presentare il disegno di legge nel brevissimo termine consentito ai nostri studi, prova in modo efficace quale sia il nostro interesse per così grave e vitale argomento. Posso dunque promettere all'onorevole Orlando che lo stesso interesse, che abbiamo posto nel presentare sollecitamente il disegno innanzi alla Camera, porremo perchè le bozze siano, quanto più presto è possibile, corrette; ma si tratta di un lavoro non lieve. Che se il disegno di legge non potrà essere distribuito prima che la Camera prenda le sue vacanze, potrà esserlo qualche giorno dopo prese le vacanze, e si potrà mandarlo a domicilio ai singoli deputati. (*Benissimo!*)

ORLANDO SALVATORE. Prendo atto e ringrazio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

APRILE. Poichè stiamo deliberando l'ordine del giorno della seduta di domani,

prego la Camera di includervi i due progetti di legge, segnati ai numeri 29 e 30. Per uno è interesse del Ministero che sia messo nell'ordine del giorno, e suppongo che non porterà alcuna discussione. Per l'altro, a nome anche degli onorevoli De Felice, Majorana e di tutti i deputati della provincia di Catania, prego vivamente il Governo di consentire che sia messo nell'ordine del giorno; tanto più che si tratta di una piccola somma, e non darà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Faccio notare che questi disegni di legge non potranno essere approvati dall'altro ramo del Parlamento, se non dopo le vacanze. Dunque tutta questa urgenza non è giustificata.

APRILE. Onorevole Presidente, io credo che l'urgenza ci sia, e desidero che il Governo esprima in proposito il suo pensiero.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. C'è qualche altro disegno di legge riguardante maggiori assegnazioni, che dovrebbe essere approvato prima delle vacanze. Proporrei di rimettere questa questione a domani sera. (*Rumori — Conversazioni*).

APRILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

APRILE. A me importa che sia stabilito che, domani sera, il presidente del Consiglio consentirà che, per dopodomani, sia iscritto nell'ordine del giorno il disegno di legge che concerne il concorso dello Stato nell'esposizione agraria di Catania nel 1906.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valentino.

VALENTINO. Nella speranza di poter chiudere i lavori sabato, come è nel desiderio di moltissimi colleghi, e di poter esaurire la discussione sui provvedimenti per la Calabria, interpretando, credo, il pensiero della Camera, propongo che sia sospeso lo svolgimento delle interrogazioni, per modo che le due sedute pomeridiane possano per intero essere dedicate alla discussione del bilancio dell'interno.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

FERRARIS MAGGIORINO. Senza riferirmi ad alcun disegno particolare, credo che la Camera sarà grata al nostro illustre Presidente e al presidente del Consiglio se vorranno evitare che negli ultimi giorni si

abbia una semplice sfilata di urne; ciò che non risponde al decoro del Parlamento. Quello, che non si può pacatamente e largamente discutere, si rimandi.

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione!

L'onorevole Valentino propone che piaccia alla Camera di sopprimere lo svolgimento delle interrogazioni nelle sedute di domani e dopodomani. Faccio osservare che questa disposizione relativa alle interrogazioni è tassativa nel regolamento, e che vi si può derogare solamente coll'unanime consenso della Camera. Uno solo, che si opponga, può far cadere la proposta.

Voci. Nessuno si oppone!

PRESIDENTE. La Camera dunque è unanime nel volere che si sopprimano le interrogazioni nelle sedute di domani e di dopodomani?

Molte voci. Sì, sì, sì!

PRESIDENTE. Allora domani, nella seduta pomeridiana, subito dopo la lettura del verbale, si proseguirà nella discussione del bilancio dell'interno.

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni, e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie e pareggiate.

Presenti	234
Votanti	234
Maggioranza	118
Voti favorevoli	184
Voti contrari	50

(*La Camera approva*).

Stipendi e carriera del personale delle scuole classiche e tecniche.

Presenti	234
Votanti	234
Maggioranza	118
Voti favorevoli	184
Voti contrari	50

(*La Camera approva*).]

Norme circa la costituzione dei gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato.

Presenti	237
Votanti	237
Maggioranza	118
Voti favorevoli	185
Voti contrari	52

(La Camera approva).

Disposizioni per le società cooperative di produzione e lavoro che concorrono alle pubbliche gare.

Presenti	234
Votanti	234
Maggioranza	118
Voti favorevoli	178
Voti contrari	56

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Aguglia — Albasini — Albertini — Albicini — Alessio — Antolisei — Arnaboldi — Arigò.

Baccelli Guido — Badaloni — Barzilai — Basetti — Bastogi — Battaglieri — Benaglio — Bentini — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bianchini — Borciani — Borghese — Borsarelli — Boselli — Bottacchi — Botteri — Bovi — Brunialti — Buccelli.

Cabrini — Callaini — Camagna — Camerini — Campi Numa — Cao-Pinna — Capece-Minutolo — Caputi — Carboni-Boj — Cardani — Carmine — Castellino — Cavagnari — Celli — Cerulli — Cesaroni — Chiesa — Chimienti — Chimirri — Ciartoso — Cimorelli — Cirmeni — Ciuffelli — Codacci-Pisanelli — Coffari — Conte — Cornaggia — Cortese — Cottafavi — Credaro — Crespi.

Dagosto — Dal Verme — Daneo — Danieli — De Amicis — De Gennaro Emilio — De Gennaro-Ferrigni — Del Balzo — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Seta — Di Rudinì Antonio — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Donati.

Fabri — Facta — Faelli — Falaschi — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Farineti Alfonso — Fera — Ferrarini — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Ferri Giacomo — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortunato — Fradeletto — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Fusco.

Galdieri — Galimberti — Galletti — Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gatti — Gattoni — Gattorno — Gavazzi — Giolitti — Giovagnoli — Giovannelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Gorio — Graffagni — Guerritore.

Jatta.

Lacava — Landucci — Larizza — Libertini Gesualdo — Loero — Lucca — Lucchini Angelo — Lucifero — Luzzatto Arturo.

Malcangi — Manfredi — Mantica — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marazzi — Marcello — Marescalchi — Margheri — Marsengo-Bastia — Masselli — Materi — Medici — Mel — Melli — Mendaia — Mercè — Mezzanotte — Mira — Montagna — Montemartini — Morando — Morpurgo.

Negri de Salvi.

Orlando Salvatore.

Pais-Serra — Pala — Paniè — Papadopoli — Pavia — Pellecchi — Pennati — Perera — Petroni — Pianese — Pinchia — Pistoja — Placido — Podestà — Poggi — Pompilj — Pozzo Marco — Pugliese.

Raineri — Raiapoldi — Rava — Rebaudengo — Reggio — Resta-Pallavicino — Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rocco — Rochira — Romanin-Jacur — Rondani — Roselli — Rossi Teofilo — Ravasenda — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Santamaria — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Semola — Serristori — Sesia — Sili — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Spada — Spagnoletti — Spallanzani — Spingardi — Spirito Beniamino — Stoppato — Strigari.

Tasca — Tedesco — Teodori — Testasecca — Tinozzi — Todeschini — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Torrighiani — Turati — Turco.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Vendramini — Vicini — Villa — Visocchi.

Weill-Weis.

Zabeo — Zaccagnino.

Sono in congedo.

Abignente.

Bettolo — Bonacossa.

Campi Emilio — Centurini — Crespi.

Da Como — De Marinis — Di Trabia.

Faranda — Farinet Francesco — Fran-
cica-Nava.

Grassi-Voces.

Manna — Mariotti — Martini — Masi
— Mirabelli — Monti-Guarnieri — Morelli
Enrico.

Pandolfini — Pansini — Pozzi Dome-
nico — Pucci.

Scalini.

Sono ammalati.

Bianchi Leonardo.

Calvi Giusto — Carugati — Cicarelli —
Costa.

De Andreis — De Gaglia.

Fasce — Florena.

Giaccone — Guastavino.

Miniscalchi Erizzo.

Orsini Baroni.

Piccinelli — Pilacci — Pipitone.

Quistini.

Rossi Enrico.

Seano — Sinibaldi.

Toaldi.

Assenti per ufficio pubblico.

Aubry.

Castiglioni — Cornalba.

Gallino Natale.

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle do-
mande d'interrogazione e d'interpellanza.

PAVIA, segretario, legge:

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno per sapere se non creda opportuno evitare una buona volta, con savii provvedimenti, che si ripeta l'iniquo sistema degli arresti in massa, come mezzo per raggiungere i latitanti; sistema solennemente stigmatizzato, con sentenze di assoluzione, dalla onesta e forte magistratura di Reggio Calabria.

« Larizza ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della guerra per apprendere quali ragioni tecniche lo abbiano consigliato al cambiamento di colore nei guanti di tenuta degli ufficiali.

« Santini ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della guerra per conoscere quale vantaggio egli creda possa derivare alla istruzione sociale e morale dei militari la frequenza loro alle scuole serali.

« Santini ».

« Chiedo di interrogare il ministro della guerra, per sapere quali provvedimenti intenda di prendere per far cessare il deplorato inconveniente pel quale, da oltre due anni, è inibito alla Società mandamentale di Lucca, per asserte ragioni di pubblica incolumità, di usare del suo campo di tiro, senza che nulla finora si sia fatto o per rimuovere, se esistente, detto pericolo, o per costruire un nuovo poligono di tiro, lo che produce danno sentitissimo ai soci non solo, ma iattura grandissima per l'istituzione.

« Montauti ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'istruzione pubblica per sapere perchè al dottor Luigi Ferri, il quale da più anni chiedeva di trasportare la libera docenza in oculistica da Torino a Pavia, non sia stata data risposta e neppure siano stati restituiti i documenti.

« Rampoldi ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della istruzione pubblica per sapere perchè al professore Enrico Riva del ginnasio Parini di Milano, operato di cateratta in ambidue gli occhi, non si conceda il trattamento di pensione, che, e per il magistero nobilmente compiuto e per gli anni di servizio, gli spetta di diritto, ma che egli invano va chiedendo da due anni.

« Rampoldi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze sulle cause per cui non vennero regolarmente accertati i danni del ciclone 23 giugno 1905, nei comuni dei distretti di Este e Monselice, ai riguardi delle agevolazioni nel pagamento delle imposte accordate con legge 13 luglio 1905, n. 400, ai danneggiati dalla grandine, e sulle cagioni della ritardata pubblicazione del decreto reale che, in obbedienza al disposto della legge stessa indichi quali comuni debbano essere ammessi al gradimento delle facilitazioni accennate.

« Camerini ».

« Interrogo l'onorevole ministro degli interni sulle ragioni per le quali l'autorità prefettizia di Pesaro, dopo i risultati dell'inchiesta amministrativa compiuta a carico del segretario comunale di San Giorgio di Pesaro e dopo l'inizio di un procedimento penale per falso, non abbia provocato la sospensione dall'ufficio di esso segretario.

« Antolisei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e dei lavori pubblici per sapere quali sono i motivi per cui non fu ancora concesso al comune di Castellaro Ligure l'imprestito chiesto alla Cassa depositi e prestiti per la costruzione della strada rotabile d'accesso alla stazione ferroviaria di Taggia; e per conoscere se non intendano di modificare e chiarire il regolamento 13 dicembre 1903, n. 551 per l'applicazione della legge 8 luglio stesso anno, n. 312, onde facilitare ai Comuni i mutui colla Cassa depositi e prestiti.

« Nuvoloni ».

« Il sottoscritto interroga gli onorevoli ministri dell'istruzione pubblica e della grazia e giustizia e culti sui risultati dell'inchiesta compiuta dal commendatore Failla nel Seminario di Teramo e sulle ragioni per le quali nè dal Ministero dei culti nè dall'autorità giudiziaria si sia tenuto conto dei risultati dell'inchiesta stessa.

« Antolisei ».

« Il sottoscritto desidera conoscere il pensiero dell'onorevole presidente del Consiglio sulla costituzionalità di un recente decreto, circa le nuove attribuzioni militari e politiche assegnate al capo di stato maggiore generale dell'esercito.

« Compans. »

« Il sottoscritto interpella il ministro della guerra circa il decreto 4 marzo 1906, pubblicato il 31 ultimo scorso, che determina le nuove attribuzioni del capo di stato maggiore, abrogando il decreto 29 luglio 1882, con una estensione di poteri che viola la legge del 1887 sull'ordinamento dell'esercito.

« Chiesa Eugenio ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno: così la interpellanza, quando il Governo, entro le ventiquattro ore, non dichiarerà di non accettarla.

La seduta termina alle 19.5.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10.

Discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per la Calabria. (264-387) (Urgenza).

Alle ore 14.

1. Verificazioni di poteri: Elezioni non contestate dei Collegi di Sciacca (eletto Tasca) e di Trapani (eletto Nasi).

2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Verzillo per la costituzione in comune autonomo della frazione Santa Maria La Fossa.

3. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907. (284)

Discussione dei disegni di legge:

4. Piantagioni lungo le strade nazionali provinciali e comunali. (171)

5. Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (227)

6. Proroga del termine prescritto dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1905 relativa ai provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (Benadir). (347)

7. Istituzioni di sezioni di pretura e modificazioni delle circoscrizioni mandamentali. (84)

8. Sull'esercizio della professione d'ingegnere, di architetto e di perito agrimensore. (71)

9. Sull'esercizio della professione di ragioniere. (99)

10. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Ferri Enrico per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa. (90)

11. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe. (238)

12. Conferimento per titoli del diploma di direttore didattico nelle scuole elementari. (249)

13. Sui professori straordinari delle Regie Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253. (217)

14. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Todeschini pel reato

di cui all'articolo 1° della legge di pubblica sicurezza. (306)

15. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunziata dalla Corte d'appello di Brescia il 16 giugno 1903 contro il deputato Todeschini per diffamazione a mezzo della stampa. (260)

16. Modificazione dell'articolo 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3^a), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (246)

17. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Morgari per istigazione a delinquere commessa per mezzo della stampa. (257)

18. Impianto di fili aerei di trasporto (197).

19. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie. (124)

20. Aumento della dotazione della Camera dei deputati, per l'esercizio finanziario 1905-906. (303)

21. Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza. (110)

22. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Merci per lesioni personali. (258)

23. Transazione tra il Regio Governo e la Società di Navigazione generale italiana per una spedizione nell'Oceano Indiano sul piroscafo *Paraguay* nel 1890-91. (334)

24. Approvazione della convenzione addizionale a quella di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 28 giugno 1897, sottoscritta a Roma il 16 febbraio 1906. (373)

25. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906. (381)

26. Concorso nella spesa per l'Esposizione agraria di Catania nel 1906. (340)

27. Vendita di un terreno demaniale a Tunisi. (372)

28. Rinnovazione integrale dei Consigli comunali e provinciali, e modificazione dei termini per la revisione delle liste elettorali. (397)

29. Abolizione del sequestro preventivo dei giornali. (360)

30. Aumento della spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1905-906 al 1920-921. (305, 305 *bis*, 305 *ter*).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Roma, 1906 — Tip. della Camera dei Deputati.

